

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Comitato economico e sociale	
87/C 180/01	Parere in merito a « Portare l'Atto unico al successo: una nuova frontiera per l'Europa »	1
87/C 180/02	Parere riguardante la formazione continua dei lavoratori subordinati nell'impresa	7
87/C 180/03	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba	11
87/C 180/04	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto	13
87/C 180/05	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni	14
87/C 180/06	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote	15
87/C 180/07	Parere in merito alla proposta della Commissione che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 180/08	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio recante applicazione provvisoria tra la Comunità e la Svizzera delle sezioni II e III dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuato con autobus (ASOR)	17
87/C 180/09	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni	18
87/C 180/10	Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi consentiti di radioattività nei prodotti agricoli e nell'acqua potabile	20
87/C 180/11	Parere in merito al Progetto di risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee sulla continuazione e l'attuazione della politica della Comunità europea e del programma d'azione in materia ambientale (1987/1992)	26
87/C 180/12	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro	37
87/C 180/13	Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri	41
87/C 180/14	Parere riguardante l'undicesima relazione annuale (1985) della Commissione al Consiglio — Fondo europeo di sviluppo regionale	42
87/C 180/15	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma d'azione per la formazione e preparazione dei giovani alla vita adulta ed attiva	48
87/C 180/16	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sui fondi propri degli enti creditizi	51

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito a « Portare l'Atto unico al successo: una nuova frontiera per l'Europa »

(87/C 180/01)

La Commissione, in data 4 marzo 1987, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale in merito al documento sopra menzionato.

Il sottocomitato « Nuova frontiera » costituito dall'Assemblea plenaria per preparare i lavori in materia, e presieduto da Poeton, ha formulato il 30 aprile 1987, sulla base del rapporto illustrativo del relatore Burnel, il progetto di parere.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 13 maggio 1987, nel corso della 246ª sessione plenaria, per votazione nominale (113 voti favorevoli, 25 contrari e 27 astensioni), il seguente parere:

1. Preambolo

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee ha scelto di formulare questo primo parere in funzione di un approccio politico globale, riservandosi d'integrarlo tramite pareri specifici. Il Comitato ha già preso l'iniziativa di preparare alcune proposte relative allo spazio sociale. Altri temi, ad esempio il finanziamento della Comunità, l'avvenire della politica agricola comune e la riforma dei fondi strutturali, saranno oggetto di approfondimento in base alla loro importanza determinante.

2. Cenni storici

1970: Secondo le disposizioni del trattato di Roma il mercato senza frontiere dovrebbe essere una realtà, ma così non è.

1987: Viene sottoscritto l'Atto unico, che promette la realizzazione del mercato senza frontiere... per il 1992. Esso rappresenta il minimo comune denominatore realizzabile. Son passati 17 anni, certo non del tutto persi, ma l'obiettivo annunciato 30 anni or sono non è stato raggiunto nei tempi inizialmente fissati. Bisogna arrendersi all'evidenza: questo ritardo pregiudizievole evidenzia la netta insufficienza, o meglio ancora l'assenza d'una volontà politica coerente e permanente degli Stati nell'impegnarsi reciprocamente. Ciò premesso, com'è possibile, se nulla cambia, che i cittadini possano appassionarsi per l'Europa?

3. Ed ora?

3.1. Il Comitato rileva che l'Atto unico e la comunicazione della Commissione, che enuncia a quali condizioni minime dovranno concretarsi nei fatti, vale a dire realizzarsi nel quotidiano, le speranze espresse dall'Atto unico, sono due testi che non possono essere separati, dato che il secondo rappresenta la concretizzazione operativa del primo.

3.2. L'obbligo in tal modo imposto agli Stati, già impegnatisi sottoscrivendo l'Atto e con il voto dei loro parlamenti, espressione della volontà dei cittadini, d'avviarsi risolutamente verso la costruzione d'una comunità economica e sociale vera e propria, impone ai loro responsabili al massimo livello, ed anche a tutti coloro che rivestono incarichi sul piano economico e sociale, un impegno senza secondi fini o reticenze.

3.3. Il Comitato approva l'iniziativa presa dalla Commissione nel collegare in una strategia globale gli obiettivi che l'Atto unico pone alla Comunità ed i mezzi che debbono essere approntati per realizzare il grande mercato.

Il Comitato ritiene tuttavia che lo sviluppo economico favorito dall'effetto dimensionale del mercato unico dovrà tener conto della necessità dei miglioramenti sociali e, grazie al frutto d'una reale solidarietà comunitaria, giovare maggiormente a ciascuno, per fondare in maniera armoniosa « l'Europa degli uomini ».

4. Realizzare l'Europa della «Nuova frontiera»

4.1. Il Comitato appoggerà l'azione della Commissione per portare l'Atto unico al successo e realizzare nei tempi previsti l'Europa della nuova frontiera, per sfruttare pienamente le potenzialità del mercato europeo e permettere alle industrie europee d'affrontare la concorrenza internazionale.

4.2. Il Comitato approva in questa prospettiva l'impostazione scelta dalla Commissione, la quale propone di preferire al principio perfezionista della normativa comune quello del reciproco riconoscimento delle norme e delle regolamentazioni, per accelerare la realizzazione della libera circolazione delle persone, dei servizi, dei prodotti industriali ed agricoli nonché dei capitali. Il Comitato chiede che tale armonizzazione abbia luogo nel rispetto di quanto è stato realizzato dalla Comunità, degli obiettivi di sicurezza e di tutela della salute prescritti dalle direttive quadro della Comunità.

4.3. Ma l'eliminazione degli ostacoli d'ogni tipo, seppur necessaria ed urgente, non basterà ad alimentare la strategia cooperativa di crescita e di occupazione se la realizzazione del grande mercato non verrà accompagnata dallo sviluppo di un vero e proprio spazio economico e sociale comune caratterizzato da:

- una maggior convergenza delle politiche economiche degli Stati membri volta ad ottimizzare i risultati dei loro sforzi,
- la volontà di mantenere aperto, conformemente all'articolo 118B dell'Atto unico, il dialogo sociale, e di sviluppare la legislazione sociale comunitaria sulla base dell'articolo 118A,
- un rafforzamento del sistema monetario europeo per estendere l'uso a scopi privati dell'ECU e per trasformarlo in moneta europea,
- una politica della ricerca e dello sviluppo tecnologico tesa all'offensiva, per garantire l'avvenire delle imprese e per premunirsi contro la fuga del potenziale scientifico ed intellettuale europeo,
- una più vigorosa politica commerciale comune.

Dal momento che gli Stati membri hanno concordato nell'Atto unico di assegnare questi obiettivi alla Comunità, debbono ora garantirle i mezzi finanziari ed istituzionali per raggiungerli.

5. Dotarsi degli strumenti atti a raccogliere le sfide che la Comunità deve affrontare

5.1. Risorse sufficienti, stabili e garantite

5.1.1. La comunicazione della Commissione dedica un ampio capitolo, di notevole portata politica e tecni-

ca, ai problemi del finanziamento. Sin d'ora il Comitato presenta alcune osservazioni.

5.1.2. Muovendo dagli obiettivi generali che s'intendono conseguire, bisogna anzitutto precisare i programmi che permetteranno di risolvere i problemi e soddisfare le esigenze il cui ordine di priorità sarà stato determinato tramite negoziati. È alla luce di questi programmi che dovranno essere decisi i mezzi finanziari. Partire da un bilancio per dedurre dei programmi comporta invece il rischio di mal soddisfare le esigenze prioritarie e di non essere efficace dal punto di vista economico e sociale.

5.1.3. Il Comitato concorda che il sistema di finanziamento debba essere equo e capace di assicurare alla Comunità risorse proprie stabili, garantite e sufficienti a realizzare gli obiettivi che s'è posta. Ogni finanziamento dovrà poggiare su criteri facilmente e rapidamente riconoscibili, oggettivi e controllabili, e tendere per natura alla solidarietà; cosa incompatibile con la nozione di saldo di bilancio. In materia finanziaria la trasparenza dovrebbe essere la regola, e la gestione rigorosa.

5.2. Una procedura decisionale comunitaria, efficace e rapida

5.2.1. Il Comitato apprezza l'accordo raggiunto nell'Atto unico per estendere in casi specifici il voto a maggioranza qualificata, instaurare la cooperazione del Parlamento alla procedura legislativa e legittimare l'esistenza istituzionale del Consiglio europeo.

5.2.2. Il Comitato valuta positivo questo sviluppo, seppur sotto taluni aspetti troppo timido, sperando nondimeno che ne deriverà un opportuno rafforzamento della procedura decisionale comunitaria ed auspicando in tale contesto che in avvenire ciascuna istituzione eserciti pienamente le competenze che le spettano. Il Comitato non mancherà da parte sua d'affermare le proprie nel meccanismo istituzionale, segnatamente per portare l'appoggio degli ambienti sociali ed economici al successo dell'Atto unico.

6. Tradurre nel quotidiano il discorso sulla solidarietà

Portare l'Atto unico al successo significa realizzare un'Europa i cui Stati membri sono legati da un patto di solidarietà concreta, in modo che lo sviluppo della ricchezza permetta di rafforzare la coesione interna e, facendo questo, la dimensione sociale della Comunità.

6.1. La coesione interna

6.1.1. L'apertura dei mercati dei nuovi Stati membri esige la realizzazione di misure volte, da un lato, a

preservarne e svilupparne la presenza attiva sul grande mercato e, dall'altro, a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità.

6.1.2. La riforma dei fondi strutturali, che vanno meglio coordinati tra loro e dotati di risorse adeguate, deve permettere d'assicurare il finanziamento di programmi attendibili di sviluppo regionale, giacché essi verranno impostati sulla base dei cinque obiettivi della Commissione e per un periodo sufficientemente lungo per produrre risultati significativi.

6.1.3. Il Comitato riconosce che l'inserimento nell'Atto unico del nuovo titolo «ambiente» sottolinea quanto sia importante tale politica per lo sviluppo della Comunità. Tuttavia, c'è da temere che l'applicazione del principio delle competenze sussidiarie determini una limitazione del margine d'azione della Comunità nel settore.

6.1.4. Al pari della Commissione, il Comitato insiste sull'importanza di una politica europea delle infrastrutture di trasporto, il cui sviluppo deve avvenire parallelamente alla realizzazione del grande mercato ed il cui finanziamento dev'essere assicurato a livello comunitario in maniera adeguata.

6.1.5. Come si verifica per la politica dell'ambiente, la politica dei trasporti e delle comunicazioni costituisce una delle condizioni importanti per la qualità della vita: è una verità che il Comitato ha ripetutamente rammentato.

6.2. Una politica agricola comune di solidarietà

6.2.1. La politica agricola comune è un settore particolarmente sensibile, caratterizzato da numerosi dibattiti che non possono limitarsi solo all'aspetto dei prezzi agricoli, per importante che sia.

6.2.2. Lo sviluppo dell'agricoltura va perseguito nel quadro del grande mercato interno, il che sottolinea l'importanza della riforma della politica agricola comune (PAC), per consentire gli aggiustamenti imposti dalla situazione del mercato mondiale e delle relazioni della Comunità con i paesi terzi da un lato, e la riduzione dell'aumento degli oneri dall'altro.

6.2.3. È necessario pertanto salvaguardare assolutamente i principi di fondo che hanno determinato l'istituzione della PAC, e cioè la preferenza comunitaria, l'unità del mercato e la solidarietà finanziaria.

6.2.4. Come in altri settori, anche qui bisogna fare il possibile per non far crollare la PAC a vantaggio delle «rinazionalizzazioni» parziali o globali.

6.2.5. La politica dei prezzi deve accompagnarsi a politiche d'aiuto comunitario ai redditi nel quadro del necessario sviluppo dell'aspetto socioculturale. La PAC deve assegnare nuove funzioni ai produttori agricoli e

selvicoltori nel quadro di un'attività politica di miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, indispensabile per salvaguardare gli spazi rurali e tutelare i patrimoni naturali.

6.2.6. La conservazione delle aziende agricole di tipo familiare va, tra altri tipi d'agricoltura, difesa e rinforzata in quanto necessità. Le aziende familiari svolgono di fatto, a livello rurale, il ruolo umano e di stimolo che a livello urbano esercitano ad esempio le piccole imprese, le imprese artigianali ed il commercio al dettaglio.

6.3. La dimensione sociale del patto comunitario

6.3.1. Per tutti gli europei la posta in palio è il poter continuare a stringere reciprocamente i legami d'un'attiva solidarietà e d'un'attiva cooperazione. Il Comitato cercherà sempre, nel rispetto dell'identità dei diversi interlocutori economici e sociali, i termini di un consenso sociale nel progresso.

6.3.2. La disoccupazione che si mantiene ad un livello elevato porta ad inaccettabili situazioni d'angoscia personale, privando l'economia di contributi che le sarebbero utili, particolarmente quando si tratta di giovani, ai quali è necessario facilitare l'inserimento professionale attraverso un'adeguata formazione per praticare le nuove tecnologie che sono indispensabili allo sviluppo della competitività delle imprese.

Le politiche d'assistenza non potranno mai apportare una soluzione durevole. L'assistenza, prolungata nel tempo, comporta solo la marginalizzazione, personale e sociale, se non viene accompagnata da misure in materia di formazione atte ad aprire agli interessati nuove prospettive in termini di occupazione e reinserimento.

6.3.3. Senza dubbio traspare, nella comunicazione della Commissione, la necessità di un aspetto sociale. Il Comitato invita insistentemente la Commissione a ribadire in maniera esplicita la propria volontà, poiché il tener conto delle legittime aspirazioni sociali è anche la condizione d'un più stabile dinamismo economico.

6.3.4. Il Comitato insiste affinché i profondi cambiamenti del tessuto industriale resi necessari dallo sviluppo delle nuove tecnologie, e le misure per la ristrutturazione delle imprese che inevitabilmente accompagneranno la realizzazione del grande mercato non portino ad una maggior disoccupazione e non intacchino né la volontà di perseguire il progresso sociale né le misure positive che creano occupazione. Il Comitato ricorda come siano indispensabili a questo proposito una serie di misure, negoziate, in materia di gestione dell'occupazione a livello di previsione, di ristrutturazione dell'organizzazione e del tempo di lavoro e di riqualificazione professionale.

6.4. *L'Europa dei cittadini*

6.4.1. L'adesione dell'opinione pubblica è necessaria per portare l'Atto unico al successo.

Il Comitato invita i propri membri ad uno sforzo permanente, individuale e collettivo, d'informazione e persuasione nei confronti degli ambienti che rappresentano.

La Comunità non potrà mai vivere solo del sostegno dei suoi « militanti », per quanto necessari, né dei suoi adepti, dovrà invece esser vissuta come questione che riguarda ciascuno. Senza lo stimolo popolare la volontà politica rischierebbe sicuramente d'afflosciarsi.

È quindi opportuno sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica tramite progressi significativi verso l'Europa dei cittadini, in modo da conquistarne l'adesione, e garantire un'ampia partecipazione alle prossime elezioni del Parlamento europeo.

6.4.2. A livello di cultura ed istruzione appare necessario:

- sviluppare nelloito dei programmi Erasmo e Yes le azioni culturali ed educative a livello comunitario per portare all'apprendimento d'una seconda lingua comunitaria prima dei dieci anni d'età e d'una terza lingua in seguito, affinché i giovani possano svilupparsi liberamente e pienamente nel nuovo spazio comune di comunicazione, istruzione e cultura aperti dal ravvicinamento dei popoli europei e dallo sviluppo delle tecnologie;
- favorire una maggiore espansione della coscienza europea promuovendo nuovi programmi di storia affinché i giovani possano sentire la loro identità europea.

7. Conclusioni

7.1. Nel complesso il Comitato appoggia l'approccio della Commissione.

7.2. Il Comitato insiste con vigore, presso i governi degli Stati membri, per convincerli che la strategia proposta dalla Commissione rappresenta un assieme minimo, coerente e indissociabile, per raggiungere gli obiettivi che gli stessi governi si sono deliberatamente posti tramite l'Atto unico. Il realizzare solo parte degli elementi dell'Atto unico o delle proposte della Commissione significherebbe rinunciare a conseguire tali obiettivi.

7.3. L'Europa resta certo, dopo trent'anni, un'idea nuova. Ma ciò non può essere una ragione, né tantomeno una scusa, per un temporeggiamento tanto più nefasto in quanto la maggior parte dei problemi economici e sociali che ciascuno Stato in misura diversa deve affrontare non troveranno una soluzione né nell'isolamento né al di fuori di una solidarietà funzionante.

7.4. È quindi necessario attivare con fermezza le politiche che creano occupazione, preservando i sistemi di protezione sociale aperti a ciascuno in maniera solidale.

7.5. Portare l'Atto unico al successo comporta una doppia sfida:

- per le imprese si tratta di ritrovare la propria competitività, grazie tra l'altro al mercato interno, per affrontare in posizione migliore la mondializzazione dei commerci in un mercato internazionale il cui centro di gravità va spostandosi verso l'area del Pacifico;
- per i popoli europei si tratta di ribadire il valore d'un'eredità comune di civilizzazione e cultura, dimostrando con l'esempio la propria capacità di costituire tra di loro una comunità di progresso, solidarietà e libertà, aperta al mondo intero. È per questo che ci faremo carico tutti assieme, sulla scena internazionale, delle nostre responsabilità, nel rispetto dell'identità degli altri popoli, e affermeremo meglio la complementarità della nostra identità nazionale ed europea.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons MARGOT

ALLEGATO 1

Il seguente emendamento è stato respinto nel corso del dibattito:

Formulare come segue il secondo capoverso del punto 3.3:

« Obiettivo prioritario sarà quello di creare un'Europa armoniosa e umana. Ciò presuppone un aumento dell'occupazione nelle imprese europee. Il modo più importante per ottenere questo risultato è di realizzare una Comunità con nuove frontiere entro i termini previsti, al fine di sfruttare pienamente il potenziale del mercato europeo e dare alle imprese europee la possibilità di far fronte alla concorrenza internazionale. Solo in tal modo si potrà mantenere il livello sociale raggiunto nella Comunità e rendere possibile nuovi progressi in campo sociale. »

Sopprimere il punto 4.1.

Voti

Favorevoli: 36, contrari: 92, astensioni: 14.

ALLEGATO 2

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore del parere:

ALEXOPOULOS	GEUENICH	PERRIN-PELLETIER
ARENA	GLESENER	PETROPOULOS
ARETS	VAN GREUNSVEN	POETON
ASPINALL	HAAS	PROENÇA
ATAIDE	HANCOCK	QUEVEDO ROJO
BAZIANAS	HILKENS	RAFTOPOULOS
BENTO GONÇALVES	HOUTHUYS	RAMAEKERS
BERNASCONI	HÖRSEN	RANGONI-MACHIAVELLI
BLACK	HOVGAARD JAKOBSEN	RIBIERE
BLESER	JASCHICK	RIERA MARSA
BOISSEREE	KAZAZIS	ROBINSON
BREDIMA	KELLY	ROLÃO GONÇALVES
BRIGANTI	KRÖGER	ROMOLI
BURNEL	LAKA MARTIN	ROSEINGRAVE
CALVET CHAMBON	LANCASTRE	ROUZIER
CAMPBELL	LANDABURU	SAÛU
CASHMAN	LAUR	SALMON
CEBALLO HERRERO	LOJEWski	SCHMITZ
CEYRAC	LUCHETTI	SCHNIEDERS
CLAVEL	MACHADO von TSCHUSI	SCHOEPGES
COLLAS	MAINETTI	SOLARI
ALVES CONDE	MARGALEF MASIA	SPEIRS
CORTOIS	MARTIN ALMENDRO	SPIJKERS
van DAM	MARTIN CASTELLA	STAEDELIN
DASSIS	MARVIER	STAHLMANN
DELHOMENIE	MASPRONE	STORIE-PUGH
DE TAVERNIER	MEYER HORN	STRAUSS
DODD	MORELAND	TAMLIN
DONCK	MORSELLI	TERMES CARRERO
DROULIN	MOURGUES	TIEMAN
ELSTNER	MUHR	TUKKER
EMO CAPODILISTA	MULLER	VASSILARAS
ETTY	MUÑIZ GUARDADO	VIDAL
EULEN	NIERHAUS	WAGNER
FLUM	NIEUWENHUIZE	WILLIAMS
FORJAS I CABRERA	NOORDWAL	WITHWORTH
FRESI	de NORMANN	ZUFIAUR NARVAIZA
GERMOZZI	PELLETIER	

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato contro il parere:

AMATO	GIACOMELLI	SILVA
BODDY	GOMEZ MARTINEZ	SMITH A.R.
LOBO BRANDÃO	HAMMOND	SMITH L.J.
CARROLL	JENKINS	SPRINGBORG
CAVAZZUTI	MADDOCKS	TIXIER
CHRISTIE	NETO DA SILVA	VALLEJO CALDERON
CURLIS	ORSI	VELASCO MANCEBO
DRILLEAUD	SALOMONE	VERCELLINO
DUNET		

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

APARICIO BRAVO	DELLA CROCE	KENNA
BAGLIANO	DOS SANTOS	MURPHY
BELTRAMI	FRANDI	NIELSEN B.
BERETTA	GARDNER	NIELSEN P.
BOS	GORIS	PARDON
BRIGANTI	GREDAL	PEARSON
CORELL AYORA	GREEN	PRONK
COYLE	HAGEN	PROUMENS
von der DECKEN	KAARIS	SKOVBRØ LARSEN

Parere riguardante la formazione continua dei lavoratori subordinati nell'impresa

(87/C 180/02)

Il Consiglio, in data 12 febbraio 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al documento sopra menzionato.

La sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Nierhaus in data 8 aprile 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 14 maggio 1987, nel corso della 246^a sessione plenaria, il seguente parere:

1. Preambolo

1.1. Solo con grande difficoltà si possono formulare osservazioni generali sulla situazione della formazione continua dei lavoratori nella Comunità. Oltre al fatto che con la comunicazione della Commissione non viene ancora proposta alcuna iniziativa concreta, la molteplicità delle condizioni di partenza e quadro per la formazione continua negli Stati membri rappresenta sicuramente il motivo per cui il documento si limita perlopiù a enunciazioni e ad osservazioni di carattere generale. Ciò vale anche per alcuni approcci di soluzione proposti dalla Commissione, che non rendono sufficientemente chiari il loro ruolo e il loro orientamento nella creazione di premesse comparabili per avviare la formazione continua all'interno delle imprese.

Portata e contenuto della formazione continua nell'impresa dipendono principalmente da:

- attività, programmi e quadro legislativo esistenti sul piano nazionale,
- peculiarità regionali (agglomerazioni urbane, regioni svantaggiate),
- particolarità settoriali,
- fabbisogno specifico di manodopera qualificata dei singoli settori economici,
- dimensione e capacità finanziaria delle imprese,
- particolare impegno delle associazioni economiche e professionali delle organizzazioni dei lavoratori che gestiscono in diverse forme di cooperazione anche istituti interaziendali per la formazione professionale.

1.2. Ciò nondimeno nella comunicazione la Commissione richiama giustamente in generale l'attenzione sulla crescente importanza del perfezionamento professionale. Tale importanza è l'inevitabile conseguenza della sempre maggiore velocità dell'evoluzione tecnologica e degli alti requisiti qualitativi richiesti ai lavoratori, necessari per poter sopravvivere nella concorrenza mondiale sempre più dura. Inoltre quali cause di un aumento tendenziale dell'importanza della formazione professionale degli adulti vengono citati motivi demografici (più elevata età media della popolazione attiva).

1.3. Oltre alle differenze concrete nella struttura della formazione continua negli Stati membri, il documento della Commissione contiene anche delle imprecisioni terminologiche che rendono difficile la comprensione al di là dei confini nazionali, ma che allo stesso tempo in parte possono tuttavia venire giustificati dai diversi sistemi nazionali d'istruzione. È per tale motivo che in appresso viene definita la terminologia alla base del presente parere — anche quale contributo per il tentativo di raggiungere un'armonizzazione linguistica all'interno della Comunità europea nel settore dell'istruzione.

1.3.1. Formazione professionale è la fase che prepara per la prima volta, dopo la conclusione dell'istruzione scolastica generale, a svolgere una determinata attività professionale. Essa può venir effettuata presso Università, altri istituti d'istruzione statali o privati, nonché presso aziende (sia private sia pubbliche) e termina normalmente con il conseguimento di un diploma di qualifica professionale.

1.3.2. Il perfezionamento professionale (sinonimo di formazione professionale degli adulti) si basa sull'istruzione scolastica, sulla formazione professionale e sull'esperienza professionale e rappresenta una forma organizzata di apprendimento nell'età adulta. Esso è orientato, per quanto concerne contenuti e obiettivi, a migliorare le qualifiche professionali.

1.3.3. Per formazione continua nell'impresa si intendono misure di perfezionamento professionale avviate e di norma anche finanziate da un'azienda pubblica o privata al fine di migliorare le qualifiche dei propri dipendenti. La formazione continua nell'impresa viene limitata come concetto da un lato dal periodo di apprendistato, orientato a far dominare in breve tempo le funzioni specifiche di un determinato processo lavorativo, e dall'altro dalle misure di formazione continua interaziendali ed extraaziendali, organizzate da un terzo ente (Stato, organizzazioni di pubblica utilità, più imprese riunite) e in parte anche finanziate da contributi dei partecipanti.

1.3.4. L'insegnamento per corrispondenza è il processo di trasmissione regolare di conoscenze, nozioni teoriche e pratiche attuato ad una certa distanza. Tale tipo d'insegnamento si contraddistingue in particolare per:

- la distanza che separa il docente dal discente durante l'intero periodo — o la maggior parte di esso — della partecipazione ad un siffatto corso di studi,
- l'impiego di materiali didattici per superare tale distanza,
- la finalizzazione,
- la guida e l'assistenza del partecipante al corso di studi per corrispondenza da parte di correttori, insegnanti a distanza, responsabili della formazione,
- il controllo dei progressi dell'apprendimento.

Inoltre, al fine di tener adeguatamente conto della dimensione sociale dello studio e di altre nozioni pratiche non trasmissibili in altro modo, si sono rivelati utili e in parte necessari periodi di frequenza (gruppi di lavoro, seminari, ecc.).

1.4. Tutti gli interessati — datori di lavoro, lavoratori, associazioni professionali ed enti statali — concordano sulla necessità generale di ampliare le opportunità di formazione continua per i lavoratori all'interno della Comunità. Tuttavia per quanto riguarda la determinazione della forma, del contenuto, della portata e delle competenze vi sono a seconda degli obiettivi specifici degli interessati differenti priorità, in parte convergenti e in parte divergenti.

- Per il lavoratore la formazione continua è importante al fine di assicurare il posto di lavoro, le possibilità di carriera, nonché in generale di facilitare l'accesso al sistema occupazionale. Essa deve altresì consentire ai lavoratori di seguire gli sviluppi tecnologici.
- Per i datori di lavoro la formazione continua nell'impresa è uno strumento necessario per migliorare il fattore produttivo « lavoro », che proprio a causa dell'imporsi delle nuove tecnologie acquista crescente importanza.
- Per lo stato e la società nel suo complesso la formazione continua è un mezzo per consentire ai lavoratori emancipati e responsabili di partecipare in modo adeguato a tutti i livelli ai processi decisionali in campo economico e sociale.

Per la formazione continua nell'impresa e la sua promozione da parte della Comunità ciò implica due conseguenze:

- a) La formazione continua nell'impresa ha di per sé un alto valore, ma sarebbe esagerato pretendere che possa coprire l'intera gamma delle esigenze di formazione continua dei lavoratori. Essa costituisce in primo luogo un investimento immateriale dell'azienda e da ciò discendono i suoi obiettivi e orientamenti del tutto particolari. Essa rappresenta parte di un sistema di formazione continua, che comprende iniziative statali (ad esempio fissazione di condizioni quadro uniformi per la partecipazione dei lavoratori all'attuazione della formazione continua nell'impresa), enti pubblici di istruzione, istituti di formazione continua delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e di altre associazioni di pubblica utilità nonché scuole private (= formazione continua extraaziendale).
- b) Anche nella formazione continua a livello d'impresa si devono conciliare quanto più possibile gli interessi

di tutti coloro che vi partecipano. La Commissione richiama giustamente l'attenzione sul fatto che ad esempio una politica di formazione continua innovatrice da parte di enti nazionali non deve limitarsi ad un dialogo tra datori di lavoro e Stato, bensì in tale dialogo devono venir inseriti i lavoratori e i loro rappresentanti. Le misure di formazione continua attuate dalle aziende risultano in effetti inutili ove non si riesca a motivare i lavoratori a parteciparvi. La Commissione cita le premesse, che in parte esistono seppure con differenze regionali e settoriali:

- riconoscimento del ruolo dei lavoratori quali partner attraverso la loro informazione e consultazione sistematica sulla base del dialogo sociale,
- effettivo accesso a iniziative di formazione continua, che non corrispondono soltanto ad un fabbisogno specifico, temporaneo e a breve termine dell'impresa,
- creazione di sistemi di finanziamento e/o contribuzione o di disposizioni fiscali,
- riconoscimento delle qualifiche conseguite.

1.5. Tuttavia, tali premesse devono, secondo il Comitato, ancora venir create con le possibilità offerte dalla politica comunitaria; ciò dovrebbe ad ogni modo spingersi in parte al di là del quadro della formazione continua nell'impresa e interessare in generale le opportunità di perfezionamento professionale e di formazione continua dei lavoratori negli Stati membri. Il Comitato sottolinea tuttavia in linea di principio l'importanza di tali premesse per la motivazione dei lavoratori.

1.6. Il Comitato ritiene inoltre che la consultazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali sui temi inerenti alla formazione continua nell'impresa non debba avere carattere puramente formale, bensì debba essere integrata in sede di programmazione e realizzazione di detta formazione, e considera altresì che il riconoscimento delle qualifiche conseguite debba trovare riscontro nelle possibilità di avanzamento professionale all'interno dell'impresa.

2. Osservazioni generali

2.1. L'obiettivo delle azioni comunitarie previste consiste, da un lato, nell'incentivare il potenziamento della formazione continua nell'impresa, e, dall'altro, nel consentire aiuti per superare mediante innovazioni i problemi che si pongono allo sviluppo della formazione continua nell'impresa. Il Comitato appoggia questa finalità generale e i settori d'azione proposti:

- sostegno nella concezione di iniziative integrate formazione continua,
- creazione di numerosi rapporti di collaborazione tra imprese e persone addette al perfezionamento professionale al fine di mettere a punto nuovi materiali didattici,
- sostegno allo scopo di sviluppare sistemi di formazione continua da gestire individualmente.

2.2. Il Comitato ritiene particolarmente necessario il previsto appoggio finalizzato dello scambio di esperienze tra parti sociali in relazione alle conseguenze derivanti dal maggior ricorso alle nuove tecnologie. La ricerca di un equilibrio tra i diversi interessi e, attraverso questa, l'incentivo perché vengano accettate le nuove tecnologie rappresentano per tutti gli interessati una sfida pari a quella della promozione dello sviluppo tecnologico, sfida che alla fine ne determina la dinamica e l'accettabilità sotto il profilo sociale.

2.3. In tal senso viene anche approvata in particolare la proposta della Commissione la quale offre il suo contributo ai lavori delle parti sociali concernenti la illustrazione dei vantaggi della formazione continua, delle prospettive di carriera dei lavoratori e il miglioramento della competitività tecnologica delle imprese.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato reputa che la promozione dell'insegnamento a distanza sia un compito particolarmente interessante. Pertanto approva la proposta della Commissione di sostenere in tale ambito la messa a punto di nuovi metodi didattici. Il relativo materiale dovrebbe incentrarsi sul rapporto tra sapere tecnico e commerciale e capacità sociali nel quadro della vita lavorativa all'interno dell'impresa. I materiali didattici potrebbero venire predisposti da organismi interaziendali ed extraaziendali e utilizzati nella formazione continua nell'impresa nel quadro di periodi di apprendimento.

3.2. Il Comitato concorda fundamentalmente con la Commissione sul fatto che i nuovi strumenti nel settore delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni e degli audiovisivi possano fornire un importante contributo per sviluppare la formazione continua, finché non risolva in maniera sufficiente il problema della normalizzazione all'interno della Comunità. A livello europeo tuttavia le barriere linguistiche costituiscono una difficoltà particolare, ad esempio quando nel quadro di telecomunicazioni si debba far ricorso a basi comuni di dati. Un fulcro della promozione potrebbe ad ogni modo consistere nella messa a punto di audiovisivi che possano venir diffusi in diverse lingue europee. In tale contesto va raccomandata la collaborazione di aziende, università ed organismi per la formazione continua dei datori di lavoro e dei sindacati e se possibile di diversi paesi europei.

3.3. Il Comitato ritiene particolarmente promettente la collaborazione proposta tra aziende e centri di formazione professionale per lo sviluppo di materiali didattici pratici, ad esempio sul problema delle nuove tecnologie nell'azienda. Forma e contenuto della formazione professionale all'interno dell'impresa possono giungere ad un massimo di efficacia solo ove esista la premessa indispensabile costituita da un adeguato grado di qualificazione dei formatori. Per raggiungere l'obiettivo di

sensibilizzare un vasto strato dell'opinione pubblica, in particolare la categoria dei lavoratori, sul tema delle nuove tecnologie, è decisivo coinvolgere i gruppi sociali già nella fase di pianificazione di un siffatto programma.

3.4. Analogamente viene accolta con favore la proposta della Commissione di appoggiare i lavori delle parti sociali concernenti l'illustrazione dei vantaggi della formazione continua. In tale ambito dovrebbero in particolare venir promossi seminari, che informino in maniera intensiva sulle possibilità regionali di attuare la formazione continua. Per la formazione continua nell'impresa si dovrebbero sviluppare sistemi pilota da mettere a disposizione delle aziende attraverso le rappresentanze dei datori di lavoro.

3.5. Ove nei previsti programmi di promozione vengano impiegati finanziamenti della Comunità europea, si dovrebbero appoggiare in primo luogo i progetti rivolti alle categorie di lavoratori finora sottorappresentate nel quadro della formazione continua nelle imprese. Ciò riguarda soprattutto i lavoratori meno qualificati che pertanto necessitano spesso una particolare promozione individuale.

3.6. In generale il Comitato non ritiene plausibile limitare le misure di promozione alla formazione continua nell'impresa. Anche gli organismi extraaziendali e interaziendali di perfezionamento professionale esplicano in singoli paesi della Comunità un'importante funzione integrando la formazione continua nell'impresa e ampliandone la possibilità di applicazione. Specie in riferimento alla perseguita mobilità professionale e geografica dei lavoratori gli organismi di formazione non gestiti dalle aziende rappresentano una componente indispensabile di un sistema organico di perfezionamento professionale. I corsi di formazione a lungo termine, necessari per l'avanzamento professionale dei lavoratori o per l'ottenimento del posto di lavoro — in particolare anche nel settore dell'applicazione delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro — vengono spesso frequentati dai lavoratori dopo l'attività lavorativa durante il fine settimana o di sera. Essi servono a soddisfare gli interessi di maggiori qualificazioni sia di tutti i comparti economici sia dei lavoratori e dovrebbero pertanto venir contemplati nei previsti programmi di promozione.

3.7. Secondo il Comitato, le previste misure di promozione dovrebbero incentrarsi sugli aiuti per la formazione continua nelle piccole e medie imprese, in quanto queste ultime devono affrontare difficoltà incomparabilmente maggiori rispetto alle grandi aziende, che in parte dispongono di una buona organizzazione per la formazione continua all'interno dell'azienda. Iniziative congiunte tra piccole e medie industrie ed organismi d'istruzione interaziendali ed extraaziendali rappresenterebbero, ad esempio, un approccio adeguato per risolvere i problemi di formazione continua di tali imprese e dei loro dipendenti, problemi che superano le loro possibilità finanziarie e organizzative.

3.8. Poiché l'informazione degli interessati sulle condizioni legislative quadro, sulla portata, sulle diverse forme e sui sistemi del perfezionamento professionale negli Stati membri è ancora insufficiente e rende più

difficile la discussione sulla creazione di condizioni di partenza comparabili per i lavoratori nella Comunità, il Comitato propone che il Cedefop intensifichi la ricerca nell'ambito della formazione continua all'interno dell'impresa.

Bruxelles, 14 maggio 1987.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba ⁽¹⁾

(87/C 180/03)

Il Consiglio, in data 14 gennaio 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Pearson, in data 7 aprile 1987.

Nel corso della 246^a sessione plenaria (seduta del 13 maggio 1987) il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il seguente parere:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato comprende che la Commissione ha l'impegno di presentare, conformemente alla richiesta del Consiglio del dicembre 1984, l'attuale proposta di modifica della direttiva 84/538/CEE sul livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

1.2. La direttiva di base, che viene così modificata, si fonda sul principio del controllo delle emissioni. La direttiva stabilisce un livello di potenza acustica dei tosaerba: le (macchine) falciatrici che superano detto livello non possono essere introdotte sul mercato europeo. L'attuale proposta di modifica prevede l'obbligo del controllo delle immissioni: il livello della pressione acustica misurato all'orecchio del ricettore del suono è fissato a 92 dB(A). Per immissione si intende la somma di tutte le emissioni di un certo tipo, dopo la dispersione, l'integrazione fisica e la degradazione, quali interessano l'ecologia e sono espresse di solito, per quel che riguarda il rumore, in L_{pa} di pressione acustica. Tuttavia il risultato dà luogo a confusione, perché le misurazioni acustiche nella direttiva sarebbero basate su due diversi principi, i cui valori in dB non sono direttamente comparabili. Il Comitato è dell'avviso che l'attuale proposta, essendo il risultato dell'utilizzazione di due principi di controllo, finirà con il confondere il consumatore e limitare l'efficacia ambientale della misura proposta.

1.3. Il Comitato riconosce che la direttiva in parola è intesa a evitare ostacoli agli scambi, nei punti di vendita, di un particolare gruppo di tosaerba — quelli con sedile per l'operatore fissato e con larghezza di taglio superiore a 120 cm — piuttosto che a limitare la quantità di rumore percepito dall'operatore. La portata limitata della modifica diventa chiara se si considera che la direttiva di base esclude fra l'altro (macchine) falciatrici a cilindro provviste di motore e macchine agricole e forestali.

1.4. In base alle osservazioni sopra riportate, il Comitato si interroga sull'utilità della proposta, che avrebbe preferito vedere inserita in una successiva proposta globale della Commissione sul più ampio problema degli ostacoli agli scambi e delle emissioni acustiche di tutte le categorie di tosaerba.

1.5. Benché d'accordo con la Commissione sul fatto che devono essere le autorità locali a far valere come tale questa particolare categoria di rumori, il Comitato invita la Commissione ad avviare e sostenere iniziative a livello comunitario per l'informazione del pubblico sia sui particolari tecnici usati nella descrizione dei rumori sia sulla prevenzione dei fastidi causati dai rumori e, non ultimo, sulle conseguenze dell'esposizione a livelli eccessivi di rumore.

1.6. Pur riconoscendo che le disposizioni della direttiva 84/538/CEE si applicano dal 1° luglio 1987, il Comitato stima irrealistica l'attuazione della proposta in oggetto a partire dalla medesima data. Molti modelli per la prossima stagione primavera-estate si troveranno già presso i grossisti e se ne dovrebbe autorizzare l'immissione sul mercato. Ugualmente la data non lascia ai singoli Stati membri tempo sufficiente per introdurre le necessarie modifiche nella legislazione nazionale. Il Comitato, pertanto, propone per l'attuale direttiva l'entrata in vigore dopo il normale periodo di due anni.

2. Osservazioni particolari

2.1. Se la direttiva deve essere adottata dal Consiglio nella presente versione, il titolo della direttiva proposta dovrebbe essere cambiato in base alle osservazioni fatte al punto 1.2, in quanto fa riferimento solo al «livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba», nonostante adesso siano presi in considerazione entrambi i livelli di pressione e di potenza acustica.

2.2. La proposta di direttiva afferma nell'allegato I che i metodi di misurazione si applicano ai tosaerba

(1) GU n. C 20 del 27. 1. 1987, pag. 2.

con larghezza di taglio superiore ai 120 cm e « con sedile per l'operatore fissato ». Conformemente si dovrebbe redigere l'articolo 1.1 della proposta « ... tosaerba con sedile per l'operatore fissato e con larghezza di taglio ... ».

2.3. L'etichetta « modello per l'indicazione » come appare nell'allegato II deve essere rivista per indicare il livello limite di potenza acustica e/o (il livello limite)

di pressione acustica della macchina. Si dovrebbe specificare che l'etichetta deve essere collocata in modo da essere visibile dal posto di guida.

2.4. Il modello del « certificato di conformità » quale definito nell'allegato II della direttiva di base (84/538/CEE) deve essere modificato con l'introduzione di un rigo sul « livello garantito di pressione acustica », che viene ora richiesto.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ⁽¹⁾

(87/C 180/04)

Il Consiglio, in data 13 febbraio 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Broicher in data 7 aprile 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 13 maggio 1987, nel corso della 246^a sessione plenaria, il seguente parere:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione, ritenendola un passo concreto e promettente verso:

- una maggiore liberalizzazione dei trasporti transfrontalieri con veicoli, e
- il conseguimento dell'obiettivo, previsto nel Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno entro il 1993, di un'Europa senza frontiere.

1.2. Conformemente alle decisioni della Conferenza dei ministri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)/CEE tenuta nell'aprile 1984 a Lussemburgo in merito alla creazione di uno «spazio economico

dinamico nell'Europa occidentale», il Comitato raccomanda di ampliare la portata della regolamentazione prevista nella proposta stipulando un accordo con i paesi aderenti all'EFTA.

2. Osservazioni particolari

A prescindere dal consenso di base, il Comitato teme tuttavia che la nuova regolamentazione dell'articolo 4 della direttiva possa condurre ad un uso ingiustificato delle facilitazioni per le importazioni temporanee di veicoli di un'impresa. Da un canto la franchigia illimitata dalle imposte e tasse previste all'articolo 1 della direttiva porta, dal punto di vista pratico, ad un'importazione definitiva, dall'altro non è garantito il legame giuridico tra l'impresa al cui nome è immatricolato il veicolo e l'impresa della persona che importa temporaneamente il veicolo, così che anche persone estranee all'impresa possono usufruire delle facilitazioni in questione.

⁽¹⁾ GU n. C 40 del 18. 2. 1987, pag. 7.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni⁽¹⁾

(87/C 180/05)

Il Consiglio, in data 20 febbraio 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Broicher in data 7 aprile 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 13 maggio 1987, nel corso della 246^a sessione plenaria, all'unanimità il seguente parere:

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione.
2. Si tratta in realtà solo di agevolazioni specifiche con scarse ripercussioni sull'insieme degli scambi; ne risultano comunque miglioramenti che sembrano necessari e che, secondo il Comitato, sarebbero giustificabili anche a livello nazionale. Per quanto riguarda la proposta di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il Comitato avrebbe peraltro auspicato una regolamentazione un pò meno restrittiva.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 28. 2. 1987, pag. 9.

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽¹⁾

(87/C 180/06)

Il Consiglio, in data 28 gennaio 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Masprone in data 7 aprile 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 13 maggio 1987, nel corso della 246ª sessione plenaria, il seguente parere:

1. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1.1. Con la proposta in esame la Commissione fa propria la «dichiarazione sulle competenze di esecuzione della Commissione», approvata dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in occasione della firma dell'Atto unico europeo, ed introduce nella legislazione comunitaria in vigore per i trattori agricoli o forestali il nuovo processo decisionale, che riserva una importanza preponderante alla procedura del «Comitato consultivo».

1.2. Il Comitato riconosce la necessità d'un processo decisionale rapido ed efficace nell'ambito della Commissione. È nondimeno necessario garantire la consulta-

zione delle organizzazioni interessate (industria, datori di lavoro, produttori agricoli, artigiani, consumatori e rappresentanze dei lavoratori) in merito a qualsiasi questione relativa alla sicurezza ed alla salute. Il Comitato d'altronde prende nota del fatto che le nuove procedure previste dall'Atto unico e dalla nuova impostazione comunitaria in materia d'armonizzazione tecnica non pregiudicano la sua consultazione conformemente al disposto dell'articolo 100 A, paragrafo 1, della nuova stesura del trattato.

1.3. Il Comitato appoggia anche la proposta di sostituire, con una verifica della conformità delle indicazioni o dei dati forniti dai costruttori, le prescrizioni comunitarie per ottenere l'omologazione CEE relativa a taluni elementi o caratteristiche sempre meno frequenti o nel frattempo rimpiazzati da altri elementi divenuti obbligatori.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 3. 4. 1987, pag. 9.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta della Commissione che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina ⁽¹⁾

(87/C 180/07)

Il Consiglio, in data 17 marzo 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Poeton in data 6 maggio 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 13 maggio 1987, nel corso della 246^a sessione plenaria, a larga maggioranza meno due astensioni, il seguente parere:

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Il tenore massimo di piombo consentito per i carburanti è stato stabilito per la prima volta a livello comunitario nel 1978 (direttiva 78/611/CEE) al fine di eliminare gli ostacoli agli scambi che sarebbero potuti derivare dalla differenza delle legislazioni nazionali in questo campo tra gli Stati membri della CEE. Nel 1985 tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 85/210/CEE volta a introdurre le benzine senza piombo ed eliminare gradualmente i carburanti con piombo. L'attuale proposta della Commissione mira a dare agli Stati membri il diritto di vietare la distribuzione della benzina normale con piombo nei loro mercati nazionali. Il Comitato, tuttavia, sottolinea la necessità di fare tutto il possibile per contribuire al successo della direttiva. Un semplice passaggio dalla benzina normale con piombo alla super con piombo non potrebbe, infatti, da solo apportare una riduzione del piombo nell'ambiente secondo gli obiettivi specificati nella proposta.

2. Nel parere sulla direttiva 85/210/CEE ⁽²⁾ il Comitato suggeriva di razionalizzare ed accelerare secondo le possibilità economiche e tecnologiche il programma di introduzione delle benzine senza piombo. Il Comitato pertanto non può che felicitarsi con la Commissione per questa nuova iniziativa che è pienamente in linea con il citato parere.

3. Il Comitato è consapevole del fatto che, a rigor di termini, i divieti nazionali relativi alla vendita della benzina normale con piombo rappresentano un ostacolo agli scambi. Ciononostante essa ritiene che l'attuale proposta sia giustificata soprattutto dalla protezione dell'ambiente e della salute pubblica come pure dai suoi effetti benefici sotto forma di accelerata introduzione della benzina senza piombo nella Comunità non da ultimo a causa della natura piuttosto teorica di tali restrizioni agli scambi. In realtà la benzina normale registra una domanda rilevante solo in alcuni Stati membri (Repubblica federale di Germania, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi) e in alcuni di questi Stati (Danimarca, Paesi Bassi) il carburante normale con piombo prati-

camente è scomparso dal mercato data la tassazione differenziata.

4. Il Comitato invita tuttavia il Consiglio a sollecitare gli Stati membri a procedere all'eliminazione della benzina normale con piombo dai loro mercati nazionali in stretta consultazione con le parti interessate e in particolare con l'industria petrolifera per consentire il coordinamento fra questa misura urgente e la pianificazione industriale.

5. Il Comitato ritiene che le restrizioni nazionali alla vendita della benzina normale con piombo che implica l'attuale proposta potrebbero sollevare problemi per quanto riguarda il completamento del mercato interno per il 1993. Tuttavia, è da prevedere che entro il 1993 le forze del mercato e le restrizioni applicate nel frattempo avranno con tutta probabilità eliminato completamente la domanda di benzina normale con piombo.

6. Il Comitato nota con compiacimento che la Commissione ha studiato le implicazioni della sua proposta per le piccole e medie imprese. Concorda con essa sul fatto che la proposta in effetti comporterà dei vantaggi per il settore della distribuzione della benzina in quanto essa dà la possibilità di ridurre il numero di pompe e sistemi di rifornimento da quattro a tre (super con piombo, super senza piombo, normale senza piombo) in paesi dove esiste la domanda di benzina normale.

7. Il Comitato concorda altresì con l'assicurazione della Commissione che alcuni automobilisti dovranno affrontare un lieve aumento dei costi, cosa tuttavia giustificabile, secondo il Comitato come diretta conseguenza del passaggio verso una riduzione significativa dell'inquinamento atmosferico. La maggior parte degli autoveicoli che utilizzano benzina normale può funzionare a benzina normale senza piombo, la quale in alcuni paesi almeno è più economica rispetto alla benzina normale con piombo grazie agli sgravi fiscali. Il Comitato in questo contesto desidera rammentare che nel 1984 esso ha accettato l'idea dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 85/120/CEE che stabilisce che gli Stati membri dovrebbero accordare un trattamento fiscale favorevole alla benzina senza piombo.

8. Il Comitato ritiene, inoltre, che la Comunità, i governi nazionali e le industrie interessate dovrebbero prendere delle misure per garantire un livello adeguato

⁽¹⁾ GU n. C 90 del 4. 4. 1987, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 46.

di informazione degli automobilisti sulla possibilità per i loro autoveicoli di utilizzare benzina senza piombo. Anche i consumatori dovrebbero essere messi al corrente, con un'adeguata informazione, sugli effetti del divieto della benzina normale con piombo sui piccoli apparecchi a motore.

9. In questo contesto il Comitato desidera ribadire la propria proposta che la benzina senza piombo sia effettivamente disponibile in tutta la Comunità prima del 1989, data obbligatoria prevista dalla direttiva 85/210/CEE. In particolare perché un numero sempre crescente di autoveicoli che richiedono benzina senza

piombo (quelli equipaggiati di convertitori catalitici) è già in vendita nella Comunità. Ma anche perché la Commissione ha presentato una proposta sull'applicazione delle nuove norme di emissione CEE per gli autoveicoli superiori a 2 000 cc entro il 1° ottobre 1988. Tali norme comportano l'impiego di convertitori catalitici per tale data.

10. Il Comitato desidera infine ribadire l'opportunità di eliminare completamente il piombo dalla benzina.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio recante applicazione provvisoria tra la Comunità e la Svizzera delle sezioni II e III dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuato con autobus (ASOR)

(87/C 180/08)

Il Consiglio, in data 14 aprile 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Bleser in data 8 maggio 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 13 maggio 1987, nel corso della 246^a sessione plenaria, a maggioranza e 1 astensione, il seguente parere:

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione che prevede l'applicazione congiunta, con la Svizzera, anteriormente alla data prevista, delle disposizioni delle sezioni II e III dell'ASOR, in base alla richiesta presentata dal suddetto paese.

2. Il Comitato condivide il punto di vista della Commissione secondo la quale il fatto di anticipare di 4 mesi

può essere giustificato in particolare se si considerano gli inconvenienti pratici ed economici che presenterebbe l'entrata in vigore il 1° agosto, in piena stagione turistica.

3. Tuttavia, poiché non può essere accolta la nuova data proposta, cioè il 1° aprile 1987, esso suggerisce il 1° giugno 1987, per consentire al Consiglio di decidere dopo aver consultato il Comitato e il Parlamento europeo.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni⁽¹⁾

(87/C 180/09)

Il Consiglio, in data 27 gennaio 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto illustrativo del relatore Proumens, in data 7 maggio 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 13 maggio 1987, nel corso della 246ª sessione plenaria, il seguente parere:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie con interesse la proposta di direttiva in quanto modifica la direttiva 79/693/CEE allo scopo di riattualizzare un certo numero di dati che, nel loro insieme, corrispondono ad un'evoluzione tecnologica indiscussa.

1.2. Tuttavia, esso constata che la base giuridica scelta dalla Commissione è unicamente l'articolo 43 del trattato. Ora, il Comitato fa notare che la Commissione si è basata sugli articoli 43 e 100 del trattato per una recente proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/726/CEE concernente i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

Il Comitato non comprende tale differenza di trattamento su due proposte simili e concomitanti.

1.3. Il Comitato, inoltre, esprime preoccupazione per la modifica del funzionamento del comitato permanente per i prodotti alimentari, specie riguardo alla soppressione della procedura di votazione quando è consultato da parte della Commissione.

1.3.1. Tale metodologia dà prerogative supplementari alla Commissione poiché si tratterà solo di una consultazione in cui le parti presenti non potranno esprimere un parere maggioritario.

1.4. In effetti, la modifica dell'articolo 13 della direttiva 79/693/CEE sopprime il voto a maggioranza previsto nel paragrafo 2 e lascia così alla Commissione la libertà di valutare il parere che sarà trasmesso, senza avere piena certezza di venire incontro ad una maggioranza di interessi economici o sociali, tra cui quelli dei consumatori.

2. Osservazioni particolari

2.1. *Nono considerando*

2.1.1. Il Comitato segnala la necessità di rettificarne il testo perché sia conforme alla proposta di modifica dell'articolo 15 della direttiva: «...non solo delle confetture «extra», ma anche delle confetture ottenute da alcuni frutti rossi».

2.2. *Articolo 1, paragrafo 3*

2.2.1. Il Comitato precisa in primo luogo che l'anidride solforosa così come è considerata non è un conservante del prodotto finito, ma che si tratta di residui o tracce provenienti da un processo di fabbricazione o di conservazione della frutta anteriore alla commercializzazione; essa è autorizzata per le confetture e le gelatine non «extra».

2.2.2. Se, da un lato, il consumatore può nutrire preoccupazioni, a giusto titolo, per gli effetti che l'anidride solforosa può avere sull'organismo umano, dall'altro, è evidente che i quantitativi che si possono trovare nei prodotti considerati dalla direttiva in esame sono minimi, come risulta chiaramente dal processo di fabbricazione di cui sopra.

2.2.3. Per contro, si può immaginare che l'accumulo dell'anidride solforosa nei diversi prodotti alimentari, ma anche in vari prodotti agricoli non trasformati, possa porre dei problemi.

2.2.4. Per tale ragione il Comitato ritiene che sarebbe necessario che la Commissione stimolasse i fabbricanti ad eliminare, per quanto sia possibile, la presenza di anidride solforosa nei prodotti alimentari (forse l'etichettatura obbligatoria è un incentivo in sé). Dall'altra parte, il Comitato insiste perché la Commissione prefiguri la redazione di una proposta di direttiva che consenta di coprire i diversi aspetti delle tracce e dei residui risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti alimentari riprendendo, tra l'altro, una tabella-tipo cumulativa di tali residui in funzione di un regime alimentare abituale e normale, segnatamente nel quadro dei lavori in corso del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

2.2.5. Da ultimo, il Comitato insiste da una parte perché, nel caso in cui l'etichettatura fosse mantenuta come è prevista, siano configurati tassi di tolleranza e, dall'altra, perché la Commissione possa assicurarsi presso gli Stati membri che i controlli siano tecnicamente e amministrativamente realizzabili nel quadro degli organismi nazionali che ne sono incaricati.

2.3. *Articolo 1, paragrafo 13*

2.3.1. Il Comitato propone che il termine «eventualmente» sia inserito immediatamente prima dell'espres-

(¹) GU n. C 25 del 3. 2. 1987, pag. 8.

sione « senza l'endocarpo », poiché ciò corrisponde da un lato a processi di fabbricazione correntemente ammessi in taluni Stati membri e, dall'altro, a certe abitudini nazionali dovute soprattutto al fatto che questo genere di prodotti è fabbricato da aziende di piccola o media dimensione.

2.4. *Articolo 1, paragrafo 16*

2.4.1. Il Comitato è del parere che le condizioni per l'uso della pectina e della pectina amidata debbano essere così formulate: « Il tenore di pectina, di pectina amidata o di una miscela di entrambe nel prodotto finito non deve superare l'1 % . »

2.5. Il Comitato insiste perché la proposta di direttiva sul controllo dei prodotti alimentari⁽¹⁾ sia coerente con le nuove disposizioni della proposta in esame.

2.6. Il Comitato sottolinea le difficoltà sorte in relazione al termine « marmellata ». Non è solo un problema di vocabolario nelle diverse lingue, ma anche un problema di semantica, cioè della interpretazione del vocabolo nei singoli Stati membri.

2.6.1. Il problema è complicato nella fattispecie perché il vocabolo « marmellata » si ritrova, unicamente con qualche variante nella grafia, nelle diverse lingue

⁽¹⁾ Doc COM(86) 747 def

degli Stati membri, ma ricopre prodotti differenti in funzione di tradizioni alimentari ben consolidate.

2.6.2. Di conseguenza il Comitato propone di allegare alla proposta di direttiva una tabella che riassume, a fronte delle varie definizioni della direttiva di base 79/693/CEE, i diversi termini abitualmente utilizzati negli Stati membri e che corrispondono alla classificazione fissata da tale direttiva.

2.7. L'informazione del consumatore dovrebbe essere prevista dalla Commissione perché non vi sia confusione a causa di tale concetto rappresentato da un vocabolo molto simile nelle varie lingue, affinché ciò non comporti un senso di frustrazione o sfiducia nei confronti del prodotto considerato.

2.8. Il problema si pone in modo rilevante in Spagna e Portogallo dove esistono numerose fabbriche di confetture e marmellate che sono, per la maggior parte, piccole aziende familiari.

2.9. *Articolo 2*

Il Comitato insiste perché la formulazione dell'articolo sia la medesima nelle diverse lingue della Comunità.

Bruxelles, 13 maggio 1987

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi consentiti di radioattività nei prodotti agricoli e nell'acqua potabile

(87/C 180/10)

La Commissione delle Comunità europee, in data 10 febbraio 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Saïu in data 4 maggio 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 13 maggio 1987, nel corso della 246ª sessione plenaria, il seguente parere:

1. Introduzione

1.1. In seguito all'incidente nucleare di Cernobil, la Comunità si è trovata di fronte al serio problema della contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari ed all'assenza di norme, comunitarie o internazionali, che stabiliscano limiti di contaminazione entro i quali sia possibile commercializzare talune derrate alimentari dopo simili incidenti.

1.2. Le gravi lacune in materia d'informazione non hanno permesso alla Commissione di valutare i rischi potenziali di contaminazione radioattiva dell'atmosfera e dei prodotti alimentari, impedendole di assumersi le responsabilità che le spettano a mente del trattato Euratom, ed in particolare impedendole d'addottare quelle direttive adeguate all'urgenza della situazione conformemente all'articolo 38 del trattato stesso.

1.3. La Comunità è stata in grado di porre in atto alcune misure urgenti allo scopo di regolamentare l'importazione di prodotti agricoli, ma il Consiglio s'è dimostrato incapace, in mancanza d'un accordo tra gli Stati membri, di fissare valori limite relativi alla contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, applicabili a livello d'interscambio comunitario.

1.4. La diversità delle misure nazionali di protezione adottate e la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri, talvolta persino all'interno di un singolo Stato, delle misure e delle informazioni diffuse, non possono essere giustificate solamente dai diversi livelli di contaminazione registrati. È stata messa in forse la reale volontà degli Stati membri di far prevalere le esigenze di protezione delle diverse categorie della popolazione, soprattutto neonati e donne incinte, su ogni altra considerazione di carattere politico, economico o commerciale.

1.5. Per queste ragioni, alle quali s'aggiunge la necessità di preservare l'unità del mercato comune evitando deviazioni di traffico, la fissazione dei limiti di tolleranza di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari, da stabilirsi in anticipo in modo da non divenire

oggetto di controversia in caso d'urgenza, ed applicati coerentemente a tutti i prodotti comunitari ed a quelli importati, rappresenta un'esigenza di primo piano.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la presentazione da parte della Commissione di una proposta relativa all'instaurazione «d'un sistema permanente per la fissazione di limite per la contaminazione radioattiva dei prodotti agricoli e dell'acqua potabile in caso d'incidente nucleare». Il Comitato approva in linea di massima la proposta di regolamento della Commissione che fissa i limiti consentiti di radioattività nei prodotti agricoli e nell'acqua potabile.

2.2. La proposta costituisce una novità in materia, e l'azione della Comunità potrebbe divenire un punto di riferimento per futuri lavori da condursi a livello internazionale, soprattutto nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

2.3. Il Comitato ricorda comunque che allo stadio attuale viene consultato in merito ad una proposta di regolamento incompleto, dato che la Commissione non ha ancora formulato proposte sui limiti massimi di contaminazione radioattiva, consentiti, da stabilirsi, i quali devono figurare in allegato al regolamento stesso.

Situazioni del genere nociono ad uno svolgimento corretto della funzione consultiva riconosciuta al Comitato, specie dall'articolo 31 del trattato Euratom.

2.4. Il parere rappresenta quindi solo una prima presa di posizione. Il Comitato si pronunzierà in seguito sulla proposta completa, che la Commissione gli trasmetterà per consultazione, e prenderà posizione, in particolare, sui «livelli massimi di contaminazione radioattiva consentiti» che la Commissione avrà stabilito. Quest'ultima dovrebbe formulare le proprie proposte in materia entro maggio.

2.5. Il Comitato comprende la preoccupazione della Commissione di basare le proposte in questione sui dati scientifici più recenti, e di realizzare in materia il più

ampio consenso internazionale possibile, esprimendo nondimeno il proprio vivo rammarico per la procedura seguita e per il calendario concordato tra la Commissione ed il Consiglio.

Il Comitato ribadisce che, nello stabilire i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva, la Commissione deve assolutamente rispettare i seguenti principi:

- i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva debbono tener conto dei gruppi più minacciati della popolazione;
- i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva non possono certo togliere validità all'obbligo legale di ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni. Non devono essere ostacolate la pubblicità e la vendita di prodotti alimentari poco contaminati;
- i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva debbono concordare con le vigenti disposizioni legislative in materia di radioprotezione, dato che ad un anno dell'incidente di Cernobil non si può più parlare di contaminazione temporanea. Non è lecito che la popolazione sia sottoposta ad una contaminazione annuale, tramite assorbimento, superiore a quella ammessa per i lavoratori del settore nucleare;
- la fissazione di livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva implica che a livello di politica sanitaria si tenga conto di vari settori, il che richiede misure legislative anche sul piano nazionale.

2.6. Il Comitato esprime soddisfazione per la connessione instaurata dalla Commissione tra la proposta di regolamento in esame e la proposta di decisione in merito « ad un sistema comunitario di scambio rapido d'informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività abnormemente alti o di incidenti nucleari », approvata dal Comitato il 25 febbraio 1987⁽¹⁾.

Tale connessione giustifica, qualora ve ne fosse bisogno, la richiesta formulata in quell'occasione nel proprio parere dal Comitato, cioè che in caso d'incidente nucleare o qualora vengano constatati livelli di radioattività insolitamente elevati, gli Stati membri siano tenuti anche a trasmettere tutte le informazioni relative ai controlli della radioattività nei prodotti alimentari e nell'acqua potabile.

2.7. Il Comitato ribadisce che l'instaurazione del sistema intracomunitario di scambio rapido d'informazioni è indispensabile per il corretto funzionamento del « sistema permanente per la fissazione di limite per la contaminazione radioattiva dell'acqua potabile e dei prodotti agricoli in caso d'incidente nucleare », proposto dalla Commissione.

Il Comitato invita quindi insistentemente il Consiglio ad adottare con la massima celerità la proposta di decisione trasmessagli dalla Commissione.

2.8. Come l'incidente nucleare di Cernobil ha dimostrato, a causa della possibile dispersione delle sostanze radioattive nell'atmosfera, la probabilità che la Comunità soffra le conseguenze d'un incidente nucleare verificatosi in un paese terzo è molto elevata. È dunque essenziale che la Comunità possa venir informata rapidamente d'un incidente del genere, in modo da prendere senza indugi le misure di controllo delle importazioni di derrate alimentari che la situazione richiede, e fissare con sollecitudine i livelli massimi di contaminazione radioattiva consentiti, oltre i quali le derrate alimentari importate, nonché i prodotti agricoli comunitari che dovessero risultare affetti in conseguenza dell'incidente, non debbono più essere né commercializzati né esportati.

2.9. La Comunità deve quindi essere informata direttamente ed a pieno diritto degli eventi od incidenti che dovessero verificarsi sul territorio di paesi terzi, per la qual cosa deve aderire alla convenzione sulla rapida notificazione d'un incidente nucleare, elaborata nell'ambito dell'AIEA ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986.

Il Comitato invita il Consiglio ad adottare rapidamente il progetto di decisione che approva la conclusione della convenzione sulla sollecita notificazione di un incidente nucleare, che la Commissione ha presentato nel gennaio 1987.

2.10. Il Comitato ritiene che la proposta di regolamento sottopostagli vada collocata nel contesto d'un incidente nucleare le cui conseguenze potrebbero riguardare zone estese o sparse della Comunità. Una tale situazione richiede misure di portata generale, applicabili all'intero territorio comunitario.

Il Comitato reputa che, in caso di fughe accidentali e limitate di materiale radioattivo, l'instaurazione di controlli permanenti del tasso di radioattività dei prodotti agricoli, soprattutto in prossimità delle centrali nucleari, permetterebbe di prevenirne celermente gli effetti ed in particolare di circoscrivere la zona che potrebbe risultare contaminata e di prendere senza ritardi le misure d'informazione e di protezione della popolazione che la situazione richiede.

2.11. L'esecuzione degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom dovrebbe venir rivista in tale contesto, mentre dovrebbe venirne ampliato il campo d'applicazione. Si dovrebbero anche armonizzare i protocolli di campionamento, di controllo e di presentazione dei risultati. La Commissione dovrebbe disporre dei mezzi necessari ad esercitare il proprio diritto d'accesso agli impianti di controllo, per verificarne funzionamento ed efficacia come previsto dall'articolo 35 del trattato Euratom.

2.12. Nel parere del febbraio 1987, citato al punto 2.6., il Comitato sottolineava l'urgenza di misure necessarie « a ristabilire e rafforzare la fiducia della popolazione nel settore dell'informazione »; un primo passo in questo senso era costituito dalla realizzazione d'un

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 9.

sistema intracomunitario per lo scambio rapido di informazioni allorché venissero constatati livelli insolitamente elevati di radioattività o in caso d'incidente nucleare.

Il Comitato chiedeva da un lato riflessioni approfondite, in particolare nei settori della diffusione d'informazioni alla popolazione ed in quello dell'informazione-formazione preventiva, incentrate soprattutto sul comportamento da tenersi, specie in una situazione quale quella risultata dall'incidente di Cernobil, e dall'altro, che, se necessario, venissero prese iniziative o decisioni.

2.13. Il Comitato ribadisce tale richiesta ed insiste sulla necessità d'informare la popolazione in maniera adeguata e completa, soprattutto sui rischi che presenta il consumo di prodotti alimentari contaminati, sulle precauzioni da prendersi e sulle regole di comportamento da seguire in caso d'incidente nucleare o di qualsiasi altro evento che comporti una contaminazione radioattiva dei prodotti agricoli e dell'acqua potabile, nonché in caso di contaminazione chimica dovuta agli incidenti od eventi suddetti.

Dovranno venir condotti parallelamente studi approfonditi sugli effetti di un consumo di prodotti alimentari contaminati.

2.14. Il Comitato ritiene altresì che la realizzazione d'un sistema permanente volto a fissare i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva dell'acqua potabile e dei prodotti alimentari in caso d'incidente nucleare debba essere completata con la definizione e la realizzazione a livello comunitario d'un piano d'emergenza che precisi in particolare le misure di sicurezza da adottarsi a seconda del grado di contaminazione radioattiva dei prodotti agricoli, da parte delle autorità pubbliche, dei produttori, dei negozianti e di tutta la popolazione.

Gli Stati membri, una volta deciso d'adottare il piano d'emergenza, dovranno, sotto la loro responsabilità, informarne ampiamente la popolazione tramite organismi adeguati, soprattutto a livello regionale e locale.

2.15. Nel rinnovare il proprio appoggio di massima alla proposta di regolamento, il Comitato intende tuttavia esprimere alcune osservazioni più specifiche e suggerire quanto segue:

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Il Comitato ritiene che debba esser maggiormente messo in risalto il legame esistente tra la proposta di regolamento e le proposte della Commissione riguardanti il sistema intracomunitario di scambio rapido d'informazioni, cui si dovrebbe fare esplicito riferimento nella stessa stesura delle disposizioni del regolamento.

3.2. In caso d'incidente nucleare sul territorio d'un paese terzo, il Comitato ritiene che gli Stati membri

dovrebbero procedere a controlli della radioattività nei prodotti agricoli importati dal paese terzo in questione, nonché dagli altri paesi terzi che siano o possano esser stati contaminati. Si dovrebbe decidere di vietare le importazioni di prodotti agricoli che non rispettino i livelli massimi consentiti di radioattività fissati dalla Commissione.

Tuttavia tali controlli e le restrizioni o i divieti di importazione che ne possano derivare non dovrebbero nuocere indebitamente agli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi. Essi dovrebbero venir concordati con i paesi terzi in questione tenendo conto del grado di contaminazione del paese di provenienza e delle restrizioni o dei divieti di importazioni decisi dagli stessi paesi terzi.

3.3. La proposta della Commissione non risolve affatto la questione dei prodotti agricoli che verrebbero importati nella Comunità dopo lo scadere della regolamentazione che stabilisce i livelli massimi consentiti di radioattività. Il Comitato ritiene necessaria una riflessione approfondita in proposito.

3.4. Il Comitato riconosce che il fissare limiti rigidi di contaminazione radioattiva, oltrepassati i quali i prodotti agricoli e l'acqua potabile non potranno più venire né commercializzati né esportati, non è appropriato, tenuto conto delle diverse situazioni di emergenza reale che si possono presentare. Il Comitato esprime soddisfazione per la procedura proposta, che permetterà alla Commissione di adottare immediatamente un regolamento per l'applicazione dei livelli massimi consentiti di radioattività già definiti nel regolamento di base, e se necessario, di adeguare tali livelli massimi consentiti alla reale situazione creatasi in seguito ad incidente od evento particolare (articolo 2 della proposta di regolamento).

3.5. Il Comitato è tuttavia preoccupato per la procedura proposta allo scopo di adeguare i livelli di radioattività massimi consentiti e si chiede se sia atta a fronteggiare una situazione d'emergenza reale (articoli 3 e 4 della proposta di regolamento).

3.6. La procedura in questione deve essere precisa, affidabile e tale da permettere decisioni rapide. La consultazione del gruppo di esperti, di cui all'articolo 31 del trattato Euratom, e quella del Comitato permanente per i prodotti alimentari, dovrebbero venir realizzate il più rapidamente possibile per evitare che gli Stati membri siano spinti ad adottare misure nazionali unilaterali.

3.7. Appare ugualmente inopportuno, in tale contesto, che la Commissione possa procrastinare l'applicazione di un regolamento che adegua i livelli massimi ammissibili di radioattività, là dove questo non sia conforme al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari. Il Consiglio dovrebbe in tal caso venir

spinto, al contrario, a prendere una decisione, eventualmente diversa, nel più breve tempo possibile.

3.8. In caso d'urgenza inderogabile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare senza indugi un regolamento per adeguare i livelli massimi consentiti di radioattività procedendo solo alla consultazione del gruppo di esperti, a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom.

3.9. Il Comitato si rende conto delle notevoli conseguenze, a livello economico, sociale e commerciale, di ogni decisione relativa al controllo dei prodotti agricoli, in particolare per quanto concerne la fissazione di livelli massimi consentiti di radioattività. Le azioni dovute al controllo della produzione, alla trasformazione, distribuzione ed importazione dei prodotti agricoli nella Comunità sono complesse. Ogni nuova misura di protezione comporta altresì costi supplementari e crea problemi relativi all'indenizzazione parziale o totale, i criteri per risolvere i quali dovranno essere esaminati dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le categorie socioprofessionali interessate.

Il Comitato tuttavia ritiene che tali fattori non possano prevalere sulle esigenze di protezione della popolazione, qualora la Commissione adotti un regolamento che renda applicabili od adegui alla situazione i livelli massimi consentiti di radioattività.

3.10. Il Comitato dovrebbe venir informato in merito a qualsiasi regolamento che renda applicabili od adegui alla situazione i livelli massimi consentiti di radioattività, per potersi pronunciare al momento opportuno sull'efficacia del sistema entrato in vigore e, se del caso, raccomandare le modifiche che dovesse giudicare atte a migliorare il funzionamento del regolamento di base.

3.11. Il Comitato ribadisce l'importanza di assicurare un coordinamento delle misure degli Stati membri

affinché i prodotti agricoli non conformi ai livelli massimi di radioattività consentiti, fissati dalla Commissione, non vengano né commercializzati né esportati. A questo proposito la Commissione dovrebbe essere autorizzata a trasmettere agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso. La Commissione dovrebbe valutare attentamente in tale contesto la possibilità di attuare un sistema d'etichettatura o timbratura dei prodotti in questione, per evitare che possano venir commercializzati dopo lo scadere del regolamento che stabilisce i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva.

Il succitato coordinamento, se realizzato, permetterebbe di garantire non solo un livello uniforme di protezione della popolazione nell'intera Comunità, ma anche l'unità del mercato comune, impedendo le deviazioni di traffico.

3.12. Le misure che gli Stati membri dovranno adottare dovrebbero in particolare comportare disposizioni riguardanti l'alimentazioni del bestiame sui pascoli, il divieto di nutrire il bestiame con foraggio o altri prodotti agricoli contaminati, la distruzione o l'immagazzinamento in qualità di scorie radioattive dei prodotti agricoli fortemente contaminati, rimborsando i produttori e negozianti danneggiati, in base ai criteri ricordati al punto 3.9.

3.13. Senza rimettere in causa l'appoggio di massima alla proposta di regolamento in esame, il Comitato è del parere che le osservazioni di carattere generale e particolare formulate nel presente parere richiedano, da parte della Commissione, numerose modifiche, talvolta sostanziali, del testo delle disposizioni contenute nella proposta. A questo scopo, il Comitato suggerisce le modifiche redazionali indicate in allegato.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alfons MARGOT

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi consentiti di radioattività nei prodotti agricoli e nell'acqua potabile

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva dell'acqua potabile e dei prodotti agricoli, che possono essere immessi nel mercato o esportati, dopo un incidente nucleare o qualsiasi altro evento che possa dar luogo ad una contaminazione significativa dei prodotti agricoli o dell'acqua potabile.

2. I prodotti agricoli sono i prodotti destinati all'alimentazione umana o degli animali sia direttamente sia dopo trasformazione.

Articolo 2

1. In caso d'incidente nucleare o di qualsiasi altro evento di cui all'articolo 1 della decisione (...) ⁽¹⁾, e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, in seguito al quale siano stati rilevati tassi insolitamente elevati di radioattività nei prodotti agricoli e nell'acqua potabile, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa,

- a) adotta immediatamente un regolamento che rende applicabili i livelli massimi di contaminazione radioattiva consentiti dell'acqua potabile e dei prodotti agricoli che possono essere commercializzati od esportati di cui all'allegato I, e
- b) se le circostanze lo esigono, adotta un regolamento che adegua i livelli massimi consentiti definiti nell'allegato I, in base all'evolversi della situazione creata dall'incidente o dall'evento, conformemente agli articoli 5 e 6.

2. Nell'adottare il regolamento di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali stabilite in virtù della direttiva 80/836/EURATOM ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 84/467/EURATOM ⁽³⁾, conformemente agli articoli 30 e 31 del trattato Euratom e in particolare il principio secondo il quale qualsiasi esposizione dev'essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto di tutte le esigenze di protezione sanitaria delle diverse categorie della popolazione, in particolare neonati e donne incinte.

⁽¹⁾ Decisione in merito ad « un sistema comunitario di scambio rapido d'informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività abnormemente alti o di incidenti nucleari » non ancora adottata dal Consiglio.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 265 del 9. 10. 1984, pag. 4.

I livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva devono inoltre tenere conto delle contaminazioni radioattive di lunga durata e, quindi, essere in armonia con le disposizioni legislative relative alla protezione contro le radiazioni.

3. Il Comitato economico e sociale viene informato dei regolamenti adottati di cui al paragrafo 1; inoltre la Commissione provvede a trasmettergli i pareri elaborati in applicazione degli articoli 5 e 6.

Articolo 3

1. In caso d'incidente nucleare, a mente delle disposizioni della convenzione sulla rapida notificazione in caso d'incidente nucleare prodottosi sul territorio d'un paese terzo, gli Stati membri

- a) procedono ai controlli della radioattività dei prodotti agricoli importati dal paese terzo in questione, nonché dagli altri paesi terzi che siano o possano essere stati materialmente contaminati, a mente dell'articolo 1 della suddetta convenzione,
- b) informano la Commissione dei risultati dei controlli effettuati.

2. La Commissione stabilisce il periodo entro il quale gli Stati membri debbono attuare i controlli previsti dal paragrafo 1, lettera a), e determina i tempi entro i quali debbono esserle trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

1. La Commissione, in base alle informazioni che le vengono inviate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e secondo le necessità, avvia la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Nell'applicare tale procedura la Commissione tiene inoltre conto di qualsiasi restrizione o divieto d'importazione deciso da un paese terzo.

Articolo 5

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), deve essere elaborato dalla Commissione previo parere espresso dal gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom (in seguito denominato « gruppo di esperti »).

2. Nel chiedere il parere del gruppo di esperti, la Commissione fissa, in funzione dell'urgenza del regola-

mento che dev'essere adottato, il termine entro il quale questo dev'essere espresso. Le deliberazioni non sono soggette a votazione. Tuttavia qualsiasi membro del gruppo di esperti può chiedere l'iscrizione a verbale del proprio punto di vista.

Articolo 6

1. La Commissione presenta al comitato permanente per i prodotti alimentari (in appresso denominato «Comitato»), il progetto di regolamento di cui all'articolo 5, accompagnato dal parere del gruppo di esperti.

2. Il Comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza del regolamento da adottare. Il termine non può tuttavia superare i cinque giorni. Esso si pronuncia secondo la maggioranza prevista dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato Euratom. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato è attribuita la ponderazione prevista nello stesso articolo. Il presidente non prende parte al voto.

3. La Commissione adotta il regolamento, che entra immediatamente in vigore. Tuttavia, se il regolamento non è conforme al parere del Comitato, la Commissione ne informa immediatamente il Consiglio. Tale comunicazione non deve comportare un ritardo nell'applicazione del regolamento adottato.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può, entro il termine di un mese, adottare una decisione diversa.

4. In caso d'estrema urgenza la Commissione adotta direttamente il regolamento che adegua i livelli massimi consentiti definiti all'allegato I, dopo aver consultato il gruppo d'esperti conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Il regolamento è direttamente applicabile. Viene tuttavia trasmesso immediatamente al Consiglio il quale, deliberando a maggioranza qualificata, può, entro un mese, prendere una decisione differente.

Articolo 7

1. La validità di ciascun regolamento adottato a mente degli articoli 2 e 3 è limitata nel tempo.

2. La durata di validità di ciascun regolamento adottato a mente degli articoli 2 e 3, l'elenco dei prodotti agricoli che esso riguarda, nonché i livelli massimi consentiti fissati in ciascun regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere modificati in base alla procedura prevista dagli articoli 5 e 6.

Articolo 8

1. Per assicurarsi che i livelli massimi consentiti di cui all'allegato I tengano conto di qualsiasi nuovo progresso scientifico disponibile, la Commissione consulta periodicamente il gruppo di esperti.

2. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, i livelli massimi consentiti di cui all'allegato I possono essere sottoposti a revisione od integrati in conformità della procedura fissata dall'articolo 31 del trattato Euratom.

Articolo 9

1. Gli Stati membri controllano il rispetto dei livelli massimi consentiti fissati da un regolamento adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 4.

2. Qualora, in seguito ai controlli effettuati conformemente al paragrafo 1, uno Stato membro constati che i prodotti agricoli provenienti da un paese terzo non rispettano i livelli massimi consentiti, vieta l'importazione dei prodotti in questione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati conformemente al paragrafo 1, segnalando in particolare tutti i casi di mancato rispetto dei livelli massimi consentiti.

Articolo 10

Ciascun Stato membro comunica alla Commissione gli organismi incaricati di realizzare i controlli previsti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera a), e 9, paragrafo 1, e di trasmetterne i risultati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate ad impedire che i prodotti agricoli non conformi ai livelli massimi consentiti fissati da un regolamento adottato conformemente all'articolo 2 siano commercializzati oppure esportati.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti agricoli importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato all'atto del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità, mediante una procedura diversa da quella del transito doganale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da loro previste per applicare il paragrafo 1. La Commissione procede al loro inventario.

3. In base all'inventario la Commissione, se del caso, procede in collaborazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri, a coordinare tali misure. Essa trasmette agli Stati membri tutte le raccomandazioni necessarie in proposito.

Articolo 12

Ciascun Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, segnalando in particolare i casi di violazione dei livelli massimi consentiti.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri ed informa regolarmente il Comitato economico e sociale.

Articolo 13

Le modalità d'applicazione del presente regolamento e qualsiasi modifica all'elenco dei generi alimentari secondari di cui all'allegato II devono adottate in conformità della procedura prevista dagli articoli 5 e 6.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Parere in merito al Progetto di risoluzione del Consiglio delle Comunità europee sulla continuazione e l'attuazione della politica della Comunità europea e del programma d'azione in materia ambientale (1987/1992) ⁽¹⁾

(87/C 180/11)

Il Consiglio, in data 28 ottobre 1986, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al documento sopra menzionato.

La sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Boisseree, in data 23 aprile 1987.

Il Comitato economico e sociale ha preso nota del fatto che nel corso della sessione del 19/20 marzo 1987 il Consiglio ha stabilito che prenderà decisioni in merito alle singole proposte contenute nel quarto programma d'azione in materia ambientale dopo aver ricevuto i pareri del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e le proposte della Commissione. Facendo riferimento a tale decisione il Comitato auspica che il presente parere trovi valido riscontro nelle ulteriori discussioni del Consiglio.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 13 maggio 1987, nel corso della 246^a sessione plenaria, con 81 voti favorevoli, 42 contrari e 17 astensioni il seguente parere (votazione nominale):

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del IV programma d'azione in materia ambientale e il progetto di risoluzione del Consiglio sulla continuazione e l'attuazione della politica in materia ambientale, considerato

- il significato che la prevenzione e la tutela ambientale hanno nel garantire i fondamenti naturali della vita e della qualità della vita di tutti i cittadini della Comunità;
- e il fatto che la tutela ambientale riguarda tutti i campi della vita, di interesse e di responsabilità e che può avere per causa agente e beneficiario ogni persona.

La Comunità dovrebbe in futuro fissare, anche richiamando ai propri obblighi gli Stati membri, criteri per una politica ambientale avanzata.

1.2. Si approvano gli obiettivi del programma e in particolare l'intenzione di sfruttare le opportunità e le competenze dell'Atto unico europeo e di prendere in considerazione l'esistenza, a decorrere dal 1992, del mercato interno comune per formulare la politica ambientale.

Il Comitato lamenta però la mancanza di un chiaro bilancio sulla realizzazione e applicazione dei programmi d'azione già avviati, in particolare del III programma d'azione della Comunità.

1.3. Si approva l'obiettivo dell'ulteriore sviluppo ad alto livello del diritto materiale europeo in materia d'ambiente. Il Comitato concepisce tale intento come un rafforzamento del principio di prevenzione che:

⁽¹⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 3.

- si dirige, con le misure, alla fonte dell'inquinamento e del danno;
- inserisce nelle misure di tutela anche impianti o prodotti più vecchi, già esistenti;
- esige di impiegare con parsimonia le risorse e di evitare gli effetti nocivi per l'ambiente;
- risulta ragionevole anche sotto il profilo economico, in quanto le misure preventive sono di norma meno costose di azioni di risanamento o d'eliminazione dei danni realizzate *a posteriori*.

Corrisponde al principio di prevenzione il fatto di applicare tempestivamente le misure di tutela ambientale, anche se non siano ancora definitivamente chiarite le questioni dubbie dal punto di vista scientifico.

1.4. Riferendosi alla decisione del Consiglio del 24 novembre 1986, il Comitato ritiene necessario concentrare il programma d'azione su azioni prioritarie che possono essere realizzate entro il periodo fissato, e che, a causa della loro natura « europea », possono venir risolte in modo soddisfacente solo a livello comunitario.

Sulla base dell'ampio quadro disegnato nel IV Programma, la Commissione dovrebbe pertanto formulare un piano d'azione concentrato per il periodo 1987/1992, con i seguenti contenuti:

- una chiara rappresentazione della situazione attuale, in cui siano inserite le disposizioni e le direttive emanate dalla Comunità e lo stadio della loro applicazione nei singoli Stati membri; tale rappresentazione dovrebbe pure registrare le autorità e gli organismi competenti per i vari settori della tutela ambientale negli Stati membri, nonché illustrare le esperienze regionali e locali in determinate aree in cui sussistono problemi;
- un'esposizione e una valutazione dei risultati dei precedenti programmi d'azione, in particolare quelli del III programma d'azione;
- una rassegna che indichi quali problemi ambientali - soprattutto facendo riferimento al loro carattere transfrontaliero - vadano trattati piuttosto a livello comunitario e quali - in base alle conoscenze attuali - possano essere affrontati adeguatamente a livello degli Stati membri;
- un calendario per le singole azioni comunitarie, l'illustrazione dei criteri per la loro priorità, nonché una valutazione delle ripercussioni globali di tali misure (includendovi i mezzi finanziari ed umani che devono essere forniti dalla Comunità).

Senza voler anticipare la Commissione, il Comitato ritiene importante che siano inclusi nell'elenco delle priorità i seguenti elementi:

- i controlli e la valutazione delle norme per la tutela ambientale finora emanate e il loro adeguamento allo stadio avanzato della tecnica, tenendo conto delle conseguenze economiche, sociali e sull'occupazione;

- l'integrazione della tutela ambientale in tutti i settori per i quali esistono una politica e strumenti finanziari della Comunità;
- le misure di prevenzione dell'inquinamento ambientale transfrontaliero a largo raggio, ad esempio inquinamento atmosferico e conseguente disseminazione di composti dell'azoto e dello zolfo, con il coinvolgimento dei paesi terzi;
- la tutela dell'ambiente nelle regioni di confine (ad esempio in caso di scarichi di sostanze nocive o di acque calde in corsi d'acqua che attraversano più Stati) mediante una collaborazione ed una partecipazione intensificata da parte di coloro che vi sono interessati;
- il coinvolgimento dei lavoratori nell'informazione sui problemi ambientali a livello d'azienda, allo scopo di assicurare la loro cooperazione nel risolvere i problemi.

1.5. Considerato il significato del programma in materia ambientale, attualmente in esame, per la politica economica, sociale ed occupazionale, il Comitato raccomanda alla Commissione di coinvolgere nella realizzazione del programma le organizzazioni degli imprenditori, dei lavoratori nonché i gruppi rappresentativi dei consumatori e degli ambientalisti. Si dovrebbero creare a livello comunitario condizioni quadro che garantiscano un'adeguata collaborazione sul piano nazionale, regionale e locale.

2. Osservazioni particolari

2.1. Orientamenti politici generali

2.1.1. Emendamenti al trattato di Roma

2.1.1.1. Il Comitato auspica un'ampia utilizzazione del principio della delega previsto dall'Atto unico europeo ai fini del completamento del diritto europeo in materia d'ambiente. Per realizzare progressi più rapidi nel settore ambientale, il Comitato esorta il Consiglio ad applicare estesamente, se possibile, il principio maggioritario (articoli 100 A e 130 S del trattato CEE).

2.1.1.2. Il Comitato vede con favore le misure previste in merito ai miglioramenti da apportare alla relazione sulla situazione dell'ambiente a livello europeo. È importante che al riguardo ci si concentri sull'essenziale. La qualità delle regolamentazioni nazionali e comunitarie e la loro applicazione si misurano nel modo più efficace sull'evoluzione effettiva della situazione ambientale. Sembra pertanto ragionevole raggruppare continuamente i dati relativi e di valutarli periodicamente in una « Relazione sullo stato dell'ambiente nella Comunità ».

2.1.1.3. Presupposto di tale azione è l'esistenza di un numero sufficiente di stazioni di rilevamento operanti, per le più importanti fonti di inquinamento dell'ambiente, in zone specifiche. Per utilizzare tali risultati a livello europeo occorre unificare le procedure di rilevamento e i criteri di valutazione utilizzati, nonché la formazione e l'addestramento del personale necessario.

2.1.1.4. Il Comitato appoggia anche il proposito della Commissione di trasformare l'accordo fin qui esistente sull'informazione in uno strumento comunitario vincolante e ciò al fine di accrescere le sue informazioni circa le misure in materia d'ambiente programmate negli Stati membri; le nuove norme fissate nell'Atto unico europeo, riguardo alla competenza, presuppongono un tale cogente obbligo di informazione.

2.1.1.5. Per evitare che norme europee impediscano soluzioni avanzate in singoli Stati, può rivelarsi necessario, per ragioni speciali, emanare tali norme definendole espressamente come « norme minime » (vedi anche l'articolo 130 T del trattato CEE, introdotto dall'Atto unico europeo).

2.1.2. Realizzazione delle direttive comunitarie

2.1.2.1. Il programma dà giustamente rilievo all'attuazione del diritto europeo in materia d'ambiente, soprattutto delle direttive comunitarie, negli Stati membri. Il Comitato si rammarica del fatto che numerose direttive sull'ambiente non siano state attuate affatto o in modo incompleto e chiede un bilancio completo (compreso un quadro sulle procedure di infrazione intraprese al riguardo in base all'articolo 169 del trattato CEE) che sia reso accessibile al pubblico. Per il futuro è inoltre importante altresì che la Commissione, sin dal momento della formulazione delle proposte, e il Consiglio, in sede di adozione delle direttive, attribuiscono un peso maggiore alla loro realizzabilità e applicabilità, allo scopo di escludere difficoltà all'atto del recepimento e poi dell'attuazione.

2.1.2.2. Il Comitato è del parere, al pari della Commissione, che l'efficace applicazione del diritto ambientale sia in futuro particolarmente rilevante. Sostiene le proposte della Commissione relative all'incremento del flusso di informazioni tra Comunità e Stati membri, tra gli Stati membri stessi, e quelle per il miglioramento della pubblicità attinente alla tutela dell'ambiente.

2.1.2.3. Lo strumento degli « Ispettori comunitari dell'ambiente » preso in considerazione dalla Commissione, potrebbe rivestire un grosso significato per l'informazione, la discussione e lo scambio di esperienze tra gli Stati membri. Si deve al riguardo osservare però che l'applicazione del diritto ambientale, sia esso di emanazione europea, nazionale o regionale, è compito delle autorità regionali o nazionali e tale deve rimanere. Una sovrapposizione del lavoro degli ispettori comunitari e delle autorità nazionali nel settore dell'ambiente dovrebbe essere evitata. La Commissione dovrebbe vagliare se mutare pertanto il termine di « ispettore ambientale », adottando, ad esempio, quello di « osservatore ambientale ».

2.1.2.4. In tale contesto meritano particolare attenzione gli « incaricati per la tutela dell'ambiente » (specialisti all'interno dell'azienda), la cui funzione dovrebbe venir in certa misura uniformata dal diritto comunitario. L'impiego di « incaricati per la tutela dell'ambiente » e la loro qualifica professionale devono venir differen-

ziati in base alle dimensioni dell'impresa in cui operano. La loro posizione merita di essere rafforzata.

Le professioni relative all'ambiente che si stanno sviluppando a partire dai compiti della protezione ambientale - anche da quelli dell'incaricato per la tutela dell'ambiente -, esigono corsi di studio specifici, per esempio corsi di geografia, medicina, biologia, tecnologia, ecologia, geologia, chimica e fisica. Particolare significato assume il corso di studio integrato « scienze ambientali ». Al fine di stabilire anche per tali professioni la libera circolazione all'interno della Comunità, la Commissione dovrebbe definire parametri di formazione.

2.1.3. Integrazione della politica ambientale in altre politiche della Comunità

2.1.3.1. Il programma per l'integrazione della tutela ambientale in altre politiche comunitarie viene approvato. In generale si dovrebbe perseguire l'obiettivo che in futuro i principi materiali dell'« esame di compatibilità con l'ambiente »⁽¹⁾ a livello europeo vengano applicati adeguatamente a tutti i settori oggetto di una politica e a tutti i provvedimenti della Comunità che entrino in questione. Per esempio nella motivazione degli atti giuridici da emanare dovrebbero essere descritte le loro ripercussioni sull'ambiente per quel che riguarda l'indicazione delle prevedibili ripercussioni finanziarie sul bilancio presentato al momento della preparazione di atti giuridici.

2.1.3.2. Ciò vale soprattutto per la politica agricola europea il cui obiettivo deve essere quello di garantire in futuro un'agricoltura e un'attività forestale compatibili con l'ambiente, il mantenimento delle aree rurali come spazio vitale e economico e l'approvvigionamento della popolazione con prodotti agricoli di buona qualità. Il fondo strutturale europeo previsto per le misure di economia agraria dovrebbe essere utilizzato, più di quanto fatto finora, per il mantenimento di attività agricole compatibili con la salvaguardia dell'ambiente. A tale riguardo si presuppone che le aziende agricole e forestali siano soggette alle disposizioni valide universalmente in materia di progettazione e di vincoli ambientali.

2.1.3.3. La tutela ambientale dovrebbe essere però meglio integrata anche nella politica dei trasporti e si dovrebbero adottare con maggiore decisione misure volte ad incentivare il trasporto pubblico, non trascurando il traffico transfrontaliero sulle brevi distanze. Le disposizioni della Comunità sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose o di altre merci che possono provocare danni all'ambiente dovrebbero considerare più di adesso i pericoli per l'ambiente in caso d'incidenti.

2.1.3.4. Nel programma si dà, a ragione, particolare rilievo al coordinamento tra la politica ambientale e quella regionale. Il Comitato rimanda soprattutto ai possibili conflitti in materia ambientale che possono essere provocati dal finanziamento da parte della Comunità di progetti di infrastrutture di interesse europeo (vedi doc. COM(86) 722 def. e il documento di lavoro CES 42/87), se non viene tempestivamente attuato un certo coordinamento.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 85/337/CEE (GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40).

In riferimento al risanamento dei centri urbani, reso necessario per migliorare l'ambiente, e agli aiuti per le vecchie zone industriali, il Comitato appoggia il ricorso al Fondo regionale.

2.1.3.5. Quanto al coordinamento tra politica ambientale e politica energetica, il Comitato richiama urgentemente l'attenzione sulle misure volte a migliorare il grado di efficacia della trasformazione d'energia e della sua utilizzazione, poiché solo così tutela ambientale, conservazione delle risorse e livello di vita sono compatibili tra loro. Dovrebbero essere incentivate misure atte a creare un legame economicamente efficace e compatibile con l'ambiente tra calore e energia nella produzione di elettricità.

In futuro dovrebbero essere abbandonate le tariffe relative al consumo che favoriscono una maggiore utilizzazione di corrente, calore, acqua, ecc. La Commissione dovrebbe delineare una struttura delle tariffe adeguate alle esigenze in materia ambientale all'interno dell'Europa. Ciò non significa affatto che il Comitato auspichi la soppressione delle tariffe previste per i grandi utenti.

2.1.3.6. Il Comitato ascrive particolare importanza al collegamento tra tutela ambientale e protezione dei consumatori. La Commissione dovrebbe mettere a punto strategie per promuovere l'immissione sul mercato e il consumo di prodotti che non rovinano l'ambiente. È particolarmente necessario introdurre un sistema per contrassegnare i prodotti incompatibili con l'ambiente, come avviene già in alcuni paesi, e obbligare a menzionare nelle modalità d'uso l'impiego e lo smaltimento « dolce » dei prodotti. Si sa troppo poco su quale possa essere il contributo del singolo ad un'efficace protezione dell'ambiente. Si dovrebbe sollecitare la stampa, la radio ed altri mezzi di comunicazione a pubblicizzare, in misura maggiore di quanto avvenga finora, i prodotti compatibili con l'ambiente nonché un impiego non nocivo per l'ambiente dei prodotti (compreso il loro smaltimento) e a mettere in guardia contro l'uso di prodotti nocivi all'ambiente. Tale lavoro d'informazione da parte dei mezzi di comunicazione deve rivolgersi anche al comportamento dei cittadini nel tempo libero.

La Commissione e il Consiglio dovrebbero cooperare più strettamente con le associazioni dei consumatori e con quelle ambientaliste, su tutti i piani che entrano in considerazione.

2.1.3.7. Il Comitato fa osservare la correlazione tra tutela ambientale e protezione del lavoro. Occorre perciò fare attenzione a che le misure dirette ad evitare l'inquinamento nel mondo esterno non vadano a pesare sull'ambiente di lavoro e viceversa.

Lo stesso vale per il settore edilizio. In tale contesto si richiama l'attenzione sugli inconvenienti per l'ambiente, la salute e la sicurezza derivanti dai materiali da costruzione, dai materiali e dal funzionamento degli apparecchi domestici; saranno aggiunti adeguati avvertimenti ed opportune indicazioni. Va vietato l'impiego di materiali da costruzione riconosciuti pericolosi per la salute umana. Analogamente il divieto di costruire va applicato alle zone riconosciute pericolose per l'edilizia.

2.1.4. Aspetti economici e di politica occupazionale delle strategie e delle azioni in materia ambientale

2.1.4.1. Le affermazioni della Commissione sugli aspetti economici e di politica occupazionale della tutela dell'ambiente vengono in linea di principio approvate. Ciò vale in particolare per le misure che hanno un'applicazione nel medio e lungo termine e che sono orientate ad avere progressi continui. Infatti una tale politica di tutela ambientale ha piuttosto, per il fatto di essere calcolabile per le imprese, un effetto positivo sulla politica occupazionale rispetto a cambiamenti senza alcuna logica della legislazione riguardante l'ambiente. L'esperienza dimostra anche che posti di lavoro sono messi in pericolo dalla mancata adozione o dal ritardo nell'attuazione di misure ambientali.

Si invita la Commissione a raccogliere esperienze e informazioni relative all'influenza della tutela ambientale sulla crescita e sull'occupazione dentro e fuori il territorio della Comunità e di pubblicarle.

Il Comitato richiama l'attenzione sui seguenti esempi per ulteriori opportunità occupazionali create dalla tutela dell'ambiente:

- smantellamento di vecchi impianti industriali;
- isolamento, risanamento e restauro di edifici;
- costruzione e manutenzione di impianti di depurazione e di ritrattamento delle acque;
- ricerca e sviluppo;
- sviluppo di centri per il tempo libero in aree rurali.

2.1.4.2. Un paesaggio e condizioni di vita resi attraenti migliorando la tutela ambientale si ripercuoteranno, lo hanno indicato studi del Comitato in diverse regioni europee, in maniera positiva sul movimento turistico e contribuiranno a rafforzare l'economia di tali regioni. Certo lo sviluppo turistico dovrebbe procedere in modo tale da non pregiudicare, da parte sua, l'ambiente.

2.1.4.3. Il programma quinquennale di progetti dimostrativi negli Stati membri⁽¹⁾ prospettato dalla Commissione offre l'opportunità di incentivare la politica ambientale comunitaria, soprattutto in riferimento alle regioni più deboli della Comunità, e viene pertanto appoggiato.

2.1.4.4. Riguardo all'analisi costi-benefici delle misure di politica ambientale il Comitato, nel parere relativo al secondo programma di azione per la tutela dell'ambiente, ha già espresso le sue considerazioni a cui ci si può riferire in tale contesto⁽²⁾. I criteri di valutazione daranno tuttavia adito a controversie, dato che si devono prendere in considerazione i punti di vista molto diversi, ma legittimi.

⁽¹⁾ Vedi doc. COM 00 del 2 marzo 1987. Nel corso del 1987 il CES elaborerà un parere al riguardo.

⁽²⁾ Vedi GU n. C 281 del 27. 11. 1976, pag. 23.

2.1.5. Strumenti economici

2.1.5.1. Il Comitato accoglie con favore l'intenzione di un impiego potenziato di strumenti economici nel campo della politica ambientale. Esso vede così la possibilità, senza pregiudizio degli strumenti giuridici, di promuovere misure di tutela ambientale per iniziativa degli interessati. Certo la rilevazione, spesso citata in tale contesto, dell'uso dell'ambiente per mezzo dei cosiddetti certificati ambientali solleva preoccupazioni di fondo, poiché un tale strumento finora non si è dimostrato mai utile.

Relativamente alla valutazione delle conseguenze economiche delle misure per l'ambiente si deve riflettere sul fatto che alla fine i consumatori sopportano in parte o in tutto l'onere finanziario delle misure adottate.

2.1.5.2. Il Comitato si compiace dell'utilizzazione maggiore del Fondo regionale prevista nel quadro degli strumenti economici per aiuti diretti a far diminuire l'inquinamento, se il sostegno si dirige in primo luogo verso coloro che adottano misure di tutela ambientale oltre a quanto prescritto. L'utilizzazione del Fondo regionale per finalità di tutela ambientale dovrebbe tenere conto in modo peculiare della partecipazione degli enti, associazioni e iniziative a livello regionale e locale.

2.1.5.3. Il Comitato accoglie favorevolmente la prevista proroga del quadro comunitario fissato nel 1974 per gli aiuti dei singoli Stati alla tutela dell'ambiente. Si dovrebbe però in tal caso valutare se la proroga debba avvenire a condizione che gli aiuti siano concessi solo a quelle misure di protezione ambientale che superano il livello minimo prescritto per legge o dalla normativa europea, ovvero contengano sviluppi ulteriori dello stadio raggiunto dalla tecnica o rendano possibile la loro realizzazione prima di quanto previsto dalla legge.

2.1.5.4. Il Comitato prende atto con interesse delle considerazioni della Commissione sulla normativa relativa alla responsabilità e al risarcimento per i danni arrecati all'ambiente. Esso richiama l'attenzione sui problemi del risarcimento dei danni transfrontalieri nonché sulla necessità di una copertura assicurativa obbligatoria in caso d'introduzione della responsabilità indipendente da colpa (responsabilità oggettiva). Si fa notare in tale contesto l'importanza di porre in atto la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi⁽¹⁾.

Nella misura in cui non è possibile imputare i danni ambientali a singoli responsabili, come per esempio nel caso di località contaminate (discariche - residui), di danni alle foreste e d'inquinamento delle acque, lo Stato non deve essere chiamato sin dall'inizio a finanziare il risanamento. Si dovrebbe altresì esaminare se e in quale misura si possa finanziare l'eliminazione di tali danni ambientali attraverso fondi regionali o settoriali. Entrano in questione anche le associazioni che riuniscono

responsabili e beneficiari in una comunità di interesse e di finanziamento. Soluzioni del genere dovrebbero essere concepite eventualmente in senso transfrontaliero.

2.1.5.5. Meritano considerazione gli addebiti, menzionati nel programma, in caso di inquinamento. Essi dovrebbero in ogni caso essere calcolati in misura così elevata da costituire un incentivo per evitare, attraverso misure autonome, l'inquinamento dell'ambiente. Il Comitato esorta ad intraprendere un ampio scambio di esperienze, comprendendovi anche le esperienze esterne alla CEE, sugli effetti conseguiti, per mezzo di addebiti, nella protezione dell'ambiente nonché sui problemi legati alla riscossione di tali addebiti.

In presenza di inconvenienti ambientali che minacciano la salute, le misure per proteggere l'ambiente in nessun caso possono venir sostituite da addebiti.

2.1.6. Informazione ed educazione

2.1.6.1. Il Comitato attribuisce grande rilevanza all'informazione, all'educazione in materia di ambiente e alla formazione degli insegnanti.

2.1.6.2. Il Comitato propone di non lasciar cadere, proprio nell'Anno dell'ambiente, « i progetti di scuola-pilota » della Comunità, bensì di continuarli e di estenderli al settore universitario⁽²⁾. Contemporaneamente va prevista e pubblicata una valutazione delle misure fin qui adottate. Il Comitato attribuisce particolare interesse all'integrazione delle informazioni ambientali nei programmi scolastici. La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile mettere a disposizione materiale pedagogico sull'ambiente per utilizzarlo negli Stati membri. Il Comitato richiama l'attenzione sulla prassi seguita con successo in alcuni Stati, in base alla quale scuole e centri collaborano alla formazione degli adulti con organizzazioni extrascolastiche specializzate nella tutela e nell'educazione in materia ambientale.

2.1.6.3. Fa altresì parte dell'educazione in materia ambientale trasmettere, al momento della formazione professionale dei giovani, tutte le informazioni necessarie sulla protezione dell'ambiente (per esempio processi di produzione e tecniche di tutela ambientale, scelta di materiali compatibili con l'ambiente, conoscenza delle norme riguardanti la tutela dell'ambiente). Il perfezionamento professionale dovrebbe comprendere l'aggiornamento delle conoscenze e delle disposizioni sulla tutela dell'ambiente, nonché informazioni su quanto risulti di volta in volta auspicabile sotto il profilo della politica ambientale. Si invita la Commissione a mettere a punto modelli per tali informazioni sull'ambiente riferite al settore professionale.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi nella GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.

⁽²⁾ Vedi anche i progetti COMETT (Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un programma comunitario per l'istruzione e la formazione nel campo delle tecnologie; parere del CES del 27. 11. 1985, GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 4) e ERASMO (Proposta di decisione del Consiglio recante adozione del programma d'azione nella Comunità europea in materia di mobilità degli studenti; parere del CES del 23. 4. 1986 (GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 8).

2.1.6.4. Il Comitato si schiera a favore di una discussione aperta sull'ambiente e per un'intensa partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale riguardante la politica ambientale. Si dovrebbe tenere in particolare considerazione, nel caso di progetti che abbiano ripercussioni oltre frontiera, una tempestiva partecipazione, che preveda la parità di diritti, della popolazione colpita nella nazione confinante.

2.1.6.5. Il Comitato appoggia le proposte della Commissione per una intensificazione dell'informazione sull'ambiente e per una corretta collaborazione con le associazioni ambientaliste, con le organizzazioni non governative e con altri gruppi interessati. In questa ottica è importante fornire all'opinione pubblica interessata un'idea dei lavori preparatori della Commissione in materia di tutela ambientale nonché sui risultati del controllo, a livello europeo, delle misure di protezione dell'ambiente.

2.1.6.6. Riguardo all'informazione sull'ambiente a livello della Comunità e degli Stati membri si dovrebbe ancora porre in luce quanto segue:

- dato che l'impulso a salvaguardare e migliorare l'ambiente della Comunità deve essere trasmesso in ultima analisi dai cittadini, l'importanza di ampliare la coscienza in materia d'ambiente, attraverso l'informazione e l'educazione, non può essere mai abbastanza apprezzata;
- i cittadini, quali beneficiari della politica ambientale dovrebbero sapere che tutti i provvedimenti hanno conseguenze finanziarie e che le risorse finanziarie private e pubbliche sono limitate; dovrebbero perciò essere informati in modo tale da essere in grado di riconoscere le priorità dei diversi settori della politica e di dividerle.

2.2. *Approcci alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento*

2.2.1. Il Comitato intende i « principi generali degli approcci alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento », in accordo con gli obiettivi politici del programma d'azione, come segue:

- le diverse nozioni riguardanti l'ambiente dovrebbero essere applicate non in maniera alternativa, bensì - a seconda del settore specifico - in maniera cumulativa; in questa area la fissazione di obiettivi di qualità per i singoli elementi dell'ambiente non deve mettere in discussione la validità dei limiti di emissione;
- il principio della prevenzione viene applicato in modo coerente, se le misure riguardano prioritariamente l'origine delle emissioni inquinanti;
- la responsabilità per la realizzazione di tali misure è di coloro che causano l'inquinamento; il concorso di più fattori inquinanti determina la responsabilità per tutti gli interessati. La parte danneggiata dall'inquinamento ambientale non deve venir svantaggiata nei casi in cui si verifichi il concorso di più fattori inquinanti; da qui un « inversione dell'onere della prova ».

Nell'applicare tali principi non va perso di vista il fatto che, non di rado, i problemi ambientali possono venir

risolti attraverso la realizzazione di progetti locali; al riguardo va messa in rilievo segnatamente la responsabilità degli enti locali e regionali.

2.2.2. Il Comitato accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione metta in rilievo « lo stato di avanzamento della tecnica » in sede di fissazione dei valori limite delle emissioni. Esso richiama però l'attenzione su quanto segue:

- tale concetto dovrebbe essere inteso in modo da includere procedure, installazioni o metodi operativi avanzati la cui idoneità pratica alla tutela dell'ambiente risulta garantita; in tale ambito va anche tenuto conto di esperienze realizzate al di fuori della Comunità;
- lo « stato di avanzamento della tecnica » è in costante evoluzione; questa può venir promossa fissando nelle disposizioni di tutela dell'ambiente obiettivi che vanno realizzati in più tappe.

2.3. *Azioni in settori specifici*

2.3.1. *Inquinamento atmosferico*

2.3.1.1. Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che il mantenimento della purezza dell'aria debba essere un elemento nodale della politica ambientale della Comunità, in particolare a causa dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero. Si tratterebbe di lanciare una strategia europea per il mantenimento della purezza dell'aria, mediante norme avanzate sulle emissioni per le principali sostanze tossiche e le industrie più importanti, strategia che si riferisca pure agli impianti già esistenti. In tale ambito, la direttiva sui grandi impianti di combustione è un primo passo nella giusta direzione. Il Comitato insiste con il Consiglio perché approvi la proposta di direttiva, tenendo conto del suo parere.

2.3.1.2. Naturalmente dovrebbe avere priorità anche il provvedimento volto a ridurre ulteriormente le emissioni dei veicoli a motore; il progresso tecnico raggiunto in numerosi campi consente norme più rigide.

2.3.1.3. È auspicabile una costruttiva partecipazione della Comunità alla politica internazionale per il mantenimento della purezza dell'aria. Ciò vale soprattutto per i lavori che si svolgono nel quadro delle Convenzioni sulle grandi contaminazioni transfrontaliere dell'atmosfera nonché per il protocollo addizionale, mediante il quale le parti contraenti dell'accordo si impegnano a ridurre entro il 1993 le loro emissioni di anidride solforosa almeno del 30%.

2.3.1.4. I clorofluoroidrocarburi sono sospettati, con fondamento, di mettere in pericolo lo strato di ozono. Il Comitato ritiene che dopo annose discussioni che non hanno sortito molti risultati sia davvero necessario adottare a breve termine provvedimenti che portino ad una considerevole riduzione dell'uso di clorofluoroidrocarburi e giungere, secondo uno scadenziario da fissare, a vietarne completamente l'utilizzazione. Il compromesso ora raggiunto a livello internazionale non è sufficiente per fornire un contributo efficace alla lotta contro l'ulteriore distruzione dello strato d'ozono. Ai fini della sostituzione dei clorofluoroidrocarburi vanno considerate solo sostanze non pericolose.

2.3.2. Acque dolci e acque marine

2.3.2.1. Secondo il Comitato, per mantenere la purezza delle acque nei bacini interni gli strumenti previsti finora in modo alternativo (« parallelo ») (livello di emissione o obiettivi di qualità) dovrebbero in futuro essere applicati in maniera cumulativa (vedi paragrafo 4.2.3 del programma d'azione). Si ritiene urgente la definizione di limiti per le emissioni delle varie industrie sulla base della migliore tecnologia disponibile e applicabile. Al riguardo si dovrebbe attribuire particolare importanza alla protezione delle acque sotterranee, il che eviterebbe di intraprendere costose azioni per depurare le acque. La Commissione dovrebbe dedicarsi prioritariamente alla tutela delle acque contro l'inquinamento dovuto a guasti o incidenti.

Il Comitato richiama l'attenzione sull'inquinamento delle acque provocato da installazioni agricole — ad esempio dai reflui di silaggio — che dovrebbe venir evitato.

2.3.2.2. Si dovrebbe attribuire un posto preminente ai provvedimenti volti a proteggere e a ridurre l'inquinamento dei mari, delle coste e delle acque di balneazione. I mari che circondano la Comunità, specialmente il Mediterraneo e il Mare del Nord, costituiscono ecosistemi sensibili della cui protezione la Comunità si deve attivamente occupare. Risultano particolarmente degni di menzione:

- un programma d'azione per il Mediterraneo e il Mare del Nord sulla base della Prima Conferenza per la tutela del Mare del Nord;
- la riduzione dell'inquinamento di origine tellurica, provocato sia dai corsi d'acqua sia dall'atmosfera;
- la riduzione dello scarico dei rifiuti e la soppressione dell'incenerimento in mare;
- le azioni volte a impedire l'inquinamento provocato da incidenti, ad esempio i provvedimenti atti ad evitare danni di vasta portata in caso di incidenti di navi dovrebbero comprendere anche la presenza di un certo numero di rimorchiatori costantemente in stato d'allarme in porti strategicamente ubicati e la possibilità di rimorchiare rapidamente verso un porto le navi in avaria;
- misure giuridiche che consentano di trattenere in porto le navi non abbastanza sicure o con carichi non sufficientemente sicuri, ove le condizioni meteorologiche lo richiedano.

La Comunità dovrebbe operare perché gli Stati membri ratifichino con sollecitudine tutte le Convenzioni per la tutela contro l'inquinamento marino e le applichino anche nei settori di loro competenza.

2.3.3. Prodotti chimici

Il Comitato sostiene l'opinione della Commissione di elaborare, nel quadro delle misure per la tutela contro sostanze chimiche pericolose o nocive, una nuova procedura per la valutazione dei rischi dovuti ai prodotti chimici esistenti. Sulla scorta dell'elenco « EINECS » (Inventario europeo dei prodotti chimici commercializzati) dovrebbe essere intrapresa una classificazione delle sostanze pericolose (elenco di priorità dal punto di

vista tempo e tossicologico) - tenendo presenti anche i risultati di analisi disponibili, per esempio quelli provenienti dagli USA.

Nel valutare la tossicità di prodotti chimici va tenuto ad esempio conto nel settore agricolo della cumulazione dovuta ad un impiego ripetuto e del sinergismo provocato dall'uso simultaneo di diverse sostanze.

2.3.4. Biotecnologia

Si approva l'interesse della Commissione per i problemi della biotecnologia - in riferimento alla sua influenza sugli uomini e sull'ambiente - e per l'iniziativa che deve portare ad una normativa cogente a livello comunitario. In tali settori non esistono ancora ampie disposizioni in nessuno Stato membro - pertanto regolamenti in materia adottati a livello comunitario potrebbero fungere da modello. Ad ogni modo si potrà fornire una valutazione definitiva di tale intento solo quando la Commissione avrà concretizzato le sue idee in merito.

2.3.5. Rumore

2.3.5.1. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo la quale la lotta contro il rumore costituisce un settore rilevante della tutela ambientale, in quanto la popolazione ne risulta fortemente colpita.

2.3.5.2. Il diritto in materia d'ambiente della Comunità dovrebbe in primo luogo contemplare disposizioni di tutela contro i rumori alla fonte, riferendosi agli apparecchi rumorosi e ai veicoli. In tale ambito, tuttavia, non va tenuto conto esclusivamente del livello del rumore provocato da un'unica fonte, bensì anche della possibilità del concorso di apparecchi analoghi o di altri apparecchi rumorosi.

Gli obiettivi di qualità per il rumore a livello europeo menzionati dalla Commissione dovrebbero essere messi a punto come requisiti minimi corrispondenti alle esigenze fisiologiche, poiché nei vari Stati membri vi sono concezioni differenti sulla tollerabilità del rumore.

2.3.5.3. L'idea della Commissione di colpire i prodotti « più rumorosi » con multe è certamente interessante nell'ottica di impiegare strumenti di politica ambientale maggiormente orientati verso l'aspetto economico. Il Comitato, nel parere sulla « Proposta di direttiva del Consiglio in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro: rumore ⁽¹⁾ », a cui qui si rinvia, ha già espresso la sua opinione di fondo.

⁽¹⁾ Doc. CES del 23. 11. 1983 (GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 30); vedi anche GU n. C 283 del 27. 11. 1978, pag. 19, nonché il parere del CES in merito del 20. 10. 1986 che sarà pubblicato nel corso del 1987.

2.3.6. Sicurezza nucleare

Il Comitato rimanda ai suoi pareri sui vari temi relativi alla «sicurezza nucleare», emessi⁽¹⁾ e in preparazione⁽²⁾.

2.4. Gestione delle risorse ambientali

2.4.1. Conservazione della natura e delle risorse naturali

2.4.1.1. La Comunità dovrebbe perseguire una «Strategia europea per la conservazione della natura», riprendendo la «Strategia mondiale per la conservazione della natura» (1980, definito dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente - UNEP - insieme con altre organizzazioni). Il Comitato richiama in particolare l'attenzione sul sostegno a riserve naturali di importanza europea.

2.4.1.2. La difesa della natura è in correlazione con altri settori per i quali esiste una politica, soprattutto la politica agricola.

2.4.1.3. A titolo esemplificativo si citano i seguenti ambiti conflittuali tra agricoltura e tutela dell'ambiente, che derivano non da ultimo dalle misure di incentivazione della CEE:

- la politica agricola della Comunità comporta uno sfruttamento intensivo delle superfici disponibili; una valida difesa della natura esige però spesso la rinuncia all'attività agricola in zone che hanno un valore ecologico;
- le zone acquitrinose vanno garantite nell'interesse della tutela della natura.

2.4.1.4. Il Comitato approva le misure previste dal programma in favore della protezione degli animali ed auspica espressamente la loro realizzazione.

2.4.2. Protezione del suolo

Si saluta favorevolmente l'inserimento della protezione del suolo nel programma. Tale tema merita grossa attenzione nel quadro della politica ambientale comunitaria. Anche qui si tratta della stretta correlazione con l'agricoltura, in particolare nel caso di

- allevamento intensivo (ad esempio a causa della concimazione mediante liquami),
- uso di fertilizzanti chimici,
- ammissione e impiego di fitofarmaci e prodotti defolianti,
- misure per evitare l'erosione delle superfici utilizzate in agricoltura e nell'attività forestale, compreso il pericolo della desertificazione causata per esempio dagli incendi di foreste verificatisi su grandi estensioni,
- la lotta contro la desertificazione, anche se dovuta a cause naturali, in alcune regioni costituisce un problema urgente sul quale dovranno convergere quanto prima ingenti sforzi a tutti i livelli (ricerca, finanziamento, lavori di infrastruttura, ecc.).

Si fa osservare l'importanza della pianificazione territoriale e della programmazione urbanistica (il paesaggio viene deturpato dal troppo cemento a causa dell'utilizzazione delle superfici per costruzione di strade ed opere di urbanizzazione) per la protezione del territorio.

2.4.3. Gestione dei rifiuti

2.4.3.1. Secondo il Comitato la gestione dei rifiuti⁽³⁾ diventerà sempre più un elemento nodale della politica dell'ambiente. Esso chiede una «strategia dei rifiuti» secondo il seguente ordine di priorità

- evitare la produzione di rifiuti,
- trattamento dei rifiuti e riciclaggio dei materiali aventi un certo valore,
- eliminazione dei rifiuti (diminuzione del loro volume e scarichi non nocivi all'ambiente e non pericolosi per la salute).

Nel campo delle strategie volte ad evitare la produzione di rifiuti vanno messi a punto provvedimenti che favoriscano l'uso di prodotti durevoli e di imballaggi riutilizzabili o riciclabili in una forma tale che determini una riduzione dei rifiuti. È necessario inoltre sviluppare ed incentivare le tecnologie «pulite». Per quanto riguarda la produzione di rifiuti e il conseguente inquinamento ambientale un ruolo particolare spetta all'educazione, la quale deve tendere ad inculcare un atteggiamento corretto nei confronti dell'ambiente.

2.4.3.2. Un problema speciale nel quadro della gestione dei rifiuti è costituito dal risanamento di luoghi contaminati (in particolare «discariche»). Il problema è di scottante attualità in numerosi Stati membri. Il Comitato si compiace del fatto che tale problema sia stato inserito nel regolamento del Consiglio sulle azioni comunitarie in materia ambientale⁽⁴⁾. Inoltre, sarebbe

⁽¹⁾ Parere del 25. 2. 1987 sullo «Sviluppo di misure comunitarie per l'applicazione del Capitolo III «Igiene e sicurezza» del Trattato dell'Euratom» qui riferito all'istituzione di «un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività abnormemente elevati o di incidenti nucleari» (GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 9).

⁽²⁾ Parere d'iniziativa del CES sulle «Conseguenze dell'incidente nucleare di Cernobil» nonché il parere sulla «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante proroga del regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil» e sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio su un sistema permanente per la fissazione di limiti per la contaminazione radioattiva dell'acqua potabile e dei prodotti agricoli in caso di incidente nucleare», si prevede che ambedue i pareri saranno adottati nell'estate 1987.

⁽³⁾ Vedi a tale proposito il parere del CES del 24. 5. 1984 sul programma d'azione della Comunità europea relativo alla gestione dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, smaltimento) (GU n. C 206 del 6. 8. 1984, pag. 62), nonché la relazione della sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo» su questo tema.

⁽⁴⁾ Il regolamento CEE n. 1872/84 (GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 1) deve essere modificato in tal senso, vedi le proposte della Commissione nonché il parere del Comitato economico e sociale previsto per giugno 1987.

molto efficace incentivare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri. Il Comitato rinvia anche al problema particolare dei rifiuti tossici, che richiedono una collaborazione internazionale, tra l'altro con la registrazione delle imprese di trasporto coinvolte, in riferimento al loro trasporto ed alla loro eliminazione.

2.4.4. Aree urbane, costiere e zone montane

Sono di particolare interesse le misure volte al risanamento di vecchie zone industriali non più in attività e di nuclei urbani. In questo campo potrebbe risultare ragionevole un coinvolgimento della politica regionale. Lo stesso vale per aree a struttura monoindustriale e con forti inconvenienti ambientali. Occorre garantire che i vantaggi finanziari di un risanamento promosso con fondi pubblici vada a beneficio di tutti e non dei singoli. L'aumento di valore deve consentire di ottenere mezzi finanziari da assegnare al programma per ulteriori misure di risanamento.

Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sui particolari problemi ecologici nelle regioni insulari che risultano di gran lunga più vulnerabili a causa delle condizioni geografiche e idrografiche.

2.5. Ricerca

2.5.1. Il Comitato rimanda al parere emesso nel novembre 1986⁽¹⁾ in merito al programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987/1991). Di particolare interesse per la politica ambientale è lo sviluppo nel settore della tecnica energetica, che dovrebbe includere la promozione della messa a punto di celle a combustione e di veicoli a trazione elettrica.

2.5.2. È necessario un coordinamento di procedure relative alla ricerca ambientale all'interno della Comunità, per evitare inutili ripetizioni, per colmare lacune nella ricerca e per rendere confutabili i risultati della ricerca. In questo campo la Comunità dovrebbe sfruttare efficacemente la capacità di ricerca di tutti gli Stati membri, anche per mezzo dell'assegnazione di contratti di ricerca CEE.

2.6. Interventi a livello internazionale

2.6.1. Azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con paesi terzi

Il Comitato sostiene una più intensa collaborazione con organizzazioni internazionali e con paesi terzi. La Comunità dovrebbe aderire, secondo le possibilità, ad ulteriori accordi internazionali. Il Comitato fa inoltre osservare che vanno evitate le inutili ripetizioni, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo e nel settore della raccolta di esperienze. Potrebbe pertanto essere necessario migliorare il coordinamento tra i

diversi settori. Dovrebbero essere sviluppati ed incentivati programmi d'azione comuni tra la Comunità e le organizzazioni internazionali (ad esempio la FAO).

2.6.2. Cooperazione con paesi in via di sviluppo in materia ambientale

2.6.2.1. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione prenderà provvedimenti che terranno conto, in misura maggiore di quanto avvenuto finora, degli aspetti ambientali nella politica di sviluppo della Comunità e che prenderanno in considerazione anche le esperienze e le opinioni di organizzazioni dei paesi in via di sviluppo che si occupano dell'ambiente. Ogni progetto di cooperazione con i PVS deve essere esaminato rispetto alle sue ripercussioni sull'ambiente.

2.6.2.2. Un elemento nodale dell'aiuto allo sviluppo dovrebbe consistere nella promozione di tecniche adeguate alla situazione esistente nei PVS, ad esempio la messa a punto di metodi più semplici per l'approvvigionamento di acqua dolce.

2.6.2.3. Il Comitato volge l'attenzione al problema che può derivare dal fatto che prodotti, fabbricati in Europa, la cui utilizzazione è però proibita o limitata all'interno della Comunità per tutelare l'ambiente o la salute, possano essere esportati nei paesi terzi.

In linea di principio le esportazioni di tali prodotti dovrebbero essere vietate. Se in casi eccezionali non si rinuncia ad esportare tali prodotti, ci si dovrebbe preoccupare a livello europeo che coloro che ricevono tali prodotti siano avvertiti della loro pericolosità e delle restrizioni di legge. Si deve allora lasciare al paese importatore la facoltà di introdurre o no, eventualmente, le corrispondenti regolamentazioni.

2.7. Anno europeo dell'ambiente

2.7.1. Il Comitato ha accolto favorevolmente l'Anno europeo dell'ambiente. Esso lo giudica una eccellente possibilità per informare e per promuovere la coscienza in materia di ambiente sui gravi problemi dell'ambiente. A tal fine è utile potenziare il dialogo tra coloro che si interessano ai problemi dell'ambiente.

2.7.2. Il Comitato ha preso perciò in considerazione l'Anno europeo dell'ambiente nel suo programma di lavoro, concentrandosi sui seguenti punti:

- incoraggiare la presa di coscienza attraverso l'informazione e la formazione in materia ambientale;
- aprire nuovi mercati tramite l'informazione degli imprenditori e degli addetti al settore sulle tecniche avanzate di tutela dell'ambiente e dei consumatori sui prodotti compatibili con l'ambiente;
- attuare iniziative volte a creare posti di lavoro tramite «l'industria dell'ambiente» e tramite la forza economica risultante dal risanamento di regioni ecologicamente danneggiate;

⁽¹⁾ Doc. CES del 27. 11. 1986 (GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 45).

— avviare iniziative per trattare i problemi ambientali regionali, anche di natura transfrontaliera, attraverso la collaborazione non solo di autorità statali e locali, ma anche delle parti sociali, delle associazioni di consumatori e ambientaliste e con la partecipazione della stampa e degli altri mezzi di comunicazione; tra esse va anche annoverato lo scambio di esperienze ed informazioni tra regioni - distanti in termini geografici - ma che presentano problemi consimili.

2.8. *Collaborazione nei futuri sviluppi della politica in materia d'ambiente*

Il Comitato parte dal presupposto che il IV programma d'azione in materia ambientale sarà seguito da altri programmi analoghi. Invita la Commissione a collaborare già in fase di preparazione dei programmi e delle conseguenti disposizioni non soltanto con gli enti governativi, bensì anche con le organizzazioni degli imprenditori, dei lavoratori, nonché con i gruppi rappresentativi dei consumatori e degli ambientalisti.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alfons MARGOT

ALLEGATO 1

Emendamenti respinti

Gli emendamenti seguenti, formulati sulla base del parere della sezione e presentati in conformità del regolamento interno, sono stati respinti nel corso delle discussioni

Punto 2.1.2.1

Sopprimere le ultime tre frasi, mantenendo soltanto la prima.

Motivazione

Senza un'efficace ispezione sovranazionale - e quindi comunitaria - l'applicazione delle direttive non si concretizzerà nella maggior parte delle regioni e degli Stati membri.

Voti:

Favorevoli: 31, Contrari: 84, Astensioni: 8.

Punto 2.2.1

Terzo trattino: a) la prima osservazione non concerne il testo in lingua italiana; b) sopprimere « da qui un'inversione dell'onere della prova ».

Motivazione

La proposta b) mira ad evitare che si raccomandino senza motivo e con eccessiva facilità un'interpretazione suppletiva del citato principio, di per sé accettabile, interpretazione che è in contrasto con gli ordinamenti degli Stati membri.

Voti:

Favorevoli: 50, Contrari: 72, Astensioni: 11.

ALLEGATO 2

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore del parere:

AMATO	FRANDI	MUÑIZ GUARDADO
ASPINALL	GEUENICH	MURPHY
ATAIDE	GLESENER	NIELSEN P.
BENTO GONÇALVES	FORGAS	NIEUWENHUIZE
BERETTA	GÓMEZ MARTÍNEZ	ORSI
BLESER	GORIS	PROENÇA
BOISSEREE	GREDAL	QUEVEDO ROJO
BOS	GREEN	RAMAEKERS
BRIGANTI	van GREUNSVEN	ROSEINGRAVE
LOBO BRANDÃO R. CAL.	HAAS	ROUZIER
CALVET CHAMBON	HAGEN	SALOMONE
CARROLL	HAMMOND	SANTILLÁN CABEZA
CAVAZZUTI	HILKENS	SCHMITZ
CEBALLO HERRERO	HÖRSKEN	SCHOEPGES
CHRISTIE	HOVGAARD JAKOBSEN	SILVA
ALVES CONDE	JASCHICK	SMITH A. R.
CURLIS	JENKINS	SMITH L. J.
van DAM	KAARIS	SOLARI
von der DECKEN	LAKA MARTIN	STAEDELIN
DELHOMENIE	LANDABURU	STRAUSS
DELLA CROCE	LOJEWski	TIEMANN
DOS SANTOS	MADDOCKS	TUKKER
DRAGO	MAINETTI	VANDEN BROUCKE
ELSTNER	MEYER HORN	VIDAL
EMO CAPODILISTA	MORSELLI	VELASCO MANCEBO
ETTY	MOURGUES	VERCELLINO
EULEN	MUHR	ZUFIAUR NARVAIZA

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato contro il parere:

APARICIO BRAVO	HANCOCK	PERRIN-PELLETIER
ARENA	KELLY	PETROPOULOS
BAGLIANO	KENNA	PROUMENS
BELTRAMI	LANCASTRE	RIBIERE
BROICHER	LAUR	ROBINSON
CASHMAN	LÓPEZ DE LA PUERTA	ROLÃO GONÇALVES
CEYRAC	MACHADO v. TSCHUSI	ROMOLI
CLAVEL	MARGALEF MASIA	SAÏU
COLLAS	MARTÍN ALMENDRO	SCHNIEDERS
COYLE	MARTÍN CASTELLA	SPRINGBORG
DODD	MASPRONE	TAMLIN
DROULIN	MORELAND	WAGNER
GARDNER	PEARSON	WHITWORTH
GIACOMELLI	PELLETIER	YVERNEAU

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

ARETS	LÖW	RIERA MARSÀ
BLACK	NETO DA SILVA	SPEIRS
CAMPBELL	NOORDWAL	TIXIER
CORELL AYORA	de NORMANN	WICK
DUNET	PARDON	
FRESI	POETON	
KRÖGER		

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro⁽¹⁾
(87/C 180/12)

Il Consiglio, in data 18 dicembre 1985, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Bleser in data 11 marzo 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 13 maggio 1987, nel corso della 246ª sessione plenaria, a maggioranza (2 voti contrari e 1 astensione), il seguente parere:

1. Osservazioni generali

1.1. La sentenza 13/85 della Corte di giustizia europea del 22 maggio 1985 nella causa Parlamento europeo contro Consiglio (cosiddetto «ricorso per carenza») ha avuto un effetto motore sulle iniziative del Consiglio in materia di politica dei trasporti, e, inoltre, la pubblicazione del «Libro bianco sul completamento del mercato interno» è sfociata nella definizione delle linee politiche direttrici da parte dei Ministri dei trasporti della Comunità il 14 novembre 1985, linee confermate nei loro elementi dal Consiglio del 30 giugno 1986.

1.2. Nel contesto del programma-quadro della politica comune dei trasporti («Master-Plan»), il Consiglio ha affermato «la necessità di guardare ai problemi del trasporto in un contesto globale, al fine di migliorare l'efficacia e la redditività del settore e nella prospettiva del consolidamento del mercato interno, dell'integrazione armoniosa, delle convergenze economiche e del progresso sociale».

1.3. È opportuno sottolineare l'importanza della realizzazione di un mercato libero nel settore dei trasporti entro la fine del 1992, senza tuttavia perdere di vista l'interferenza politica ed economica che esiste tra i vari modi di trasporto. La politica comune dei trasporti nel suo insieme, e per tutti i modi di trasporto, non ha ancora potuto essere definita ed allo stadio attuale è realizzata solo attraverso arrangiamenti embrionali e settoriali.

1.4. Il Comitato constata che l'articolo 3 della proposta di regolamento stabilisce che i vettori non residenti sono soggetti, allo stesso modo dei vettori residenti, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro in cui il cabotaggio viene effettuato. In altri termini, gli effetti di un mercato nazionale liberalizzato, contingentato o regionalizzato, si ripercuoteranno anche sui vettori non residenti e non consentiranno ancora, per ciò stesso, un ravvicinamento delle varie politiche nazionali in materia di capacità di trasporto merci su strada.

1.5. Nella proposta di regolamento la Commissione contempla esclusivamente l'equiparazione dei vettori non residenti ai cittadini di uno Stato membro (Inländerbehandlung). Nella pratica ciò avrà le conseguenze seguenti:

- le imprese straniere possono, sui mercati dove non esistono contingenti (Benelux, Danimarca, Irlanda e Regno Unito), esercitare il cabotaggio senza contingenti;
- nei mercati dei trasporti di merci su strada, regolamentati in maniera differente, si possono avere modifiche complesse. Nei mercati dei trasporti a breve raggio, non soggetti a restrizioni quantitative per i vettori residenti, non si possono pretendere, nemmeno per le imprese straniere che offrono i loro servizi, restrizioni quantitative. Nei trasporti contingentati a lungo raggio, ad esempio nella Repubblica federale di Germania, in Francia e in Italia, si può introdurre un contingente speciale.

1.6. Il Comitato è fermamente convinto che gli effetti dell'ammissione di vettori non residenti (cabotaggio) ai mercati interni di uno Stato membro siano lunghi dall'essere trascurabili. Da un lato, la proposta avrà un impatto sui viaggi a vuoto valutato fra il 24% e il 30% secondo gli Stati membri, dall'altro, sono prevedibili delle ripercussioni negative sul piano economico e sociale. L'attuale impostazione della Commissione comporta nei singoli mercati dei trasporti della Comunità diritti materiali completamente diversi per i vettori. La ragione di ciò è da ricondurre al diverso grado di regolamentazione dei vari mercati nazionali.

1.7. La Corte di giustizia europea, nella motivazione alla sua sentenza, ha decretato che l'introduzione della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti giuridicamente non deve essere subordinata ad una precedente armonizzazione delle condizioni di concorrenza. Il Consiglio dei Ministri dei trasporti del 14 novembre 1985 ha tuttavia stabilito un nesso politico fra liberalizzazione dei mercati dei trasporti e armonizzazione di condizioni di concorrenza essenziali, evidentemente perché, nell'esercizio della libera prestazione dei servizi nel campo dei trasporti, i vettori non sono soggetti completamente, ma solo in parte, alla normativa degli Stati membri nel cui territorio prestano i loro servizi (non sono soggetti in particolare nei seguenti

(1) GU n. C 349 del 31. 12. 1986, pag. 26.

campi: tassazione degli autoveicoli, tassazione delle imprese, controllo tecnico dei veicoli, controllo delle norme sociali nella sede dell'impresa, oneri d'immatricolazione, assicurazione responsabilità civile autoveicoli).

1.8. L'integrazione dei mercati dei trasporti e il ravvicinamento delle varie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono necessari, perché altrimenti, sarà molto difficile realizzare in pratica la libera prestazione dei servizi per i vettori non residenti. Per i trasporti di cabotaggio sono valide le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, ad esempio in materia di diritto assicurativo, responsabilità civile, diritto di trasporto, vigenti per il trasporto delle merci pericolose. Vanno pure rispettate le disposizioni tariffarie nazionali, che però sotto il profilo del controllo sono articolate in funzione dei vettori residenti nel paese stesso. Si deve inoltre tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i trasporti di cabotaggio sono contingentati. In tutti questi casi per i vettori non residenti è importante sapere quali autorità nazionali siano volta per volta competenti e quale sia la procedura amministrativa da seguire. La sola conoscenza delle varie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative potrebbe spesso rivelarsi per i vettori non residenti un onere difficilmente sostenibile. La Commissione dovrebbe, anche, prevedere in questo campo una procedura d'informazione e di consulenza che faciliti per le imprese l'esecuzione pratica di tali prestazioni di trasporto e garantisca altresì che i vettori non residenti non siano svantaggiati da procedure amministrative.

1.9. Nello sforzo di eliminare le distorsioni di concorrenza fra i vari Stati membri, è necessario sottolineare che la direttiva 74/561/CEE, relativa all'accesso alla professione di vettore di merci su strada, non viene applicata in tutti gli Stati membri o è applicata in maniera diversa.

1.10. Per tale motivo il Comitato non può accettare di approvare in maniera incondizionata il documento della Commissione che dovrebbe essere modificato in alcuni brani come indicato al punto 2.

1.11. Per eliminare le distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri e non causarne nuove, devono essere compiuti progressi in campi essenziali dell'armonizzazione parallelamente all'adozione della proposta di regolamento, ad esempio, per le imposte rilevanti e i pedaggi. Per tale motivo il Comitato invita la Commissione a fare in modo che il Consiglio possa decidere al tempo stesso in merito alla proposta di regolamento e alle misure di armonizzazione soprammentionate. E ciò già per la considerazione di ordine politico, che in base agli interessi rappresentati a livello di Consiglio, la proposta della Commissione potrebbe altrimenti incontrare tutta una serie di difficoltà. Questa impostazione è anche conforme ai risultati del Consiglio del 14 novembre 1985 e si inquadra nello spirito della Comunicazione della Commissione al Consiglio sui trasporti di merci nella Comunità, del 23 dicembre 1985.

1.12. Il Comitato chiede che la Commissione presenti quanto prima una visione globale che dovrebbe contenere le seguenti affermazioni e su cui dovrebbe essere consultato:

1.12.1. Indicazione di tutte le misure di liberalizzazione che devono essere poste in atto nel settore dei trasporti entro il 1992.

1.12.2. Indicazione delle misure di armonizzazione da prendere parallelamente per uno sviluppo positivo del mercato dei trasporti;

1.12.3. Fissazione di un calendario per la graduale realizzazione delle misure di liberalizzazione ed armonizzazione;

1.12.4. Analisi e valutazione delle conseguenze eventuali di tali misure nei singoli Stati membri per i vari modi di trasporto - dal punto di vista sociale, economico o tecnico - e definizione di un programma di misure sociali d'accompagnamento.

1.13. Il Comitato chiede infine alla Commissione di esaminare le ripercussioni delle politiche di taluni paesi terzi di transito sugli Stati membri della Comunità. Esso ritiene infatti che la realizzazione del principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità possa essere particolarmente pregiudicata se i transiti non sono garantiti in modo uguale per tutti gli Stati membri.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

2.1.1. La Commissione prevede che possono praticare il cabotaggio solo quei vettori di merci su strada per conto terzi, che abbiano sede in uno Stato membro e che rispondano ai requisiti soggettivi di ammissione. Si dovrebbe specificare che è indispensabile solo l'autorizzazione nazionale specifica per il trasporto internazionale al fine di effettuare il cabotaggio in altri Stati membri. Va chiarito cosa s'intenda per partecipazione temporanea ai trasporti nazionali di un altro Stato membro. Il trattato CEE, all'articolo 60, parla di un'attività temporanea in un altro Stato membro. Una chiarificazione è importante anche perché l'accordo sull'esonero dalla tassa sugli autoveicoli prevede solo un'attività temporanea in un altro Stato membro, e si devono considerare anche le disposizioni doganali vigenti per l'importazione dei mezzi di trasporto. Teoricamente, il vettore dovrebbe essere libero di decidere se utilizzare il diritto, previsto nel trattato CEE, della libera prestazione dei servizi o se aprire una filiale in un altro Stato membro. Vanno quindi soppresse le restrizioni in materia di tempo all'esercizio della libera prestazione dei servizi in caso di realizzazione materiale della libera prestazione dei servizi nei trasporti.

2.1.2. Il Comitato si rammarica del fatto che la direttiva 74/561/CEE non sia ancora applicata in taluni Stati membri; di conseguenza, i vettori su strada di tali Stati non sono in grado di provare che soddisfano alle

condizioni richieste per poter partecipare al regime del cabotaggio.

2.2. *Articolo 2*

2.2.1. Secondo la Commissione, la libera prestazione dei servizi si dovrebbe accordare alle persone fisiche cittadini di uno Stato membro. Per quanto riguarda le persone giuridiche, della libera prestazione dei servizi possono beneficiare solo le imprese che soddisfano determinate condizioni nel campo del diritto societario e dei capitali. Ciò significa che non tutte le imprese che hanno sede in uno Stato membro possono esercitare la libera prestazione dei servizi. La Commissione desidererebbe evitare che possano venirsi a creare in qualche Stato membro delle perturbazioni di mercato attraverso l'ammissione di imprese extracomunitarie. Una normativa analoga è già stata emanata per la partecipazione al trasporto sul Reno (protocollo addizionale e protocollo di firma). Questa normativa si basa senz'altro sulla premessa che in questo modo si possono prevenire dei rischi possibili provocati dalla concorrenza di imprese dei paesi del Comecon per i mercati dei trasporti della Comunità, e di taluni paesi terzi. Il Comitato constata con soddisfazione che l'articolo 5, paragrafo 2, della proposta della Commissione concernente l'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada fra Stati membri prevede persino la sospensione del diritto di partecipare ai trasporti nazionali in uno Stato membro in caso di grave perturbazione del mercato interessato.

2.2.2. La limitazione proposta dalla Commissione alla libera prestazione dei servizi è insoddisfacente. Nella misura in cui date imprese non devono essere ammesse ai trasporti in determinati Stati membri, si dovrebbero mettere a punto delle normative in materia di diritto di stabilimento da applicare per la partecipazione a tutti i mercati dei trasporti della Comunità. L'attuale normativa significa che le imprese che vengono controllate da paesi terzi, pur potendo essere escluse dal cabotaggio in altri Stati membri, possono effettuare dei trasporti sia nello Stato membro in cui hanno sede, sia anche a livello internazionale.

2.2.3. La Commissione prevede che lo Stato membro in cui un vettore risiede, possa emanare anche deroghe per le condizioni relative al diritto societario e ai capitali, purché non ci sia il rischio di perturbazioni sui mercati dei trasporti. Non si specifica quali siano le condizioni da esaminare e in che misura si crei una dipendenza dai sistemi di osservazione del mercato, non sempre però disponibili.

2.3. *Articolo 3*

2.3.1. Gli Stati membri sono obbligati esclusivamente ad eliminare la discriminazione nei confronti degli stranieri, per quanto riguarda le condizioni relative al cabotaggio. Le disposizioni nazionali in materia di capacità e di tariffe possono essere mantenute. Ciò in pratica può tuttavia portare ad una discriminazione verso i vettori residenti nello Stato membro in questio-

ne, ad esempio per quanto concerne il rispetto delle disposizioni tariffarie o anche di quelle sociali, poiché è più facile imporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative alle imprese residenti in uno Stato membro. Oltre al problema di fondo, che cioè l'iniziativa della Commissione determina un ulteriore aggravamento della compartimentazione dei mercati tra trasporti nazionali e internazionali, è preferibile anche per queste ragioni un progetto che integri e ravvicini le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei singoli Stati membri.

2.3.2. Secondo il Comitato, è in ogni caso necessaria una procedura d'informazione e consulenza per illustrare ai vettori non residenti le varie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia di diritto di trasporto, responsabilità civile, diritto assicurativo, diritto nel campo delle autorizzazioni, diritto tariffario, nonché le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose (differenze con l'ADR), e, infine, le divergenze nazionali rispetto alla legislazione sociale comunitaria. Si deve mirare al ravvicinamento delle varie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e all'armonizzazione con le relative disposizioni per il trasporto internazionale, specie nel campo della normativa CMR, di quella sociale e delle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose.

2.3.3. Per assicurare la parità di trattamento materiale delle imprese del settore dei trasporti merci su strada sui mercati degli altri Stati membri, un progetto di integrazione della Commissione si potrebbe allacciare alla realizzazione delle conclusioni del Consiglio del 30 giugno 1986. Al cabotaggio potrebbero essere ammessi in primo luogo i detentori di autorizzazioni comunitarie, e si aumenterebbe in tal modo il volume d'attività delle imprese specificatamente autorizzate, trasformando le autorizzazioni bilaterali in autorizzazioni comunitarie. Ciò darebbe tuttavia la possibilità di collegare lo sviluppo della capacità del trasporto internazionale con quella del trasporto interno dei vari Stati. Il possesso di un'autorizzazione comunitaria dovrebbe dare il diritto di potere offrire in futuro dei servizi su tutti i mercati dei trasporti della Comunità. Una parità di trattamento reale significa anche la libera circolazione attraverso paesi terzi. I trasporti in transito sono di importanza fondamentale soprattutto per gli Stati membri periferici della Comunità, che non hanno confini comuni con altri Stati membri.

2.4. *Nuovo articolo 4*

2.4.1. La formulazione delle condizioni per l'esecuzione dei trasporti nazionali da parte di vettori non residenti non ha alcun senso se il loro rispetto non viene controllato efficacemente.

A questo scopo, si deve inserire nella proposta di regolamento un nuovo articolo 4 (l'articolo 4 attuale diventa 5, ecc.).

2.4.2. Tale articolo si potrebbe così formulare:

«1. Le autorità nazionali competenti, da istituire e da dotare dei mezzi necessari, controllano il rispetto delle condizioni elencate negli articoli precedenti

e perseguono i contravventori. In caso di infrazioni nei trasporti nazionali da parte di vettori non residenti le autorità responsabili si danno ufficialmente un'assistenza reciproca.

2. La Commissione elaborerà adeguate disposizioni sui controlli per punire le infrazioni e sull'entità delle sanzioni. In proposito ci si deve basare sul principio che i vettori non residenti non devono subire discriminazioni in caso di infrazioni.

3. L'entità delle sanzioni deve superare in tutti gli Stati membri il beneficio economico derivante dall'infrazione alle norme vigenti.

4. In caso di condanne per gravi e ripetute infrazioni, ai vettori in causa viene ritirata l'autorizzazione per il trasporto internazionale.»

2.5. *Articolo 4*

2.5.1. I vettori devono poter scegliere una sede fittizia. Tale disposto si riferisce alle restrizioni di vario tipo connesse con la sede, come ad esempio le disposizioni in materia di zone a breve raggio, che vigono in alcuni Stati membri. In proposito si dovrebbe specificare a quale requisito debba corrispondere la sede fittizia, se esistono ancora mercati regionali limitati.

2.6. *Articolo 5*

2.6.1. A prescindere da un diritto generale del cabotaggio, gli Stati membri dovrebbero consentire ai vettori di altri Stati membri, senza limitazioni quantitative e qualitative, di effettuare due trasporti sotto forma di «cabotaggio consecutivo». In tal modo, secondo la Commissione, si dovrebbe ridurre il numero dei viaggi

a vuoto nei trasporti internazionali. Si richiede tuttavia che sia stato effettuato prima un trasporto internazionale. Il Comitato si chiede in che modo la Commissione si propone di controllare il numero esatto dei cabotaggi. Né si chiarisce quali siano le restrizioni qualitative non consentite agli Stati membri. Considerato il volume notevole che si registra già nei trasporti internazionali fra Stati membri, in futuro si potrebbe effettuare una parte notevole dei trasporti interni al di fuori delle regolamentazioni nazionali inerenti alla capacità e provocare in combinazione con l'aumento dei contingenti comunitari un incremento rilevante e variabile.

2.6.2. Il Comitato raccomanda quindi la soppressione incondizionata dell'articolo 5 della proposta della Commissione, soprattutto in quanto con la realizzazione della libera circolazione dei servizi, prevista obbligatoriamente dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 22 maggio 1985, non esiste alcun fondamento giuridico per l'introduzione del cabotaggio consecutivo.

2.7. *Articolo 8*

2.7.1. Sulla base delle osservazioni che precedono e considerato il fatto che gli Stati membri, in base all'articolo 7 della proposta di regolamento, devono ancora prendere le misure necessarie, il Comitato ritiene che l'entrata in vigore della proposta non dovrebbe situarsi anteriormente al 1° gennaio 1988.

2.7.2. Parallelamente la Commissione dovrebbe presentare un calendario preciso sulle misure da realizzare nel campo dell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza in modo da poter realizzare un adattamento armonioso e progressivo ad un regolamento europeo del mercato nel settore dei trasporti.

2.7.3. Infine, il Comitato subordina la sua approvazione della proposta della Commissione alla considerazione delle osservazioni generali e particolari sopra esposte.

Bruxelles, 13 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri⁽¹⁾

(87/C 180/13)

Il Consiglio, in data 6 aprile 1987, ha deciso in conformità con l'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento di cui sopra.

La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del Sig. L. J. Smith in data 8 maggio 1987.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 14 maggio 1987, nel corso della 246ª sessione plenaria, con nessun voto contrario e nove astensioni, il seguente parere.

1. Nel parere da esso formulato il 26 novembre 1986⁽²⁾ il Comitato ha dichiarato che la Comunità non ne avrebbe tratto alcun danno, se la proposta della Commissione relativa all'aumento del 40% ... non fosse stata applicata precipitosamente il 1º gennaio 1987, senza che prima fossero conosciute le già annunciate proposte di armonizzazione. In effetti fra le tendenze alla liberalizzazione e l'esigenza di armonizzazione di importanti basi di concorrenza corre un nesso causale.

2. Il Comitato ha pertanto sempre ritenuto finora che le estensioni, nel campo della capacità, non dovessero avvenire in modo automatico, come prevede l'articolo 2 della proposta di regolamento già citata sull'accesso al mercato per un periodo di quattro anni, a partire dal 1º gennaio 1988, ma che dovessero essere anche economicamente giustificate; esso ha inoltre dichiarato che tale estensione doveva tenere in debito conto i progressi compiuti nel campo dell'armonizzazione.

3. Il Consiglio ha, chiaramente, seguito il punto di vista del Comitato per due aspetti: ha confermato, con decisione 86/647/CEE⁽³⁾, decisione della Commissione 86/491/CEE⁽⁴⁾ del 30 settembre 1986, salvo una modifica minima della quota belga nel contingente comunitario⁽⁵⁾. Esso, inoltre, nella riunione del marzo 1987, ha rinviato la decisione di un nuovo aumento del contingente al Consiglio di giugno, evidentemente per attendere anche lo sviluppo delle discussioni sulla comunicazione della Commissione in merito all'armonizzazione fiscale nel campo del trasporto su strada.

4. Il Comitato economico e sociale ha attualmente all'esame anche i documenti della Commissione sull'accesso al mercato e sull'armonizzazione fiscale; i suoi lavori sono prossimi alla conclusione.

5. Il Comitato constata che la Commissione è stata indotta ad abbandonare il suo approccio originario e a presentare una proposta «ad hoc» che riflettesse un'impostazione più pragmatica in attesa di un ulteriore esame dei documenti della Commissione sull'accesso al mercato e sull'armonizzazione fiscale. L'attuale proposta della Commissione riguarda quindi unicamente l'aumento del contingente comunitario nel corso del 1987 (il termine del 1º aprile 1987 previsto nel documento della Commissione è ora scaduto).

6. Il Comitato vede pertanto positivamente questa proposta, per le seguenti ragioni:

6.1. Sebbene la proposta della Commissione, rispetto al regolamento (CEE) n. 3677/85⁽⁶⁾ preveda un aumento globale del 55,1% (11 535 autorizzazioni contro 7 437), rispetto alla decisione della Commissione n. 86/491/CEE (11 535 autorizzazioni contro 9 386) l'aumento globale si riduce al 22,9%. Se il Consiglio applicasse il documento della Commissione nel corso del 1º semestre 1987, il 1º luglio, la maggiore offerta di capacità collegata all'aumento del contingente comunitario potrebbe essere accettabile.

6.2. Il Comitato presuppone che quando il Consiglio dovrà decidere sul documento della Commissione in giugno, esso disporrà di ulteriori informazioni sull'armonizzazione fiscale, che potrebbero rendere opportuno giungere ad una decisione.

6.3. La sezione «Trasporti e comunicazioni» si propone inoltre di adottare i suoi pareri sull'accesso al mercato e sull'armonizzazione fiscale nella riunione del 10 giugno prossimo e di inviarli al Consiglio per informazione, prima che esso si riunisca in giugno.

6.4. Il Comitato richiama infine l'attenzione del Consiglio sulle implicazioni che anche un unico aumento di questo genere nel contingente comunitario, senza un parallelo progresso nell'armonizzazione, avrà sul normale funzionamento del mercato.

(1) GU n. C 87 del 2. 4. 1987, pag. 16.

(2) Parere sull'articolo 2 della «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 19).

(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 2.

(4) GU n. L 285 dell'8. 10. 1986, pag. 29.

(5) Aumento del 15 (o del 26,2%).

(6) GU n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 46.

Bruxelles, 14 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

**Parere riguardante l'undicesima relazione annuale (1985) della Commissione al Consiglio -
Fondo europeo di sviluppo regionale**

(87/C 180/14)

Il 6 novembre 1986, la Commissione ha deciso, in conformità con l'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato sul documento sopra menzionato.

La sezione «Sviluppo regionale, assetto territoriale e urbanistica», incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato un parere l'11 marzo 1987, sulla base della relazione del consigliere Della Croce.

Il Comitato economico e sociale, nel corso della sua 246^a sessione plenaria del 13 e 14 maggio 1987 (seduta del 13 maggio 1987), ha adottato a larga maggioranza, con 2 astensioni, il parere che segue:

1. Introduzione

1.1. L'11^a relazione annuale della Commissione al Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riveste un grande interesse e la sua stesura è più ampia ed esauriente delle relazioni precedenti che pure dovevano considerarsi pregevoli.

Essa mette a disposizione dati numerosi e precisi, illustra minuziosamente il funzionamento del FESR, fornisce un quadro completo degli interventi comunitari per lo sviluppo regionale e permette una valutazione approfondita della politica comunitaria in questo campo. Nonostante ciò la relazione pone in evidenza una situazione insoddisfacente in relazione agli impegni di politica regionale.

Le analisi, le proposte e le considerazioni svolte, nel loro complesso, devono essere positivamente apprezzate dal Comitato economico e sociale.

1.2. Purtuttavia nella relazione vi sono alcune lacune che è utile porre in evidenza.

In primo luogo non viene tentata una valutazione scientifica dei risultati ottenuti con i programmi e i progetti attuati con l'intervento del FESR. D'altra parte mancano o sono inadeguati i mezzi di indagine e di valutazione e per questo l'undicesima relazione non poteva affrontare questo aspetto importante. Inoltre appare insufficiente la descrizione del contesto economico in cui si svolge l'azione regionale. A questo proposito la Commissione rinvia l'esame alla terza relazione periodica sulla situazione delle regioni di prossima elaborazione, ma alcune analisi ed informazioni sarebbero state utili per giudicare il grado di adeguatezza dei criteri di gestione del FESR esposti nella relazione e l'efficacia delle azioni finanziate.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Nonostante le innovazioni e le correzioni apportate nel corso degli undici anni in cui ha operato il FESR, si deve constatare che la politica comunitaria per lo sviluppo regionale è insufficiente relativamente all'obiettivo prioritario di avvicinare i redditi e le condizioni di vita delle regioni svantaggiate a quelli delle regioni economicamente più sviluppate.

2.2. Si deve purtroppo constatare che si registra un ulteriore approfondimento dei divari fra i tassi di disoccupazione a livello regionale. Nell'undicesima relazione si commenta questo dato reale aggiungendo l'ipotesi di una possibilità che tale deterioramento non sia andato di pari passo con un generale aggravamento degli squilibri, ma siamo in assenza di dati precisi per essere certi di una tale realtà.

2.3. È bene, a questo proposito, rifarci alla relazione economica della Commissione per il 1986/1987, nella quale si rileva che:

1. le disparità assolute si sono considerevolmente accentuate;
2. lo scarto quadratico medio rispetto ai tassi di disoccupazione della Comunità registra per le regioni una evoluzione notevolmente più elevata di quella per gli Stati membri;
3. in nessun paese le disparità regionali di reddito si sono sensibilmente attenuate;
4. il tasso medio di disoccupazione nelle venticinque regioni più svantaggiate nel 1976 era dell'8% contro il 2,4% delle regioni più ricche, nel 1985 si ha un tasso del 21,1% contro il 6,6%.

In base a questi dati, nella stessa relazione, la Commissione afferma la necessità per le regioni svantaggiate di registrare un tasso di crescita superiore alla media europea con opportune politiche di aggiustamento delle autorità nazionali e regionali e con un intervento della Comunità, attraverso i propri strumenti finanziari, gli interventi della Banca europea per gli investimenti e gli strumenti finanziari di quest'ultima per completare le azioni condotte dalle autorità delle regioni svantaggiate.

2.4. A queste considerazioni va aggiunto che il completamento entro il 1992 del Mercato interno, senza che si pervenga alla definizione di un vero «spazio sociale ed economico» europeo (di cui la politica regionale sia uno dei piloni principali), aggraverà le condizioni economiche e sociali delle regioni ad economia più debole in quanto ridurrà ulteriormente la loro competitività.

2.5. La situazione economica che si è determinata in Europa a partire dal 1985 ha acquistato un andamento

favorevole determinato dal notevole calo dell'inflazione, dal dimezzamento della spesa petrolifera, dalla diminuzione dei tassi di interesse e, per certi aspetti, dalla riduzione notevole del tasso di cambio del dollaro. Per questo si sono create le condizioni per effettuare un energico rilancio delle politiche comunitarie e nazionali di sviluppo regionale, ma non sembra che questa occasione venga colta.

2.6. Negli ultimi sei anni la quota percentuale del bilancio comunitario destinata a questo scopo è rimasta stazionaria su una cifra di poco superiore al sette per cento. Poiché i risultati complessivi degli interventi non sono confortevoli, appare necessario modificare i rapporti fra le diverse linee di spesa a favore degli interventi della politica regionale.

2.7. La politica regionale della Comunità, anche se migliorata, non sarà in grado da sola di risolvere i gravi problemi degli squilibri esistenti. Essa deve essere strettamente collegata con quella degli Stati membri. Purtroppo a questo riguardo si devono lamentare le riduzioni effettuate sugli interventi di molti Stati membri dovute alle politiche restrittive adottate negli ultimi anni.

2.8. La spesa destinata dagli Stati membri allo sviluppo regionale non solo deve essere congrua, ma deve anche essere riqualificata in modo da ovviare agli errori ed agli insuccessi degli anni passati. Così come la Comunità ha ritenuto di modificare il regolamento del FESR e con esso anche i criteri informativi degli interventi, anche le norme legislative alla base della politica regionale dei singoli Stati meritano probabilmente una revisione ed un adeguamento alla situazione attuale.

Gli obiettivi del riequilibrio regionale e di una maggiore coesione all'interno della Comunità non possono essere raggiunti solo con la politica regionale. Perciò tutte le politiche comunitarie devono concorrere all'equilibrio delle situazioni regionali.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

3. Il contesto economico dell'azione regionale (riferimento al capitolo 1 dell'undicesima relazione, paragrafo 1)

3.1. La descrizione del contesto economico, come è già stato rilevato, non è molto ampia e si limita a poche considerazioni di base soprattutto sulla situazione occupazionale di cui si preveda un leggero miglioramento dopo il 1985 a livello generale, ma con un ulteriore approfondimento dei divari a livello regionale.

3.2. Si ripete, come già detto nella seconda relazione periodica, che l'ampliamento della Comunità ha avuto come effetto di accentuare le disparità regionali nella Comunità. A questo proposito è certamente vero che sono entrate nella Comunità altre regioni svantaggiate, ma è vero in primo luogo che le disparità si sono

accentuate anche fra le regioni che facevano parte della Comunità prima dell'ampliamento. Con l'entrata della Spagna e del Portogallo il problema diventa più vasto e richiede maggiore attenzione e maggiori mezzi.

4. Coordinamento delle politiche regionali (riferimento ai paragrafi 2 e 6 della relazione)

4.1. Il coordinamento delle politiche regionali nazionali e della politica regionale comunitaria è una condizione essenziale per raggiungere buoni risultati. È infatti necessario che tutti i programmi siano coerenti con gli obiettivi della Comunità. I mezzi che la Commissione ritiene necessari per realizzare il coordinamento sono precisi e puntuali.

In particolare è interessante l'analisi dell'impatto regionale delle principali politiche comunitarie, ma essa dovrebbe essere eseguita con metodologie precise note a tutti gli enti interessati.

4.2. Un utile elemento di valutazione dei programmi di sviluppo regionale sarebbe costituito dalle relazioni che gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione in base all'articolo 2 del regolamento, ma la Commissione lamenta che nel 1985 gli Stati abbiano soddisfatto il loro obbligo solo in piccola parte. A questo proposito sarebbe necessario stabilire norme più cogenti e individuare mezzi di convincimento atti ad eliminare l'inosservanza delle norme.

4.3. Per giudicare l'efficacia del FESR è necessario poter fare un bilancio dei risultati ottenuti. La Commissione, di fronte alle innegabili difficoltà di una seria valutazione, ripiega su una serie di considerazioni generali interessanti, ma di fatto rinuncia all'esame dei risultati.

È indispensabile invece condurre indagini particolareggiate almeno in alcune zone d'intervento perché l'analisi dei risultati è un elemento essenziale per riqualificare la politica regionale.

4.4. Sono condivisibili le tesi della Commissione sull'influenza delle politiche settoriali (agricoltura, industria, ecc.) sullo sviluppo regionale. Proprio per questo l'integrazione delle varie politiche economiche comunitarie e nazionali è un'esigenza inderogabile.

5. Il nuovo regolamento (riferimento al capitolo 2 della relazione)

5.1. Il secondo capitolo tratta ampiamente del nuovo regolamento FESR illustrandone i principi. L'illustrazione è certamente apprezzabile ma si deve lamentare che a due anni e mezzo dall'adozione del nuovo regolamento non si riesce ancora ad avere un quadro sufficientemente dimostrativo dell'impatto provocato dal nuovo

strumento normativo. Del resto la Commissione si limita ad esporre gli elementi di base della comunicazione presentata all'incontro di Lussemburgo il 21 aprile 1986.

Anche se è necessario riconoscere che l'undicesima relazione non poteva che riferirsi al 1985, purtuttavia rimane difficile dare un giudizio sui risultati del nuovo regolamento limitandosi al primo anno di applicazione.

5.2. Il nuovo sistema delle forcelle, chiaramente esposto nella relazione, appare più idoneo per consentire agli Stati membri l'ottimale utilizzazione del FESR. In concomitanza con l'applicazione del nuovo sistema, si ha un aumento rilevante degli importi richiesti, però non uniforme. Fra i diversi Stati ci sono differenze notevoli. Sarebbe interessante approfondire il problema. Fra l'aumento delle richieste e il nuovo regolamento c'è un nesso causale o una pura coincidenza? Perché gli Stati membri hanno reagito in modo così difforme?

5.3. La Commissione ha messo a punto un metodo rigoroso per valutare *ex ante* le richieste di contributo. Tale metodo è accettabile ed adeguato. Pur tuttavia esso richiede un personale qualificato in numero maggiore del passato. La Commissione stessa invece pone in evidenza la carenza di personale dei servizi addetto alla valutazione. È deplorabile che non si sia ancora provveduto a migliorare la situazione e il Comitato economico e sociale (CES) deve ribadire (Parere sulla nona relazione, punto 5.3.) le proposte già rivolte al Consiglio.

5.4. Il lavoro di valutazione delle domande è aumentato per l'istruzione delle pratiche che interessano la Spagna e il Portogallo. A questo proposito sarebbe auspicabile che la Commissione presentasse una comunicazione sull'attuale stato delle domande presentate ed esaminate per i due paesi.

6. Risorse del FESR (riferimento ai paragrafi da 15 a 30 della relazione)

6.1. Dal 1981 la quota parte del bilancio comunitario è pressoché costante. Le risorse rappresentano meno dello 0,1% del PIL della Comunità. Se si aggiunge la considerazione fatta in altra sede della relazione che le dieci regioni più svantaggiate hanno ricevuto dal FESR un contributo medio annuo di diciassette ECU *pro capite* mentre il divario con le dieci regioni più sviluppate, in termini di prodotto interno lordo *pro capite*, supera i 10 000 ECU, si percepisce immediatamente l'inadeguatezza dell'intervento. Una spesa così bassa non può permettere il raggiungimento di risultati apprezzabili.

La Commissione, commentando la dotazione di bilancio, richiama l'attenzione sull'effetto moltiplicatore degli interventi del FESR e sul fatto che i suoi interventi costituiscono una percentuale rilevante della spesa pubblica per infrastrutture soprattutto in alcuni paesi.

Tali argomentazioni sono innegabili, ma la Comunità deve preoccuparsi principalmente della permanenza e

dell'aggravamento dei divari e deve perciò adottare una politica regionale più energica dotandola di mezzi finanziari adeguati.

6.2. La Commissione pone in evidenza l'impegno di garantire, anche per il 1986, contributi agli Stati membri più svantaggiati di importo quanto meno uguale a quello minimo garantito per il 1985. Non si conoscono ancora i dati relativi, ma tutto lascia pensare che le tendenze descritte al punto precedente non si stiano modificando nel senso auspicato dal Comitato nei pareri precedenti.

6.3. È particolarmente apprezzabile il fatto che le risorse disponibili vengano utilizzate per impegni quasi completamente. La percentuale a questo proposito è del 99,3% e molto difficilmente avrebbe potuto essere maggiore. Si può peraltro rilevare che i pagamenti sono inferiori agli impegni perché l'attuazione dei progetti richiede diversi anni. Comunque il rapporto fra pagamenti e impegni è leggermente migliorato.

6.4. Anche nel 1985, si registra un incremento non irrilevante (tre punti percentuali) delle risorse destinate ad investimenti produttivi. Il fatto è positivo e si devono apprezzare gli sforzi della Commissione per aumentare ancora la parte destinata agli investimenti nei settori industriale, artigianale e dei servizi.

6.5. La ripartizione territoriale delle risorse è avvenuta con una concentrazione particolarmente intensa nei quattro Stati membri comprendenti le regioni con i problemi più gravi. Essa ha subito nel 1985 una leggera intensificazione (82% contro 79,6%) che vale anche per le regioni prioritarie.

La concentrazione degli interventi tende a massimizzare gli effetti sullo sviluppo. Pertanto deve essere approvata.

Purtuttavia è opportuno aggiungere che l'utilizzazione degli interventi in tutti i paesi della Comunità che hanno squilibri regionali permetterebbe a tutta la popolazione europea di apprezzare meglio le finalità del FESR che non devono apparire solidaristiche, ma economiche. L'impatto psicologico favorevole determinerebbe le condizioni per rilanciare in termini più vigorosi la politica regionale soprattutto se si potessero fornire esempi di interventi con risultati chiaramente positivi.

6.6. La Commissione riconosce che il problema della complementarità tra il contributo del FESR e la partecipazione finanziaria degli Stati membri è molto importante.

Infatti il punto relativo alla « complementarità » tocca uno dei problemi più delicati del rapporto fra Comunità e singoli Stati membri. L'opinione pubblica, gli operatori economici e i rappresentanti delle parti sociali si domandano sempre se i programmi portati avanti col contributo comunitario non si sarebbero ugualmente

attuati col solo concorso delle autorità nazionali e regionali. Tale domanda non è né semplice né peregrina.

Indipendentemente dalla difficoltà di valutare se effettivamente l'intervento comunitario si aggiunge a quello degli Stati, si deve trovare uno strumento capace di costringere i governi dei vari paesi a rendere effettivamente addizionale il contributo della Comunità.

Mentre devi apprezzerne il fatto che la Commissione ha ben inquadrato il problema, è necessario anche invitarla a predisporre i mezzi per risolverlo.

6.7. La Commissione informa che, a proposito della complementarietà «individuale» per i progetti nei settori dell'industria, artigianato e servizi, gli Stati membri rifiutano di farvi ricorso ai sensi dell'articolo 36 del regolamento per problemi di possibile spreco e di concorrenza.

La tesi degli Stati non è convincente.

I risultati infatti non sono incoraggianti perché gli investimenti privati sono ancora troppo scarsi. Con ciò si dimostra che le attività produttive nelle regioni sottosviluppate non sono competitive con quelle delle regioni sviluppate. È fuori luogo quindi richiamare i problemi della concorrenza.

6.8. È pienamente condivisibile la tesi della Commissione per cui il regime di finanziamento per programmi contribuirà a rafforzare la complementarietà.

6.9. È giusta anche la tesi della Commissione relativa alla pubblicizzazione degli interventi. Più utile ancora, per lo stesso fine, è la pratica di un coinvolgimento attivo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'esecuzione dei programmi.

7. La valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno delle regioni (riferimento ai paragrafi 39 e 40 della relazione)

7.1. La via dello sviluppo endogeno delle regioni è una scelta oculata. Perciò si deve condividere la tesi della Commissione per il finanziamento di misure in favore di piccole e medie aziende del settore industriale, artigianale, del turismo e dei servizi. È necessario però predisporre gli schemi per i programmi o i progetti in modo da creare un sistema di certezze per le piccole e medie imprese interessate.

7.2. Spiace infatti registrare la carenza di domande che si focalizzano sullo sviluppo del potenziale endogeno. Poiché la Commissione è consapevole delle difficoltà che si frappongono all'utilizzazione degli strumenti messi a disposizione delle amministrazioni nazionali, essa dovrebbe fare il possibile per interessare direttamente le piccole e medie aziende anche attraverso i loro consorzi e le loro organizzazioni di categoria.

8. Il problema dell'occupazione (riferimento ai paragrafi da 41 a 44 della relazione)

8.1. L'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro attraverso l'intervento del FESR deve essere considerato prioritario.

I dati esposti dalla Commissione sulle ricadute occupazionali previste sono assai confortanti, ma forse è legittimo qualche dubbio sulla realizzazione delle previsioni. Manca infatti una precisa valutazione dei risultati *ex post*.

È comunque opportuno che la Commissione continui a valutare le domande tenendo in particolare conto le previsioni in materia occupazionale. Si devono privilegiare i programmi che prevedano investimenti che producano il maggior numero possibile di posti di lavoro sia direttamente che indirettamente.

9. Gli interventi per le infrastrutture (riferimento ai paragrafi da 45 a 47)

9.1. L'intervento del fondo per le infrastrutture è certamente necessario, in particolare in alcune regioni, perché la loro carenza è una causa determinante del sottosviluppo. Peraltro esistono anche aree in degrado nonostante l'esistenza di infrastrutture sufficienti. Ciò richiede un approfondimento del problema in modo da individuare i mezzi attraverso i quali sia possibile un equilibrio ottimale fra interventi per infrastrutture ed interventi per investimenti produttivi. È pienamente condivisibile l'indirizzo della Commissione tendente a privilegiare le infrastrutture connesse con le attività economiche e soprattutto quelle relative alla formazione professionale, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico.

9.2. Non si deve comunque mai dimenticare la necessità di aumentare la parte di spesa destinata agli investimenti produttivi. La sua progressione deve nel tempo innalzarsi soprattutto quando le infrastrutture di base vengono anche in parte completate.

10. L'approccio integrato (riferimento ai paragrafi da 50 a 55)

10.1. L'approccio integrato è molto interessante perché l'utilizzazione contemporanea e finalizzata dei diversi strumenti finanziari, l'organicità dei programmi, le sinergie da sviluppare sono elementi che possono determinare risultati positivi e notevoli. Il CES a questo proposito richiama l'attenzione sui pareri già emessi in proposito e soprattutto su quello recentemente approvato per le operazioni integrate.

10.2. Allo stato dei fatti si deve rilevare però che la via dell'approccio integrato non viene percorsa con la dovuta decisione. Le operazioni integrate sono ferme a

quelle pilota di Napoli e Belfast. Gli stessi PIM non procedono con la sperata speditezza.

10.3. Certamente l'integrazione dei diversi strumenti e delle varie istanze non si realizza con facilità, ma è necessario riconoscere che il quadro giuridico entro il quale l'approccio integrato si deve realizzare è ancora incompleto, che le procedure sono nel complesso carenti o incerte, che i servizi della Commissione non sono attrezzati nel modo migliore per ottenere la necessaria coordinazione.

10.4. La coesistenza di operazioni integrate, programmi, approcci e misure e la loro relazione con i programmi nazionali di interesse comunitario risultano confuse, in particolare per i potenziali richiedenti di intervento negli Stati membri. La Commissione dovrebbe semplificare e chiarire le definizioni e le distinzioni dei diversi elementi.

11. Il rapporto con le autorità nazionali, regionali e locali (riferimento ai paragrafi 57 e 58)

11.1. Deve essere particolarmente condivisa l'intenzione della Commissione di accentuare l'importanza del dialogo con gli Stati membri e le autorità locali e regionali. Specialmente queste ultime devono essere associate all'attività comunitaria perchè solo esse sono in grado di suscitare attorno ai progetti l'interesse dell'opinione pubblica e la partecipazione effettiva degli operatori economici e delle parti sociali.

11.2. È condivisibile la tesi della Commissione secondo la quale è necessario perseguire gli obiettivi della fissazione comune dei settori prioritari, del cofinanziamento nel quadro dei programmi, della trasparenza e pubblicità delle fonti di finanziamento, della garanzia comune della disponibilità delle risorse.

12. Gli interventi del FESR nel 1985 (riferimento al capitolo 3 della relazione)

Tutto il capitolo terzo che espone dettagliatamente gli interventi realizzati dal FESR nel 1985 è di grande interesse e il testo merita una lode particolare per quanto riguarda la completezza delle informazioni e la chiarezza con la quale avvengono esposti i criteri e le metodologie che sono stati alla base delle scelte effettuate.

12.1. Valutazione delle domande di contributo (riferimento al paragrafo 65)

I criteri elencati per la valutazione delle pratiche appaiono ineccepibili. Qualche perplessità invece suscita l'ordine ad essi attribuito, anche se deriva dall'applicazione del regolamento. Infatti l'utilizzazione integrata degli strumenti comunitari figura al settimo (penultimo)

posto, addirittura all'ultimo il carattere frontaliero, insulare, periferico. Sono due elementi che meriterebbero una maggiore considerazione.

12.2. (riferimento al paragrafo 69)

Si precisa a questo punto della relazione che negli undici anni di esistenza del FESR, nessuna domanda è mai stata oggetto di parere negativo da parte del Comitato del FESR. Se ciò da un lato può assicurare l'accuratezza della direzione generale della politica regionale nell'esame delle pratiche, da un altro lato lascia pensare che questo esame sia troppo severo e selettivo.

12.3. La riorganizzazione della direzione generale per la politica regionale, cioè la DG XVI, è avvenuta in seguito all'adozione del nuovo regolamento. Essa era indubbiamente improcrastinabile. Però nello stesso tempo si sarebbe dovuto adeguare l'organico in modo adeguato ai nuovi compiti. Se si vuole veramente determinare un cambiamento positivo nell'attività per lo sviluppo regionale, bisogna predisporre efficienti servizi e strumenti operativi.

13. Finanziamento sulla base dei programmi (riferimento ai paragrafi da 72 a 88 della relazione)

13.1. Il passaggio graduale al sistema dei programmi anziché dei progetti appare molto opportuno perchè i programmi permettono di intervenire in modo più completo ed organico. Va però rilevato che, pur trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo regolamento, tale passaggio avviene troppo lentamente, soprattutto per l'insufficiente iniziativa di alcuni Stati membri.

13.2. I programmi comunitari sono di grande importanza. I criteri che la Commissione illustra per la loro realizzazione sono condivisibili e le politiche in materia di telecomunicazioni e di energia devono essere portate avanti con molta determinazione per coinvolgere le regioni meno sviluppate in un disegno europeo qualitativamente molto avanzato.

13.3. Anche i programmi nazionali di interesse comunitario devono essere incoraggiati perchè la loro caratteristica può permettere di collegare lo sviluppo regionale alle principali politiche europee. Devesi a questo riguardo porre l'accento sulla necessità di coordinamento, di integrazione e di coerenza dei programmi con gli obiettivi di sviluppo dell'intera economia europea e del potenziamento delle tecnologie avanzate.

13.4. Di rilevante interesse è il condizionamento dei programmi al controllo dei comitati di coordinamento nei quali siano rappresentati gli organismi responsabili al livello locale, regionale e nazionale, nonché la Commissione. Nella fattispecie ci si riferisce solo ai primi tre programmi britannici. È necessario generalizzare queste metodologie.

13.5. La Commissione ha adottato alcune decisioni parziali su operazioni integrate in alcune regioni della

Francia. Senza precisi elementi di giudizio non è possibile criticare o apprezzare tale comportamento, ma è lecito chiedersi perché non si sia presa una decisione globale. Trattandosi infatti di operazioni integrate dovrebbero essere caratterizzate da criteri di complessità e dovrebbero prevedere l'intervento sinergico dei vari fondi strutturali.

14. Le domande di contributo (riferimento al paragrafo 90)

14.1. La domanda complessiva di contributi nel 1985 è aumentata in modo notevole (53%). Sarebbe interessante analizzare attentamente le cause di questo aumento. È solo un fatto tecnico derivante dalle norme del nuovo regolamento o siamo in presenza di una maggiore coscienza dei problemi relativi agli squilibri regionali? Probabilmente il fatto deriva in parte dalle norme del nuovo regolamento, ma in parte è anche il frutto di una maggiore coscienza dei problemi relativi agli squilibri regionali.

15. Spagna e Portogallo (riferimento al paragrafo 101)

15.1. Si deve esprimere soddisfazione per l'inizio dell'attività del FESR in Spagna e in Portogallo. Le proposte pervenute nel 1985 sono peraltro troppo poche per costituire un avvio reale. Sarebbe interessante che la Commissione predisponesse uno studio preparatorio per le attività nei due paesi.

16. Aiuti agli investimenti produttivi (riferimento ai paragrafi da 108 a 116)

16.1. È apprezzabile l'operato della Commissione tendente ad assicurare una parte maggiore di contributi agli investimenti industriali, artigianali e nel settore dei servizi in attività economicamente sane e capaci di creare i posti di lavoro durevoli, anche se si deve sottolineare la persistenza di un rapporto sfavorevole per i progetti dell'industria, artigianato e servizi nei confronti di quelli relativi alle infrastrutture.

16.2. Sono anche condivisibili i provvedimenti tesi a conferire maggiore elasticità agli interventi del FESR abolendo le condizioni limitative previste dal vecchio regolamento.

16.3. Sarebbe probabilmente opportuno, come avviene in alcuni casi, superare la quota del 50% relativa alla partecipazione del FESR sugli aiuti accordati dalle autorità nazionali e regionali. Infatti questo limite diminuisce la possibilità d'intervento proprio nelle aree meno sviluppate che dispongono di minori mezzi.

16.4. È preferibile che i contributi siano destinati prioritariamente ai settori produttivi che creano posti di lavoro con costi inferiori. Ciò però deve essere compatibile con la esigenza di indirizzarsi verso tecnologie avanzate.

16.5. Spiace constatare che il settore terziario abbia diminuito la sua quota di contributi perché esso nel suo complesso, è destinato a rappresentare un maggior ruolo nell'economia moderna. È invece positivo il fatto che si sia registrato un incremento dei contributi per le attività di ricerca e sviluppo.

17. Osservazioni conclusive

17.1. Riaffermiamo il nostro parere favorevole alla 11ª relazione FESR perché essa costituisce un documento chiaro ed esauriente e tale da offrire un quadro preciso di tutte le attività svolte dal FESR nel 1985. Essa espone anche chiaramente i criteri che la Commissione intende utilizzare per l'applicazione puntuale del nuovo regolamento.

Non ugualmente positivo può essere il nostro giudizio sull'insieme della politica regionale della Comunità e degli Stati membri, perché i risultati pratici finora ottenuti non sono soddisfacenti.

17.2. Le risorse disponibili per il FESR non sono sufficienti. La loro entità in percentuale sul bilancio comunitario è inadeguata alla mole dei problemi da risolvere.

17.3. Poiché l'Atto unico europeo inserisce la politica regionale tra le attività fondamentali della Comunità, è auspicabile che ciò rappresenti una rilevante modifica d'indirizzo con tutte le conseguenze che ne devono seguire anche sui problemi delle risorse.

17.4. Per rendere più efficace la politica regionale è necessario intensificare il collegamento della Commissione con i paesi membri e con le autorità regionali e locali. Tale necessità è accentuata dal previsto passaggio dal sistema dei progetti a quello dei programmi.

17.5. Essenziale è poi il coinvolgimento attivo, in ogni fase di attività, degli operatori economici, dei cittadini, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, delle associazioni rappresentative di tutti gli interessi sociali. Infatti il successo dei vari interventi dipende in massima parte dalla partecipazione di tutti gli interessati e dal loro convincimento di avere a disposizione strumenti utili per la soluzione dei gravi problemi che li affliggono.

17.6. I servizi della Commissione addetti alle attività relative allo sviluppo regionale devono essere migliorati non solo attraverso la nuova organizzazione già introdotta, ma anche con un potenziamento degli organici. Si devono anche prevedere procedure flessibili e snelle per il coordinamento di questi servizi con quelli che si occupano delle altre politiche comunitarie che hanno influenza sullo sviluppo regionale.

17.7. L'approccio integrato, che la Commissione asserisce di voler privilegiare, deve essere realmente utilizzato per un numero più ampio di interventi.

17.8. È con soddisfazione che accogliamo il passaggio progressivo ad un sistema di finanziamento basato sui programmi anziché sui progetti. Questo nuovo sistema è capace potenzialmente di risolvere molti problemi nella preparazione degli interventi e nella loro finalizzazione, nel coinvolgimento dei vari livelli delle autorità competenti, nella partecipazione delle parti sociali, nella complementarità, nel coordinamento delle varie politiche.

Grande interesse e priorità di collocazione devono essere attribuiti ai programmi comunitari di cui si auspica anche un ampliamento numerico.

17.9. I risultati reali delle operazioni portate avanti col contributo del FESR devono poter essere misurati e resi noti agli interessati e all'opinione pubblica.

Questa esigenza non può essere delusa. Certamente vi sono molte difficoltà che ostacolano la raccolta dei dati e l'elaborazione delle conclusioni, ma è necessario superarle.

È auspicabile infine che la terza relazione sulla situazione delle regioni offra un quadro completo del contesto economico in cui si svolge la politica regionale.

Bruxelles, 13 maggio 1987

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma d'azione per la formazione e preparazione dei giovani alla vita adulta ed attiva⁽¹⁾

(87/C 180/15)

Il Consiglio, in data 3 aprile 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 128 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Nierhaus, relatore generale, l'incarico di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale, il 14 maggio 1987, nel corso della 246^a sessione plenaria, ha adottato, all'unanimità, il seguente parere:

1. Introduzione

1.1. Lo sviluppo economico degli Stati altamente industrializzati è caratterizzato, da un lato, dalla crescente riduzione di attività meno qualificate, soprattutto in seguito all'impiego di nuove tecnologie; dall'altro, dall'aumento relativo del fabbisogno in tutti i comparti economici di personale qualificato ben addestrato. Questo dato di fatto e la sostituzione, a ciò connessa, soprattutto delle prestazioni lavorative umane meno qualificate mediante sistemi d'informazione e di comunicazione comandati elettronicamente in quasi i tutti i settori amministrativi e produttivi ha contribuito in maniera essenziale a creare l'attuale elevato tasso di disoccupazione strutturale. I giovani sulla soglia della vita attiva formano una quota spaventosamente alta di

tale percentuale. Relativamente le migliori opportunità per entrare nel mondo del lavoro le hanno ancora di solito i giovani con una buona istruzione scolastica e una formazione professionale qualificata, che non si dovrebbe limitare alla trasmissione di nozioni puramente specialistiche, bensì dovrebbe anche contemplare contenuti sociali.

Va messo in evidenza che, se l'istruzione scolastica generale non contempla una comprensione pratica di materie come il sistema fiscale, la sicurezza sociale, i sussidi di disoccupazione, il sistema pensionistico, l'amministrazione del denaro, si dovrebbero trovare modi di includere tali materie nella formazione professionale.

1.2. Nel presente parere in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma d'azione per la formazione e preparazione dei giovani alla vita adulta ed attiva», il concetto di «formazione» (più precisamente: «formazione professionale»)

⁽¹⁾ GU n. C 90 del 4. 4. 1987, pag. 4.

viene così definito: la formazione professionale è la fase di formazione che dopo l'istruzione generale, prepara per la prima volta ad una determinata attività professionale. Può venir effettuata in aziende pubbliche o private, ma anche nelle università o in altri istituti statali o privati e si conclude di norma con un diploma di qualifica professionale.

1.3. La premessa essenziale per assicurare la competitività dell'economia europea sui mercati mondiali si basa nel suo potenziale di personale ben qualificato a tutti i livelli e in tutti i comparti economici e sociali. A tale riguardo non esiste alcuna alternativa agli obiettivi stabiliti anche dalla Commissione per la politica di formazione professionale negli Stati membri:

- creare posti di formazione in numero tale da consentire ad ogni giovane che lo desideri di seguire un corso di formazione professionale della durata minima di uno o due anni;
- migliorare continuamente la qualità e modernizzare forme, contenuti e obiettivi delle opportunità di formazione esistenti, nonché istituire nuovi corsi di formazione professionale orientati al mutato fabbisogno;
- creare maggiore trasparenza circa le opportunità di formazione professionale per i giovani interessati attraverso migliori forme di informazione e diplomi equivalenti riconosciuti a livello nazionale e comunitario.

1.4. In ordine a tali obiettivi di una politica europea di formazione professionale esiste, sul piano comunitario, sia a livello dei governi nazionali, sia a livello delle parti sociali, un ampio consenso. Tuttavia, esaminando, realisticamente i problemi, non va dimenticato quanto segue:

- al fine di raggiungere tali obiettivi sono necessari importanti stanziamenti il cui onere, a causa del loro volume e dell'attuale struttura della Comunità, deve essere sostenuto in misura preponderante dagli Stati membri. A ciò si aggiunge il fatto che tra gli Stati membri esiste in parte un notevole divario per quanto concerne il potenziamento di un efficace sistema di formazione professionale. Pertanto, l'incentivazione finanziaria da parte della Commissione dovrebbe privilegiare le attività che interessano le regioni della Comunità più deboli sotto il profilo strutturale.
- La formazione professionale negli Stati della Comunità fa parte integrante di sistemi regolamentari differenti ed è disciplinata giuridicamente in maniera e con portata molto diversa. Essa viene assunta da numerosi istituti pubblici e privati diversi, da scuole, università, aziende pubbliche e private. In tal modo la competenza e la responsabilità statale per il sostegno e la regolamentazione di tale settore diventano meno chiare rispetto al settore scolastico generale. D'altro canto la complessità della competenza e dei tipi di formazione professionale rappresenta anche una premessa essenziale per la sua flessibilità. La flessibilità tuttavia non esclude una politi-

ca di organizzazione statale (ad esempio la definizione di condizioni di accesso, regolamentazione per l'equivalenza dei diplomi, ecc.).

- Un'importante premessa per la creazione di un mercato interno unico e per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è costituita da qualifiche comparabili e riconosciute a livello comunitario. Queste, a loro volta, richiedono un ravvicinamento degli obiettivi e dei contenuti della formazione professionale, dove la forma e la competenza (ad esempio aziende, scuole statali, istituti privati) possono perfettamente farsi concorrenza sul piano qualitativo. Per conseguire tale obiettivo è necessaria la ferma volontà di tutti gli interessati (governi nazionali, parti sociali, le istituzioni comunitarie). Il compito principale della Comunità in tale contesto consiste nel coordinare, informare e incentivare iniziative appropriate allo scopo di ottenere il riconoscimento a livello comunitario di qualifiche professionali supplementari.

2. Ossevazioni generali

2.1. Il Comitato condivide nel suo complesso l'analisi della Commissione relativa all'attuale situazione e alla necessità nel settore della formazione professionale degli Stati membri e approva in linea di massima la proposta di decisione con le misure previste.

2.2. Tuttavia, rileva anche la portata molto limitata dei provvedimenti tenuto conto dei succitati obiettivi globali di una politica di formazione professionale riconosciuta in generale negli Stati membri e rispettivamente della politica comunitaria coordinata che si trova appena allo stato embrionale. Pertanto rivolge un appello agli Stati membri affinché - oltre alla proposta di decisione in esame - intraprendano tutti gli sforzi atti a migliorare qualitativamente e quantitativamente le opportunità di formazione professionale dei giovani e ad allinearle al livello più alto possibile, ciò che deve mirare al reciproco riconoscimento dei diplomi.

2.3. Va però sottolineato che una particolare difficoltà è rappresentata dai problemi che sorgono per un gran numero di giovani al momento del passaggio dalla formazione professionale al sistema occupazionale. Per quanto si possa individuare la necessità di una formazione professionale qualificata e orientata alla pratica, questa non può risolvere i problemi quantitativi del mercato del lavoro, in particolare quello della disoccupazione giovanile, tanto più che essi dipendono anche dalla struttura economica regionale. La politica di formazione professionale non può pertanto fare a meno di una politica attiva dell'occupazione, né sostituirla.

2.4. Il Comitato sottolinea in particolare il fatto che il conferimento di qualifiche professionali deve orientarsi al fabbisogno del mercato del lavoro, tenendo anche soprattutto conto delle opportunità e delle esigenze regionali. Il successo degli sforzi tesi a dare una qualifica professionale dipende spesso dalle condizioni del contesto in cui essi vengono intrapresi.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato economico e sociale ravvisa in particolare nel comitato previsto dall'articolo 3 della proposta di decisione una buona opportunità per procedere allo scambio di informazioni ad alto livello in merito ai sistemi e alle condizioni per la formazione professionale degli Stati membri e per elaborare proposte per un'armonizzazione qualitativa e quantitativa, ma anche per rendere reciprocamente utilizzabili le esperienze dei vari Stati membri.

3.2. Tra le previste iniziative associate dovrebbero soprattutto venir promosse quelle tra regioni sviluppate e regioni svantaggiate della Comunità, allo scopo di iniziare uno scambio di esperienze intenso e traducibile in pratica. Un obiettivo di queste associazioni transfrontaliere potrebbe anche essere quello di elaborare proposte per l'ulteriore sviluppo dei sistemi nazionali che disciplinano la formazione professionale.

3.3. Un particolare problema è costituito dal diverso grado di sviluppo e dalle differenze strutturali delle opportunità di formazione professionale e dei sistemi di regolamentazione nelle varie regioni della Comunità. Oltre ai necessari finanziamenti sono soprattutto indispensabili informazioni e consulenze specializzate per giungere ad un ulteriore sviluppo e ad un ravvicinamento graduale delle opportunità di formazione professionale per i giovani. La prevista assistenza tecnica con l'invio di esperti viene pertanto ritenuta dal Comitato un provvedimento particolarmente necessario e promettente il cui successo, tuttavia, è condizionato da un'accurata programmazione e da una chiara definizione degli obiettivi innovatori dei progetti.

3.4. Il Comitato esorta a prevedere attività atte a eliminare le barriere linguistiche esistenti all'interno della Comunità facilitando in tal modo l'utilizzazione a livello comunitario di qualifiche professionali.

3.5. Il previsto esame delle qualifiche professionali dovrebbe focalizzarsi sulla comparazione dei programmi di studio e di formazione professionale allo scopo di equiparare le qualifiche finali, per giungere al riconoscimento reciproco dei diplomi fra gli Stati membri.

3.6. In generale il Comitato auspica che nel quadro dei progressi previsti dal programma in esame vengano

fissate chiare priorità riguardo alla realizzazione degli obiettivi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, che dovrebbero tendere a migliorare e ad armonizzare al più alto livello possibile le condizioni quadro finanziarie, giuridiche e pedagogiche delle politiche nazionali di formazione professionale. Tali priorità non vengono tuttavia evidenziate in ogni caso nel progetto previsto, a prescindere dal fatto che i compiti da espletare nel campo della formazione professionale nella Comunità sono nel loro complesso enormemente sproporzionati rispetto ai mezzi finanziari disponibili per assolvere ai compiti comunitari.

3.7. A giudizio del Comitato si devono attendere effetti positivi sotto il profilo occupazionale anche promuovendo le attività di qualificaziche che creano opportunità lavorative in piccole e medie imprese e rafforzano la motivazione a fondare una propria attività autonoma.

3.8. Particolarmente colpite in quasi tutti gli Stati della Comunità dai problemi legati ad una formazione professionale qualificata e alle difficoltà esistenti sul mercato del lavoro sono le giovani donne. Pertanto il Comitato accoglie favorevolmente le previste attività della Commissione a favore di tale categoria, cui deve venir assegnata un'assoluta priorità.

3.9. Forme e contenuto della formazione professionale possono giungere al massimo dell'efficacia solo ove una sufficiente qualifica dei formatori ne costituisca la necessaria base. Provvedimenti intesi a migliorare la qualifica dei formatori sono previsti nel programma della Commissione e vengono appoggiati con vigore dal Comitato.

3.10. Il Comitato ritiene estremamente importante la collaborazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'elaborazione delle basi scientifiche e statistiche necessarie per l'attività della Commissione, nonché per l'esame della comparabilità delle qualifiche professionali. Inoltre, reputa che il CEDEFOP anche in passato abbia acquisito informazioni che possono risultare essenziali per attuare gli obiettivi della Commissione nel quadro del programma d'azione in esame.

3.11. A completamento dell'articolo 4 della proposta di decisione del Consiglio, il Comitato richiede che pure a lui vengano inviate le previste relazioni provvisorie e finali.

Bruxelles, 14 maggio 1987.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons MARGOT

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sui fondi propri degli enti creditizi

(87/C 180/16)

In data 1° ottobre 1986 il Consiglio ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Pelletier in data 7 aprile 1987.

Il 14 maggio 1987, nel corso della 246ª sessione plenaria, il Comitato economico e sociale ha adottato a grande maggioranza (7 voti contrari e 10 astensioni) il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di direttiva e coglie l'occasione per formulare delle osservazioni che confida risultino costruttive.

Osservazioni di carattere generale

1. Il Comitato auspica che vengano poste sollecitamente in essere tutte le condizioni necessarie per creare un vero mercato interno europeo e appoggia qualsiasi proposta volta a realizzare questo obiettivo in modo efficace e tenendo conto delle realtà economiche e sociali.

2. Dato che l'armonizzazione delle regolamentazioni comunitarie rappresenta un elemento importante per la realizzazione di tale mercato interno, è indispensabile disporre di una base comune per le definizioni da inserire nella regolamentazione europea. Al riguardo, come sottolinea la Commissione nella nota esplicativa che precede il testo della proposta, i fondi propri, che costituiscono la base di molti «ratios», e che assolvono una funzione di rilievo per la parità delle condizioni di concorrenza fra enti creditizi, presentano un'importanza del tutto particolare.

2.1. Le gravissime difficoltà incontrate da numerose banche, soprattutto negli Stati Uniti, a causa dell'insufficienza dei fondi propri rispetto agli impieghi compromessi, e il periodo di maggiori rischi attraversato dagli enti di credito sono il motivo del particolare interesse che la Commissione presta al problema.

3. Il Comitato è venuto a conoscenza di un progetto di accordo fra il Regno Unito e gli Stati Uniti sulla definizione di modalità comuni per il calcolo di una quota dell'attivo da accantonare per far fronte ad eventuali rischi, il che coincide essenzialmente con l'oggetto della presente direttiva (accordo reso pubblico con un comunicato della Banca d'Inghilterra dell'8 gennaio 1987). Al di là delle divergenze constatate fra le disposizioni di tale testo e quelle della proposta di direttiva del Consiglio sui fondi propri degli enti creditizi, il Comitato ritiene che questo provvedimento unilaterale da parte di uno Stato membro provochi deplorabili

confusioni sulla portata dell'azione e sull'autorità della Commissione. Il Comitato insiste sulla necessità di fare in modo che le disposizioni dell'accordo risultino conformi a quelle della direttiva una volta che questa sarà stata adottata.

4. Il quesito che si pone è se - come strumento per l'armonizzazione dei fondi propri degli enti creditizi - una direttiva sia preferibile a una raccomandazione, soluzione che era stata inizialmente prevista dalla Commissione. La scelta politica operata persegue indubbiamente l'obiettivo dell'efficacia ma può presentare inconvenienti per quanto concerne la possibilità di adattare il testo in funzione dei risultati del primo periodo di applicazione. Una raccomandazione consente indubbiamente una maggiore flessibilità ai fini di un adeguamento, ma costituisce uno strumento meno efficace per il conseguimento dell'armonizzazione ricercata, ragione per cui il Comitato dichiara di preferire in ultima analisi la soluzione della direttiva. Va notato che l'articolo 5 della proposta di direttiva tiene conto in parte della possibilità di dover apportare delle modifiche, disponendo che la Commissione riesaminerà le disposizioni della direttiva 3 anni dopo la sua data di notifica e adotterà i necessari emendamenti previa consultazione del Comitato consultivo.

5. A questo proposito il Comitato economico e sociale ritiene che l'articolo 5 costituisca, da parte del Consiglio, una delega alla Commissione del potere legislativo che gli compete, in quanto le consente di modificare direttamente la direttiva semplicemente dopo aver sentito il parere del Comitato consultivo. Il Comitato economico e sociale tiene a sottolineare che, a suo avviso, la Commissione non dovrebbe poter procedere a una modifica della direttiva senza aver preliminarmente sentito il parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale stesso, consultazione che dovrebbe avvenire in applicazione dell'articolo 198 del trattato di Roma.

6. Quanto al fondo della proposta, il Comitato ritiene che la distinzione fra elementi interni ed elementi esterni sia un tentativo lodevole di consentire una presentazione chiara dei diversi elementi costitutivi dei fondi propri e d'includere il maggior numero possibile di elementi contabili significativi fra quelli in atto negli Stati membri. Purtroppo, però, questo sforzo di chiarezza non permette sempre di eliminare le ambiguità: in effetti, questo sistema limita le possibilità di armonizzazione nella misura in cui gli Stati membri rimangono

liberi di recepire nella definizione nazionale solo una parte degli elementi elencati nella direttiva o di fissare massimali inferiori, il che potrebbe essere in contrasto con il principio della parità di concorrenza fra enti creditizi.

Si osserva peraltro che la proposta mira a uniformare e a rafforzare le possibilità di controllo in materia di fondi propri e che la proposta risponde in maniera sufficiente a tale obiettivo.

7. Il Comitato rileva che, pur enumerando i vari elementi costitutivi dei fondi propri, la proposta di direttiva non menziona le detrazioni generalmente operate sui fondi propri lordi per calcolare i fondi propri netti che servono di base per le disposizioni cautelari.

8. Il Comitato respinge la proposta della Commissione di non computare nei fondi propri le garanzie concesse dai pubblici poteri a taluni enti creditizi. Il Comitato constata che i fondi propri esterni includono anche gli importi che i membri degli enti creditizi a forma cooperativa si sono impegnati a versare (multipli di garanzia) solo nella misura prevista dalle disposizioni giuridiche o regolamentari di quattro Stati membri il 31 dicembre 1984, e tenuto conto del carattere specifico delle cooperative.

Il Comitato rileva d'altro canto che alcune versioni linguistiche della proposta di direttiva menzionano enti creditizi del settore pubblico mentre il testo originale riguarda tutti gli enti creditizi.

9. Infine, la disposizione che limita l'importo degli elementi esterni che possono essere presi in considerazione al 50% dell'ammontare degli elementi interni è giudicata troppo restrittiva, o comunque come un obiettivo la cui realizzazione andrebbe proposta oltre il termine del 1995 ora previsto.

10. Per concludere, il Comitato ritiene che spetti alle istituzioni comunitarie provvedere alla soluzione dei problemi summenzionati, ciò allo scopo di assicurare condizioni di concorrenza eque fra gli entri creditizi operanti sul mercato europeo mediante un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche e regolamentari degli Stati membri.

Osservazioni particolari

Articolo 1, paragrafo 2

Definendo il campo d'applicazione della proposta di direttiva con un rinvio al campo d'applicazione della prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio si pone il problema degli enti creditizi considerati come tali dalla legislazione nazionale ma non rispondenti alla definizione di questa prima direttiva. Ai fini dell'armonizzazione e della chiarezza il Comitato auspica che il campo d'applicazione sia ben delimitato dalla definizione della prima direttiva 77/780.

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i)

Il Credito agricolo portoghese presenta un problema particolare. Infatti, anche se in base al trattato di adesione esso non sarà sottoposto alla presente direttiva fino al 1993 - onde consentirne la ristrutturazione sotto l'autorità di un organismo centrale -, il problema rischia di porsi anche dopo tale termine. Il capoverso i) della lettera a) potrebbe essere quindi formulato come segue:

«Il capitale versato, aggiungendovi il sovrapprezzo di emissione, e deducendo le azioni proprie in portafoglio, a meno che esse non provengano dall'incorporazione nel capitale di riserve di cui la legge o gli statuti vietano la distribuzione agli associati».

La facoltà lasciata agli Stati membri di rinviare l'applicazione della direttiva agli enti di credito ipotecario sembra, se non eccessiva, perlomeno non motivata a sufficienza nella misura in cui la Commissione non precisa le disposizioni particolari che si applicano a tali enti.

Articolo 2, paragrafo 2

In talune lingue questo capoverso è difficilmente comprensibile e va modificato come segue:

«La nozione di fondi propri definita nella presente direttiva rappresenta un massimo per quanto concerne sia gli elementi inclusi, sia le loro proporzioni relative: è infatti lasciata agli Stati membri la facoltà di non tener conto di tutti questi elementi o di fissare valori massimi inferiori a quelli indicati».

Articolo 3, lettera a)

Sarebbe opportuno formulare con maggiore chiarezza la lettera a) per sottolineare che gli altri elementi interni dei fondi propri sono destinati a coprire eventuali rischi di cui per il momento non è dato sapere né se si verificheranno, né quale sarà il loro importo.

È inoltre opportuno indicare con chiarezza che fra tali elementi interni possono figurare, senza limitazioni di alcun tipo, i fondi di mutua garanzia nella misura in cui ottemperano alle condizioni previste nelle lettere a), b), e c) dell'articolo 3.

Articolo 4

Dato che la formulazione dell'articolo in esame non è molto chiara è opportuno apportare delle precisazioni.

— Il paragrafo 2 dell'articolo 4 serve solo a precisare che a partire dal 1° gennaio 1995 gli elementi esterni verranno computati ai fini della determinazione dei fondi propri solo a concorrenza del 50% del totale degli elementi interni. Il paragrafo in esame non significa che un ente creditizio sia ad esempio tenuto a rimborsare tali prestiti subordinati per la parte eccedente il limite in parola.

- Il paragrafo 3 dell'articolo 4 presenta una certa ambiguità per quanto concerne l'ammontare dei « multipli di garanzia » dei soci di enti creditizi a forma cooperativa che può essere incluso nei fondi propri esterni. Il Comitato prende atto che la Commissione ha tenuto presenti il principio della contabilizzazione e l'importo massimo previsti dalla normativa in vigore il 31 dicembre 1984 anziché l'importo effettivamente considerato a tale data. Il Comitato raccomanda di precisare tale punto.
- Il meccanismo di riduzione progressiva in funzione dell'avvicinarsi della data prevista per il rimborso del prestito, che è previsto alla lettera c) del paragrafo 5 dell'articolo 4, sembra essere al tempo stesso inutilmente complicato e non equo perché, in caso di liquidazione, i fondi in parola possono essere integralmente chiamati a coprire le perdite durante l'intero periodo, fino alla data prevista per il rimborso.

Il considerando relativo al paragrafo 4 dell'articolo 4, che esclude dal calcolo dei fondi propri le garanzie concesse dagli Stati o dai loro enti locali agli enti creditizi, precisa che « la speciale deroga attualmente esistente in uno Stato membro può continuare a sussistere in attesa di un ulteriore coordinamento di tale prassi ».

Bruxelles, 14 maggio 1987.

Il Comitato non comprende il motivo di tale deroga, che contrasta con il disposto della direttiva stessa. Esso auspica che vengano indicati sia lo stato e l'ente che beneficiano di tale deroga, sia la sua motivazione.

Articolo 5

Il Comitato ritiene che gli eventuali emendamenti da apportare alla direttiva dovrebbero essere sottoposti al parere del Parlamento e del Comitato economico e sociale e giudica che l'attuale testo dell'articolo in esame non sia conforme alle disposizioni del trattato di Roma.

L'articolo 10 dell'Atto unico europeo, che modifica l'articolo 145 del trattato CEE e conferisce alla Commissione, negli atti adottati dal Consiglio, le competenze d'esecuzione delle norme che questo stabilisce, non comporta, da parte del Consiglio, una delega alla Commissione del potere legislativo che gli compete tale da consentirle di modificare direttamente una direttiva del Consiglio.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons MARGOT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PORTARE L'ATTO UNICO AL SUCCESSO:

Una nuova frontiera per l'Europa

PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 1987:

Presentazione al Parlamento europeo da parte del presidente Jacques Delors. Strasburgo,
18 febbraio 1987

Bollettino delle Comunità europee. Supplemento 1/87

Portare l'Atto unico al successo: una nuova frontiera per l'Europa

La firma e la prossima entrata in vigore dell'Atto unico europeo, l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità (successivamente a quella della Grecia nel 1981) hanno profondamente modificato la struttura della Comunità come pure gli obblighi degli Stati membri. L'Atto unico europeo apporta sensibili miglioramenti all'assetto istituzionale della Comunità e formula nuovi obiettivi da perseguire, segnatamente la realizzazione del mercato interno entro il 1992 ed il potenziamento della coesione socio-economica.

Per far fronte alle sue nuove responsabilità la Comunità deve anzitutto portare a termine le riforme già in atto fin dal 1984 nell'intento di ristrutturare e adeguare alle nuove condizioni le politiche del passato, soprattutto puntando sulla riforma della politica agraria comune e su quella delle norme finanziarie e dei Fondi strutturali.

Una volta portate a termine queste riforme la Comunità dovrà poter disporre delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi previsti dall'Atto unico europeo.

Attraverso le più recenti modifiche portate al trattato di Roma, gli Stati membri hanno tracciato una nuova frontiera per la costruzione europea. È questo un salto qualitativo vitale che darà alle nostre economie i mezzi che occorrono per raccogliere le sfide che vengono dall'esterno e trovare i modi per potenziare la crescita economica privilegiando l'aspetto occupazionale.

La Commissione ritiene che sia suo compito far conoscere, in questo momento, le condizioni alle quali l'anzidetta sfida potrà essere raccolta. È a tal fine che trasmette al Consiglio ed al Parlamento precise proposte che si collocano in una prospettiva a medio termine ma che hanno come obiettivo finale il perfezionamento del grande mercato senza frontiere entro il 1992.

Programma della Commissione per il 1987

Nel presente Supplemento sono indicate le priorità previste dal programma di lavoro della Commissione relativo al 1987, priorità già illustrate dal presidente Delors dinanzi al Parlamento europeo (sessione di febbraio 1987).

71 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

N. di catalogo: CB-NF-87-001-IT-C

ISBN: 92-825-6906-3

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Lit 3 400

BFR 100



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**VENTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ
EUROPEE 1986**

La Relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La Relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

460 pagine, 5 grafici.

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

N. di catalogo: CB-47-86-810-IT-C

ISBN: 92-825-6675-7

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 11 700

BFR 350



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1986

Il presente documento costituisce la ventesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

486 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

N. di catalogo: CB-46-86-557-IT-C

ISBN: 92-825-6621-8

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400

BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo